



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MARZO 2021



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	22
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	56
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	80
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	105
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	145
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	193
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	226

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



Sez. U - , **Sentenza n. 9005 del 31/03/2021** (Rv. **660917 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **COSENTINO ANTONELLO.** Relatore: **COSENTINO ANTONELLO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

F. (CICCARIELLO GAETANO) contro C. (SCARANO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalti pubblici - Esclusione di un concorrente dalla gara - Escussione della polizza fideiussoria da parte della stazione appaltante - Controversia relativa - Giurisdizione - Criteri di riparto.

La controversia avente ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria a cui una stazione appaltante abbia proceduto a seguito dell'esclusione di un concorrente dalla gara - per non avere quegli fornito la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, mediante presentazione della documentazione ivi indicata o richiamata nella lettera di invito - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ove si discuta esclusivamente dei diritti derivanti dalla polizza (con riguardo, ad es., all'ammontare delle somme dovute, ai tempi e alle modalità del relativo pagamento e all'individuazione dei soggetti obbligati), mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove si discuta della sussistenza dei presupposti di esclusione del concorrente dalla gara.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 37, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 540 del 2019 Rv. 652242 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9006 del 31/03/2021** (Rv. **660971 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Adozione all'estero di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile - Rifiuto di trascrizione - Controversia - Competenza in unico grado della Corte d'appello - Condizioni - Fondamento.

166002 STATO CIVILE - ATTI - IN GENERE In genere.

La controversia che origina dal rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il provvedimento giurisdizionale straniero con cui è disposta l'adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile deve essere trattata dalla Corte d'appello in unico grado, in applicazione dell'art. 67 della l. n. 218 del 1995, qualora entrambi gli adottanti risiedano all'estero e uno solo di essi sia cittadino italiano, poiché le leggi speciali sull'adozione, richiamate dall'art. 41 della legge cit., non si applicano in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 35 e 36 della l. n. 184 del 1983, né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel

SEZIONI UNITE

nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 36 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 01, N. 26882 del 2020 Rv. 659893 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (PERIN GIULIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE
Provvedimento straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 218 del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione promossa da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena alle difese del primo - Conseguenze - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 8790 del 2019 Rv. 653392 - 01, N. 8695 del 2019 Rv. 653486 - 02, N. 26631 del 2018 Rv. 650787 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 03)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (PERIN GIULIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE
Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. 218 del 1995 - Condizioni - Ordine pubblico internazionale - Non contrarietà - Verifica - Oggetto - Effetti dell'atto - Necessità - Fondamento.

SEZIONI UNITE

In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641023 - 01, N. 17170 del 2020 Rv. 658878 - 01, N. 9483 del 2013 Rv. 626615 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9004 del 31/03/2021 (Rv. 661019 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

R. (DI FLORIO MASSIMO CORRADO) contro A. (PETROCCHI GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/11/2013

082119 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - NULLITA' - IN GENERE Giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - Pendenza del giudizio circa il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge - Sopravvenienza del riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità dello stesso matrimonio - Conseguenze in materia di assegno divorzile.

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.

In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21331 del 2013 Rv. 627931 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 (Rv. 660971 - 04)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067029 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Provvedimento giurisdizionale straniero di adozione piena di minore - Genitori adottivi - Coppia

SEZIONI UNITE

omoaffettiva maschile - Ordine pubblico internazionale - Contrarietà - Esclusione - Fondamento e limiti.

In tema di efficacia nell'ordinamento interno di atti adottati all'estero, non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo "status" genitoriale secondo il modello dell'adozione piena, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Legge 13/02/2016 num. 76 art. 1 com. 20 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 02, N. 14878 del 2017 Rv. 645080 - 01, N. 19599 del 2016 Rv. 641309 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03, N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA.

C. (MICELI WALTER) contro M.
Regola giurisdizione

100247 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali - Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 175, Disp. Att. Cod. Proc. Civ.

SEZIONI UNITE

art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST.,
Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14365 del 2019 Rv. 654203 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 03)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA.

C. (MICELI WALTER) contro M.
Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Personale docente - Graduatorie ad esaurimento - Regolamentazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nelle controversie relative alla legittimità della regolamentazione delle graduatorie ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione alla domanda con la quale docenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, avevano chiesto l'annullamento del d.m. n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non ne consentiva l'inserimento nelle graduatorie GAE).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., DM min. IUR 03/06/2015

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17123 del 2019 Rv. 654372 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 02)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA.

C. (MICELI WALTER) contro M.
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Preclusione per emanazione di provvedimento cautelare che affronti la questione di giurisdizione - Insussistenza - Fondamento - Limiti.

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14041 del 2014 Rv. 631195 - 01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12864 del 2020 Rv. 658057 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 8777 del 30/03/2021** (Rv. **660916 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

Z. (ZAULI CESARE MENOTTO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/11/2020

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Questione di legittimità costituzionale - Difetto di terzietà - Manifesta infondatezza - Ragioni - Consigli locali degli ordini degli avvocati - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 102 e 111 Cost. - Manifesta inammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione al profilo del difetto di terzietà del giudice, perché la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. lt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione) e il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, peraltro compatibili col diritto comunitario, assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata in tale materia al C.N.F., pur avendo questo anche una funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, i quali ultimi esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, risultando così manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati (artt. 24, 102 e 111 Cost.), la questione di legittimità costituzionale sollevata con specifico riguardo alle loro competenze disciplinari.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 21, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9097 del 2005 Rv. 580707 - 01, N. 11833 del 2013 Rv. 626349 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 8777 del 30/03/2021** (Rv. **660916 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

Z. (ZAULI CESARE MENOTTO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/11/2020

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Sentenza disciplinare emessa dal Consiglio Nazionale Forense - Successiva decadenza di alcuni dei componenti del collegio per accertamento della loro ineleggibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza disciplinare - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, attesa la funzione giurisdizionale svolta dal Consiglio Nazionale Forense, il successivo accertamento dell'ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente ed il segretario mantengono il potere-dovere di

SEZIONI UNITE

provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22516 del 2016 Rv. 641531 - 01, N. 22358 del 2017 Rv. 645466 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8776 del 30/03/2021 (Rv. 660966 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

A. (FALIVENE FILIPPO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/12/2013

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Termine annuale - Decorrenza - Dalla data dell'ultima sottoscrizione - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Il disposto di cui all'art. 828, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il c.d. termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione - e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell'intero sistema dell'arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c. ai fini dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 19163 del 2015 Rv. 637183 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8569 del 26/03/2021 (Rv. 660952 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

E. (VILLATA RICCARDO) contro P. (PERSEGATI RUGGERINI ELOISA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 01/04/2020

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Violazione delle norme del c.p.a. sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall'Adunanza plenaria - Denuncia con ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, l'eventuale violazione delle norme del codice del processo amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio

SEZIONI UNITE

di diritto pronunciato dall'Adunanza plenaria, si risolve in un ipotetico "error in iudicando", interno alla giurisdizione speciale, e dunque è insuscettibile di costituire motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art.111, comma 8 Cost., non potendo la predetta ipotesi omologarsi a quella concretante l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, la quale può consentire il sindacato della sentenza per ragioni di giurisdizione solo quando il vizio di costituzione sia di particolare gravità, come nei casi di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26387 del 2020 Rv. 659461 - 01, N. 19174 del 2020 Rv. 658832 - 01, N. 24742 del 2016 Rv. 641773 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8561 del 26/03/2021 (Rv. 660877 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

S. (IROLLO GAETANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/09/2015

218017 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE Distrazione delle spese - Dichiarazione del difensore - Patrocinio a spese dello Stato - Rinuncia implicita - Esclusione - Fondamento.

La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 30418 del 2019 Rv. 655869 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8564 del 26/03/2021 (Rv. 660856 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

U. (PUCCI PIETRO CARLO) contro C. (DE ANGELIS PAOLO)

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI
Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Contenuto - "Qualitas

SEZIONI UNITE

soli" antecedente logico-giuridico della decisione - Impugnazione di atto amministrativo - Giurisdizione dell'A.G.A. - Configurabilità - Limiti.

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la valutazione o l'accertamento della natura ed estensione del diritto di uso civico - cioè, la "qualitas soli" - si pongono come antecedente logico-giuridico della decisione; pertanto, in caso di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al g.a. soltanto se le questioni dedotte sono dirette a censurare l'iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31109 del 2017 Rv. 646964 - 01, N. 26816 del 2009 Rv. 610743 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8566 del 26/03/2021 (Rv. 660951 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

N. (NASTRI FABRIZIO) contro M. (TALDONE LUISA)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/02/2020

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei Consigli degli ordini forensi - Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Carattere oggettivo del limite - Fondamento - Conseguenze - Consigliere già eletto per il secondo mandato - Candidabilità alle elezioni successive - Esclusione - Dimissioni anticipate - Irrilevanza.

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell'operatività del divieto contenuto nell'art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato - anche alla luce dell'interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.173 del 2019 - deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all'esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 11 quinquies com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/2019 num. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge del 2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2603 del 2021 Rv. 660350 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8565 del 26/03/2021 (Rv. 660950 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

B. (VACCARELLA ROMANO) contro P.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 13/07/2020

SEZIONI UNITE

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 109 del 2006 - Ordinanza fondata su fatti non contestati dai titolari dell'azione disciplinare - Ammissibilità - Fondamento.

La sospensione facoltativa di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, può essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, sicché non assume rilievo la circostanza che taluni dei comportamenti ascritti non fossero stati contestati dai titolari della relativa azione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1719 del 2020 Rv. 656796 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 8563 del 26/03/2021 (Rv. 660878 - 02)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE FODARONI M GIUSEPPINA) contro V.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Contenuto ed ambito di applicazione - Sindacato in sede di legittimità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica - sia per il suo tenore letterale sia per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, qualora la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che spetta alla Sezione disciplinare del CSM, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del CSM che aveva riconosciuto l'esimente in questione in favore di un P.M. che aveva preso parte ad un'udienza, tenuta davanti al GUP, nell'ambito di un procedimento penale che riguardava un avvocato con il quale aveva una relazione sentimentale, considerato che tale udienza era servita a concordare un mero rinvio, senza svolgimento di alcuna attività accusatoria/difensiva in senso tecnico).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17327 del 2017 Rv. 644922 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8563 del 26/03/2021 (Rv. 660878 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE SOSTITUTO PROCURATORE FODARONI M GIUSEPPINA) contro V.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2020

SEZIONI UNITE

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Magistrato del P.M. - Obbligo di astensione per interesse personale o familiare - Sussistenza -
Fondamento.

Il magistrato del P.M. ha l'obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare giacché l'art. 52 c.p.p., che ne prevede la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell'art. 323 c.p., ove la ricorrenza di "un interesse proprio o di un prossimo congiunto" è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza con il principio d'imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost., occorrendo, altresì, equiparare il trattamento del magistrato del P.M. - il cui statuto costituzionale partecipa dell'indipendenza del giudice - al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'art. 36 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21853 del 2012 Rv. 624267 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8502 del 25/03/2021 (Rv. 660812 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (CARULLO ANTONIO) contro M. (CLARICH MARCELLO)
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/10/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudicato amministrativo - Giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

E' inammissibile il giudizio di ottemperanza relativo a giudicato amministrativo nei confronti di uno Stato estero, dovendosi interpretare il riferimento contenuto nell'art. 112 c.p.a. alla "pubblica amministrazione" nel senso di pubblica amministrazione nazionale, atteso che i richiami al "potere pubblico" nella disciplina del codice vanno intesi come relativi all'autorità amministrativa italiana, avuto anche riguardo alle disposizioni costituzionali in materia di giustizia amministrativa nonché ai principi di diritto internazionale di sovranità e territorialità quanto al rapporto fra gli Stati. (Fattispecie relativa ad impugnazione, per superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, di pronuncia del Consiglio di Stato d'inammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di altro Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Costituzione art. 100, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16016 del 2018 Rv. 649292 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8500 del 25/03/2021 (Rv. 660811 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro R. (LUCISANO CLAUDIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/05/2013

SEZIONI UNITE

178038 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TERMINI DI DECADENZA - IN GENERE Componente di reddito ad efficacia pluriennale - Contestazione - Accertamento - Decadenza - Decorrenza - Individuazione - Criteri.

178478 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - COSTI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE In genere.

In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106

Massime precedenti Difformi: N. 9993 del 2018 Rv. 648066 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2020 Rv. 658359 - 01, N. 5833 del 2020 Rv. 657538 - 01, N. 12740 del 2020 Rv. 658066 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021 (Rv. 660876 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (LEO MAURIZIO)

Regola giurisdizione

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Cd. codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza - Applicabilità alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Rilevanza di tale codice per l'interpretazione degli istituti della l.fall. - Presupposti - Fattispecie.

Il cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro. (Nella specie, la S.C., in un giudizio concernente l'impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari avanzata nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter l.fall., ha affermato la sussistenza di tale continuità fra gli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo anteriore all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, applicabile nel caso in esame, e gli stessi artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., come successivamente modificati dall'art. 63 del citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dall'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 125 del 2020).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 182 ter, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE, Decreto Legge 07/10/2020 num. 125, Legge 27/11/2020 num. 159, Legge 11/12/2016 num. 232 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 8504 del 25/03/2021** (Rv. **660876 - 02**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M. (LEO MAURIZIO)

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. - Controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale - Giurisdizione - Tribunale fallimentare - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.

Le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti. (Nella specie, si trattava di una procedura concorsuale regolata dalla l. n. 232 del 2016).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 182 ter, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE, Decreto Legge 07/10/2020 num. 125, Legge 27/11/2020 num. 159, Legge 11/12/2016 num. 232 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22456 del 2020 Rv. 659301 - 01, N. 28895 del 2020 Rv. 660096 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25632 del 2016 Rv. 641788 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 8501 del 25/03/2021** (Rv. **660855 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro E. (RE PAOLO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 23/01/2019

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni.

L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere deliberata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16780 del 2015 Rv. 636435 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 7336 del 16/03/2021** (Rv. **660854 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**.

Relatore: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

L. (CAPANO MICHELE) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 05/08/2020

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio disciplinare e giudizio penale - Stessi fatti - Disciplina introdotta dall'art. 54 l. n. 247 del 2012 - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Sospensione facoltativa - Condizioni.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 55

Sez. U - , **Ordinanza n. 7337 del 16/03/2021** (Rv. **660793 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore:

MERCOLINO GUIDO. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Diff.)

C. (CECCHETTI MARCELLO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/09/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Violazione di legge nell'esercizio delle funzioni - Responsabilità disciplinare - Condizioni - Idoneità del comportamento a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario - Fattispecie in tema di sentenze emesse ex art. 281 sexies c.p.c. senza contestuale deposito in cancelleria.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto "quantomeno" ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del CSM nella parte in cui aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare di cui all'art.2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il magistrato incolpato, nel pronunciare 109 sentenze ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non aveva provveduto al loro deposito nell'immediatezza, bensì in data successiva a quella risultante dai verbali e anche in un lasso temporale di vari mesi, così pregiudicando la possibilità delle parti di proporre impugnazione nel termine decorrente dalla lettura in udienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20819 del 2019 Rv. 655034 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 7032 del 12/03/2021** (Rv. **660762 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

V. (CAVALLO PERIN ROBERTO) contro M.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Dirigente di istituto scolastico - Incarico di reggenza su posti vacanti - Domanda di accertamento dell'illegittimità degli incarichi e di riconoscimento di compenso aggiuntivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda del titolare di incarico dirigenziale di istituto scolastico diretta al riconoscimento di una differenza retributiva dovuta all'assegnazione di incarichi aggiuntivi di reggenza rimasti vacanti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, di fonte negoziale, non rilevando, ai fini della giurisdizione, l'invocata illegittimità dell'atto amministrativo di macroorganizzazione con il quale tali incarichi sono stati assegnati - rispetto al quale il giudice ordinario può procedere, in via incidentale, alla sua disapplicazione - atteso che la controversia non investe la verifica della generale legittimità del provvedimento amministrativo ma esclusivamente l'assegnazione degli incarichi aggiuntivi dedotti in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25210 del 2020 Rv. 659294 - 01, N. 15276 del 2017 Rv. 644580 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 7030 del 12/03/2021** (Rv. **660835 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

D. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro C.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 23/09/2020

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Art.24 del codice deontologico forense - Conflitto di interessi - Nozione - Fattispecie

Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense (già art.37 del codice deontologico forense approvato dal CNF in data 17 aprile 1996) non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, come quando, nell'ambito di una procedura esecutiva, chieda l'attribuzione di somme del proprio assistito senza sostanzialmente cessarne la difesa, potendo essere il conflitto anche solo potenziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del CNF che aveva sanzionato un avvocato, il quale, con il patrocinio di un collega di studio, era intervenuto per il recupero di un proprio credito professionale nella procedura esecutiva iniziata contro il suo assistito, la cui difesa aveva affidato ad altro collega di studio, circostanza ritenuta sintomatica di una rinuncia solo fittizia al mandato).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 53

Sez. U - , **Ordinanza n. 6001 del 04/03/2021** (Rv. **660833 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

G. (GRECO VINCENZO) contro N.

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Rapporti tra avvocato e cliente - Azione contrattuale proposta dal primo nei confronti del secondo - Foro del consumatore ex art.16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Applicabilità - Condizioni - Necessità che l'attività del professionista sia svolta nello Stato vincolato in cui il cliente ha il domicilio o che sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206 del 2005, nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di consumatore, ma ciò non comporta, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione sulle relative controversie, l'automatica applicabilità della regola contenuta nell'art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (che individua il giudice della causa promossa contro il consumatore, in quello dello Stato in cui il consumatore è domiciliato), atteso che il precedente art. 15 distingue tra contratti con consumatori che ricadono "sic e simpliciter" nell'ambito di applicazione della convenzione (vendita a rate di beni mobili o prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite) e contratti con consumatori per i quali è richiesto che il professionista svolga la sua attività nello Stato vincolato in cui è domiciliato il consumatore oppure che tale attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso, vale a dire che sia offerta alla potenziale clientela di quello Stato; pertanto, nell'ipotesi in cui non sia dedotto che l'avvocato è abilitato all'esercizio della professione nello Stato vincolato ove il cliente ha il proprio domicilio, non potendosi ritenere che egli svolga in quello Stato la sua attività o che verso di esso intenda dirigerla, residua l'applicabilità delle regole generali di cui agli artt. 2 e 5 della citata Convenzione, in base alle quali, ferma la competenza giurisdizionale del giudice dello Stato vincolato in cui la persona convenuta è domiciliata, colui che agisce nella materia contrattuale ha la facoltà di citare il convenuto anche davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 16, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11532 del 2009 Rv. 608397 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 6004 del 04/03/2021** (Rv. **660640 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE) contro N. (RAPONI FABIO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/10/2020

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria - Illecito ex art. 3, comma 1, lett.

SEZIONI UNITE

d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Rinvio all'art. 16 r.d. n. 12 del 1941 - Effetti - Delimitazione legislativa delle attività vietate - Circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari - Portata integrativa o interpretativa della disciplina di legge - Esclusione - Conseguenze.

Il perimetro dell'illecito disciplinare, consistente nello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria, è definito esclusivamente dall'art. 16, comma 1, del r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, in quanto richiamato espressamente dall'art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, non potendo l'attività di normazione secondaria espletata dal C.S.M. innovare o integrare la portata delle attività vietate, né restringerne l'ambito applicativo. Ne consegue che pur essendo previsto, nella circolare che disciplina gli incarichi extragiudiziari, il divieto di partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alla magistratura, non può ritenersi esclusa dall'illecito disciplinare configurato nell'art. 16, comma 1 del r.d. n. 12 del 1941, la condotta di partecipazione attiva alla gestione organizzativa e scientifica con esclusione della gestione economica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27493 del 2013 Rv. 628622 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 6002 del 04/03/2021 (Rv. 660834 - 02)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

G. (BERRUTI PAOLO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Valutazione di equità ai fini disciplinari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, al fine di verificare se la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25012 del 2014 Rv. 633112 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 6002 del 04/03/2021 (Rv. 660834 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

G. (BERRUTI PAOLO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/06/2020

SEZIONI UNITE

026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Sanzione disciplinare nei confronti di un avvocato - Annullamento dell'elezione di alcuni componenti del CNF intervenuto tra la data della deliberazione in camera di consiglio e la data del successivo deposito della sentenza - Nullità per difetto di costituzione del giudice - Insussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, ove tra la data della camera di consiglio in cui il CNF ha deliberato la decisione e il successivo deposito della sentenza sia stata giudizialmente annullata la nomina di uno o più componenti del collegio decidente, non si determina nullità del provvedimento per difetto di costituzione del giudice, in quanto, ai fini della regolare composizione dell'organo giudicante, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione in camera di consiglio e non il successivo momento del deposito della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 34

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22358 del 2017 Rv. 645466 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021** (Rv. **660902 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore:
FALABELLA MASSIMO. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

S. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro B. (SCOGNAMIGLIO RENATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/04/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Operazioni di investimento in valori mobiliari - Inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario - Contratti autonomi - Risoluzione - Fattispecie.

Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che, ritenendo la responsabilità dell'intermediario quale conseguenza dell'inosservanza degli obblighi informativi in favore del cliente di natura precontrattuale, aveva escluso l'esperibilità del rimedio risolutorio con riguardo ai negozi diretti alla negoziazione dei titoli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 3261 del 2018 Rv. 647233 - 01, N. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8998 del 31/03/2021** (Rv. **660961 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore:
FALABELLA MASSIMO. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

Z. (SACRA DANIELE) contro B. (LUCONI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2016

056020 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Deposito bancario - Obbligo restitutorio della banca - Richiesta del cliente - Condizione di esigibilità - Decorso del termine di prescrizione prima di tale momento - Esclusione - Fondamento.

Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo in tal modo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 2934

Massime precedenti Conformi: N. 788 del 2012 Rv. 621208 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8996 del 31/03/2021** (Rv. **660901 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (NUZZO LUIGI) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CUNEO, 10/06/2019

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Domanda di concordato preventivo-Rinuncia prima dell'ammissione - Art. 168, comma 3, l. fall. - Applicabilità- Esclusione- Ragioni.

L'art. 168, comma 3, l. fall., il quale dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell'ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della procedura fallimentare la propria disciplina nell'art. 69-bis l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168 com. 3

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8627 del 26/03/2021** (Rv. **660899 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

R. (ROMEO ANTONINO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/08/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale - Affidamento della prole ai servizi sociali - Curatore speciale del minore - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del procedimento - Applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c.

Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 5256 del 2018 Rv. 647744 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2021 Rv. 660382 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8630 del 26/03/2021** (Rv. **660900 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

I. (TODARELLO FABIO) contro C. (GIANOLIO ALBERTO ARRIGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2015

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Canone interpretativo previsto dall'art. 1363 c.c. - Ricorso all'analogia - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c. impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che in presenza di un contratto di concessione in appalto del servizio pubblico di somministrazione del gas, aveva interpretato la clausola relativa all'indennizzo spettante al concessionario, per il caso di anticipata cessazione del rapporto, nel senso che dallo stesso andavano detratti anche i contributi versati dagli utenti al concessionario, a fronte di una previsione che, invece, faceva esclusivo riferimento a quelli corrisposti dal concedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 30420 del 2017 Rv. 646548 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8085 del 23/03/2021** (Rv. **660977 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.**

C. (MAMBELLI MASSIMO) contro M. (LAMBIASE ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/12/2014

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato - Mandato con rappresentanza - Contratto di appalto stipulato dal mandatario dell'appaltante - Clausola compromissoria - Opponibilità all'appaltatore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In materia di appalto per l'esecuzione di un'opera pubblica, la clausola compromissoria contenuta nel contratto può essere invocata dall'appaltante che abbia stipulato la convenzione, sebbene titolare di un mandato con rappresentanza conferitogli da un terzo, quando il medesimo abbia agito in nome proprio, perché quando il rappresentante stipula anche in nome del rappresentato assume la veste di parte soltanto formale del contratto. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui l'appaltante, mandatario con rappresentanza di un istituto di credito, aveva stipulato il contratto contenente la clausola compromissoria senza che vi fosse stata la spendita del nome del mandante, con la conseguenza che il mandatario aveva assunto la veste di parte anche sostanziale del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705

Massime precedenti Vedi: N. 433 del 2007 Rv. 594846 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8088 del 23/03/2021** (Rv. **660898 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

A. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2017

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASUNZIONE, IN GENERE Declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario - Prosecuzione del giudizio - Modalità - Trascrizione del ricorso originario e adattamento del "petitum" - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, il giudizio prosegue ritualmente innanzi a quest'ultimo qualora il relativo atto processuale contenga la trascrizione integrale del ricorso originario, con il necessario adattamento del "petitum" alla diversa natura del processo civile, essendo la "causa petendi" riconoscibile nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto riportati nel ricorso originario attesa l'identità della "res litigiosa".

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23599 del 2020 Rv. 659454 - 01, N. 27163 del 2018 Rv. 651313 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8104 del 23/03/2021** (Rv. **660896 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SCALIA LAURA.** Relatore: **SCALIA LAURA.**

I. (GUANCIALE ANGELO) contro U. (BERNARDI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2015

100013 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE Procedimento civile - Nullità della procura - Omesso rilievo in primo grado - Sentenza - Proposizione dell'eccezione in comparsa conclusionale in appello - Inammissibilità - Fondamento.

La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d'ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l'atto d'appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4020 del 2006 Rv. 587939 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8100 del 23/03/2021** (Rv. **660895 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

R. (GRANZOTTO ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2015

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse - Lodo arbitrale - Legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Controversie successive al 1° gennaio 2001 - Esclusione - Conseguenze - Nullità del lodo.

In tema giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, nelle controversie successive alla data del 1° gennaio 2001, d'inizio dell'operatività delle agenzie fiscali ex art. 1 d.m. 28 dicembre 2000, non sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma quella delle predette agenzie fiscali, sicchè sono nulli i lodi emessi nei confronti del primo a fronte di domande proposte dalle concessionarie dei servizi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, DM Finanze 28/12/2000

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3116 del 2006 Rv. 587608 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8086 del 23/03/2021** (Rv. **660999 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.**

N. (ZANCHI ITALO) contro C. (STEFANELLI SANDRO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/11/2015

080031 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - IN GENERE Comune - Controllo tutorio ex art. 62 l. n. 62 del 1953 - Atti del sindaco - Esclusione - Fondamento.

La delibera di esproprio adottata dal sindaco non è inefficace per difetto dell'atto di controllo regionale, ai sensi dell'art. 62 della l. n. 62 del 1953, vigente "ratione temporis", perché detta norma attribuiva al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali il vaglio solo sulle deliberazioni degli organi collegiali, sicché gli atti emanati dal sindaco, in quanto organo monocratico, dovevano considerarsi esclusi dal controllo da parte dell'organo tutorio.

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1953 num. 62 art. 62 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021** (Rv. **660978 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.**

C. (MANSUTTI MAURIZIO) contro C. (COSTANTINI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2016

013021 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI Concessioni di pubblici servizi - Convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000 - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Art. 6, comma 2, l. n. 205 del 2000 - Irrilevanza - Fondamento.

In materia concessioni di pubblici servizi, non è consentito il ricorso all'arbitrato per risolvere controversie riguardanti convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, dovendo conseguentemente ritenersi nulle le relative clausole compromissorie, poiché l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile "ratione temporis", prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa la compromettibilità in arbitri, senza che assuma rilievo il sopravvenuto disposto dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000 - che ha

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia reatroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole compromissorie stipulate durante la disciplina previgente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6 com. 2

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27336 del 2008 Rv. 605678 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21585 del 2013 Rv. 627435 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7980 del 22/03/2021 (Rv. 660893 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

C. (ZAMPIERI NICOLA) contro 2. (LOLLI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/10/2014

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Arbitrato in materia di contratti pubblici - Impugnazione del lodo per violazione di regole relative al merito della controversia - Art. 241, comma 15 bis, del d.lgs. n. 163 del 2016 - Applicabilità ai collegi arbitrali già costituiti - Esclusione - Norme del codice di rito - Impugnazione per violazione di regole relative al merito - Esclusione - Ragioni.

In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, il comma 15 bis dell'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010, che consente l'impugnabilità del lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, non trova applicazione riguardo ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 53 del 2010. In tali casi, inoltre, l'impugnazione del lodo a cagione di violazioni di regole di diritto inerenti il merito deve escludersi anche in forza delle norme del codice di rito, richiamate dal comma 2 dell'art. 241 suddetto, allorché le parti, con convenzione arbitrale anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'arbitrato introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, abbiano dichiarato il lodo non impugnabile in applicazione dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., nel testo previgente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 com. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/03/2010 num. 53 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9284 del 2016 Rv. 639686 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7975 del 22/03/2021 (Rv. 660892 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

R. (CORBO NICOLA) contro C. (CALPONA BENEDETTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/05/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Area coltivata

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

da coltivatore diretto - Indennità aggiuntiva ex art. 17 della l. n. 865 del 1971 - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l'adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell'area l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della l. n. 865 del 1971, possedendo quest'ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all'attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall'art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9269 del 2014 Rv. 631134 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7987 del 22/03/2021 (Rv. 660894 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

V. (CARBONE ANGELO) contro A. (MAROTTA MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2015

127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI
Prescrizione - Eccezione sollevata da un coobbligato - Effetto estensivo nei confronti del coobbligato non eccipiente - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17420 del 2019 Rv. 654352 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7696 del 18/03/2021 (Rv. 660798 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

I. (GARGANO PASQUALE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/11/2015

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE
Procedimento civile - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario - Conseguenze - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

La regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti costituiti in giudizio tardivamente, ex art. 166 c.p.c., prima che fosse disposto il mutamento dal rito ordinario a quello sommario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/2011 num. 150 art. 4 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Massime precedenti Vedi: N. 10569 del 2017 Rv. 644086 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7688 del 18/03/2021 (Rv. 660891 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

C. (SCARCELLO PATRIZIA) contro P. (LUDINI ELIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/10/2016

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Terreno coltivato da affittuario - Indennità aggiuntiva - Spettanza - Stipula dell'atto di cessione volontaria - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta ex art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001 un'indennità aggiuntiva, autonoma rispetto a quella di espropriazione, sul presupposto che sia stato firmato un atto di cessione volontaria produttivo dell'effetto di determinare l'abbandono del terreno coltivato in esecuzione di una delle tipologie contrattuali indicate dalla menzionata norma. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di un atto di cessione volontaria stipulato tra le parti, aveva retrodatato la spettanza dell'indennità aggiuntiva alla data della delibera della giunta comunale che aveva deciso di sottoscrivere l'accordo di cessione).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11464 del 2016 Rv. 639788 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7687 del 18/03/2021 (Rv. 660797 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Z. (PASQUINI STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014

113202 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Decorrenza degli interessi corrispettivi - Costituzione in mora - Esclusione - Decorrenza dalla domanda - Fattispecie.

141031 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE In genere.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario, aveva fatto decorrere gli interessi, non già dall'atto di acquisizione del fondo - che rende liquido ed esigibile il debito della P.A. - ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Massime precedenti Conformi: N. 6627 del 1997 Rv. 506138 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21340 del 2013 Rv. 627738 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7369 del 16/03/2021 (Rv. 660796 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

S. (SALA GIOVANNI) contro C. (SARTORI MAURIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/03/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Maggiorazione dell'indennità di esproprio del dieci per cento - Azione giudiziale - Termine perentorio - Art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità - Fondamento.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'azione volta ad ottenere la maggiorazione del dieci per cento dell'indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere promossa nel termine perentorio di trenta giorni, previsto per la domanda di determinazione giudiziale dell'indennità dall'art. 54, comma 2, d.P.R. citato - nel testo previgente al d.lgs. n. 150 del 2011 -, poiché tale maggiorazione costituisce una componente della ridetta indennità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 2 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 36 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12058 del 2017 Rv. 644204 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7143 del 15/03/2021 (Rv. 660890 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (MANDARANO ANTONELLO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/05/2015

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Ordinanza non definitiva che pronuncia sulla legittimazione passiva di uno dei convenuti - Decisione sul rapporto processuale - Conseguenze - Fattispecie.

L'ordinanza non definitiva che abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva di uno dei convenuti ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, sicchè contro di essa sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza con la quale la Corte di appello, in un giudizio di opposizione alla stima, aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del concessionario che, non avendo concretamente assunto la veste di autorità espropriante o di promotore dell'espropriazione, era estraneo al novero dei legittimi contraddittori indicati dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7625 del 2013 Rv. 625637 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021** (Rv. **660998 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

R. (GIORDANO VINCENZO) contro C. (D'AVOLIO MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/02/2015

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Proposizione in appello - Termine finale - Udienza di precisazione delle conclusioni - Condizioni.

La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2292 del 2018 Rv. 647305 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17227 del 2012 Rv. 624021 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23972 del 2020 Rv. 659603 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7105 del 12/03/2021** (Rv. **660795 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

E. (PASTORE MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 30/10/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Censura in sede di legittimità - Onere di allegazione del ricorrente - Distinzioni - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l'indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell'ente proponente, il ricorrente che voglia censurarne l'inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01, N. 22769 del 2020 Rv. 659276 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6910 del 11/03/2021 (Rv. 660960 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

S. (ROMANO STEFANO) contro U. (NICOLOSI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di un atto a mezzo del servizio postale - Mancata indicazione delle generalità del consegnatario diverso dal destinatario - Sottoscrizione illeggibile - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato presso l'indirizzo del destinatario, diverso da quello di residenza anagrafica, a persona che, dichiaratasi dipendente, abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, la sola illeggibilità della firma del consegnatario non comporta la nullità della notifica non essendo l'indicazione delle sue generalità prevista da alcuna norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 946 del 2020 Rv. 656665 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9962 del 2010 Rv. 612625 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6736 del 10/03/2021 (Rv. 660735 - 02)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

G. (LANZILAO MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 004557/2021 66045501

Massime precedenti Conformi: N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6708 del 10/03/2021** (Rv. **660794 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.**

P. (CAVALCANTI STEFANO) contro E. (BARILLA SALVATORE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 21/01/2015

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Credito del lavoratore - Cessione del quinto del credito ad una società finanziaria - Ammissione della cessionaria al passivo del fallimento del datore di lavoro - Pagamento parziale eseguito dalla terza assicuratrice - Rilevanza - Art. 61 l. fall. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di ammissione al passivo, se il lavoratore abbia operato la cessione del quinto stipendiale ad una società finanziaria, nella determinazione della misura dell'ammissione di quest'ultima al passivo del fallimento del datore di lavoro del lavoratore medesimo, deve tenersi conto dell'eventuale pagamento parziale operato nei suoi confronti dall'impresa terza assicuratrice del credito ceduto, poiché, non essendovi coincidenza tra il debito da restituzione del lavoratore ed il debito della società fallita non può applicarsi l'art. 61 l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge Falliment. art. 61, Legge Falliment. art. 62

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6738 del 10/03/2021** (Rv. **660736 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **RUSSO RITA.** Relatore: **RUSSO RITA.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

I. (INGHILLERI ENRICA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Inverosimiglianza del racconto - Giudizio di inattendibilità - Esclusione - Previa acquisizione di Coi pertinenti e specifiche - Necessità - Differenza con il caso di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili - Fattispecie.

Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio.(Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto inattendibile il pur dettagliato racconto del richiedente, ritenendolo non già intrinsecamente incoerente, ma non verosimile, senza avere prima acquisito informazioni sul paese di provenienza e sullo specifico profilo di rischio da lui lamentato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 24575 del 2020 Rv. 659573 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 01, N. 10908 del 2020 Rv. 658050 - 01, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021 (Rv. 660737 - 01)

Presidente: MELONI MARINA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

C. (MESSINA NUNZIA LUCIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda per manifesta infondatezza - Automatica riconducibilità alla procedura accelerata - Esclusione - Previa decisione della procedura da adottare da parte del Presidente della C.T. - Necessità - Conseguenze in tema di dimidiazione dei termini per impugnare ex art. 28 bis, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, applicabile "ratione temporis"-Fondamento.

La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. lgs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 lett. BIS, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 3, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Difformi: N. 7880 del 2020 Rv. 657680 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18860 del 2019 Rv. 654665 - 01, N. 23021 del 2020 Rv. 659424 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6736 del 10/03/2021 (Rv. 660735 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

G. (LANZILAO MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Indicazione delle fonti informative comprovanti i fatti allegati - Necessità - Esclusione.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di protezione internazionale, l'onere di allegazione che incombe sul richiedente non implica che egli sia tenuto a ricercare e citare le fonti informative sul suo paese di origine, essendo sufficiente l'indicazione del luogo di provenienza nonché delle vicende e delle criticità che attingono alla sua sfera personale, onere che richiede un grado minore di specificità solo ove si paventi il rischio di cui all'art. 14, lett. c) del d. lgs.n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021 (Rv. 660829 - 02)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

D. (CADEDDU GIANFRANCO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/02/2015

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015823/2020 65850101

Massime precedenti Conformi: N. 15823 del 2020 Rv. 658501 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021 (Rv. 660897 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

C. (NERI LIVIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale - Proposto in via telematica - Attestazione consegna - Tempestività - Rifiuto iscrizione da parte della cancelleria - Rinnovo iscrizione - Sufficienza - Ragioni.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, il deposito telematico del ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale, ancorché avvenuto presso un ufficio di cancelleria non competente per l'iscrizione (nel caso di specie, mediante invio al registro di volontaria giurisdizione anziché registro contenzioso civile), si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando, invece, che a seguito del rifiuto la parte abbia indirizzato un secondo deposito al registro corretto; ciò in quanto il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2019 Rv. 654644 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021** (Rv. **660829 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

D. (CADEDDU GIANFRANCO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/02/2015

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - Risarcimento del danno da fatto illecito - Debito di valore - Valutazione e liquidazione - Determinazione della svalutazione monetaria anche d'ufficio nel giudizio d'appello e di rinvio - Domanda nuova - Esclusione - Limiti.

152024 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA In genere.

Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omissis di impugnare questo capo della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4637 del 1987 Rv. 453306 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6747 del 10/03/2021** (Rv. **660889 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

D. (GRASSO GIOVANNI MARTINO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Limiti - Matrimonio fittizio o di convenienza - Prova - Linee guida e manuale della Commissione europea - Rilevanza - Fattispecie.

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore del consorte italiano).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5378 del 2020 Rv. 656882 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6247 del 05/03/2021 (Rv. 660888 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

D. (COLOMBO PAOLA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2019

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento - Posizione processuale di ciascun genitore - Diversità - Nomina del difensore d'ufficio - Designazione di un unico avvocato per entrambi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore, i genitori sono parti necessarie obbligatoriamente assistite da un difensore, ma la posizione processuale di ciascuno di essi è, in sé stessa, potenzialmente diversa da quella dell'altro, in ragione del diverso ruolo parentale rivestito e delle dinamiche relazionali tra loro esistenti, sicché il giudice, chiamato a designare il difensore d'ufficio in mancanza della nomina di quello di fiducia, non può scegliere un unico avvocato per entrambi, ma ne deve indicare uno per ciascuno, determinandosi altrimenti una situazione di conflitto di interessi virtuale (valutabile cioè in astratto e "ex ante"), che è causa della nullità di tutte le attività processuali svolte in contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 7363 del 2018 Rv. 648113 - 01, N. 1472 del 2021 Rv. 660430 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6228 del 05/03/2021 (Rv. 660887 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

P. (NAPPI NOEMI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Induzione di una donna a contrarre un matrimonio forzato - Mancanza di una vera e propria imposizione - Riconoscimento della protezione sussidiaria - Esclusione - Sottoposizione a pressioni implicantanti forti disagi e sofferenze -Riconoscimento della protezione umanitaria - Sussistenza.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In materia di protezione internazionale, se il giudice del merito accerti che l'istante si è trovata di fronte a pressioni per indurla al matrimonio che, seppur reiterate e di taglio «insinuativo», non hanno raggiunto il livello della vera e propria imposizione, sì da esporla a trattamenti in sé stessi lesivi della dignità personale, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; tuttavia, qualora le pressioni ed induzioni in fatto subite abbiano comportato forti disagi e sofferenze nella persona della ricorrente, ed abbiano così inciso sulla sua facoltà di autodeterminazione e di positiva esplicazione della libertà personale, ponendola in una situazione di peculiare vulnerabilità, ricorrono i "sei motivi di carattere umanitario" di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6573 del 2020 Rv. 657087 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6247 del 05/03/2021 (Rv. 660888 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.**

D. (COLOMBO PAOLA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2019

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento per la dichiarazione di adottabilità - Genitori - Parti necessarie - Nullità della costituzione in primo grado - Accertamento in sede di gravame - Conseguenze - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

In tema di dichiarazione di adottabilità del minore, poiché ciascun genitore è parte necessaria del relativo procedimento, la nullità della relativa costituzione comporta la nullità del giudizio nel quale il vizio si è verificato; tuttavia, se tale vizio riguarda il giudizio di primo grado, il giudice del gravame, una volta accertata la nullità, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve invece provvedere alla rinnovazione degli atti nulli, essendo le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. tassative e quindi non estensibili per via analogica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 12020 del 2019 Rv. 653910 - 01, N. 1472 del 2021 Rv. 660430 - 01, N. 32 del 2021 Rv. 660002 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5994 del 04/03/2021 (Rv. 660959 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

F. (TROVATO CONCETTA) contro A. (BASSO ITALO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Adesione al condono ex art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002- Sostituto d'imposta - Versamento

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

parziale delle quote - Diritto del sostituto alla corresponsione delle somme non versate - Fondamento.

Nel caso di adesione al condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, poiché secondo il meccanismo della sostituzione di imposta l'obbligazione di pagamento grava sul sostituto in relazione ad un obbligo del sostituto (dipendente), con il cui denaro il tributo è soddisfatto, qualora il sostituto pur avendo operato per intero le trattenute, le abbia poi versate solo parzialmente, aderendo alla normativa condonistica, al sostituto spetta la restituzione delle somme trattenute e non versate.

Riferimenti normativi: DPR 29/11/1973 num. 600 art. 64, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18905 del 2016 Rv. 641481 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 (Rv. 660761 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

T. (MINGIONE MARCO) contro P. (ALGANI ALDO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2014

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Fondamento.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicitare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5759 del 2016 Rv. 639273 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33444 del 2018 Rv. 652035 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 (Rv. 660761 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

T. (MINGIONE MARCO) contro P. (ALGANI ALDO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2014

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 034476/2019 65649203

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 34476 del 2019 Rv. 656492 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5985 del 04/03/2021** (Rv. **660760 - 02**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.**

P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

F. (TESTA PAOLO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/02/2016

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Procedimento ex art. 147 l.fall.- Difetto di assistenza tecnica- Art. 182, comma 2, c.p.c.- Applicabilità- Esclusione.

In tema di fallimento in estensione, la nullità dell'istanza ex art. 147, comma 4, l.fall., in quanto proposta personalmente dal curatore, non è suscettibile della sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., la quale presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, non trovando quindi applicazione nell'ipotesi di originaria inesistenza della procura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24257 del 2018 Rv. 650812 - 01, N. 10885 del 2018 Rv. 648173 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5985 del 04/03/2021** (Rv. **660760 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.**

P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

F. (TESTA PAOLO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/02/2016

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Fallimento in estensione - Assunzione della difesa o della cd. "assistenza tecnica" da parte del curatore - Necessità- Sussistenza- Fondamento.

Il procedimento volto alla dichiarazione del fallimento in estensione richiede l'assistenza tecnica per il curatore che propone l'istanza ex art. 147, comma 4, l. fall., trattandosi di giudizio camerale a carattere contenzioso cui risulta applicabile l'art. 82, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5803 del 03/03/2021** (Rv. **660576 - 02**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore:

CARADONNA LUNELLA. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

C. (MURGIA COSTANTINO) contro C. (MEREU MARCELLO PATRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/02/2015

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 007454/2020 65741704

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 04

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5803 del 03/03/2021** (Rv. **660576 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (MURGIA COSTANTINO) contro C. (MEREU MARCELLO PATRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/02/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Edificabilità dell'area - Regime urbanistico di riferimento - Varianti apportate al P.R.G. in funzione del vincolo espropriativo - Rilevanza - Esclusione - Varianti comportanti vincoli di destinazione - Natura conformativa - Rilevanza - Configurabilità - Fattispecie.

L'accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio va effettuato senza tenere conto delle varianti apportate allo strumento urbanistico generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato all'esproprio e pertanto non può, ad esse, essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria dell'area. Deve, invece, ai predetti fini, attribuirsi rilevanza alle varianti successive all'apposizione del vincolo espropriativo, e presenti al verificarsi della vicenda ablativa, le quali abbiano carattere conformativo, imponendo un vincolo di destinazione riguardante una generalità di beni e di soggetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 3 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6635 del 2002 Rv. 554249 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5666 del 02/03/2021** (Rv. **660575 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.

Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Parz. Diff.)

C. (SANTOSUOSSO GIOVANNI) contro F. (RICOLFI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/07/2016

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Privativa - Contraffazione - Danni - Liquidazione - Art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005-Nel testo del 2006 - Criterio della "giusta royalty" - Valore - Limite inferiore alla liquidazione equitativa - Criteri indicati dal ricorrente - Possibilità - Fattispecie.

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.(Principio affermato con riferimento alla liquidazione del danno da lucro cessante invocato, per la contraffazione subitanea, dal titolare di una privativa industriale avente ad oggetto la fabbricazione e commercializzazione di uno specifico dispositivo avvolgitubo sulla sommità dei camion).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125, Decreto Legisl. 16/03/2006 num. 140 art. 17

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5675 del 02/03/2021 (Rv. 660734 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO.

Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 07/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c. del d. lgs. n. 251 del 2007 - Conflitto armato - Nozione.

In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purchè il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13940 del 2020 Rv. 658384 - 02, N. 29621 del 2020 Rv. 660152 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 5665 del 02/03/2021** (Rv. **660732 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**

(Conf.)

C. (RUGGIERO VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/07/2015

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Enti locali- Forniture e servizi senza l'osservanza del procedimento contabile- Conseguenze- Contraente privato fornitore- Azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente - Esclusione - Azione di indebito arricchimento in via surrogatoria "utendo iuribus" dell'amministratore debitore - Esperibilità - Oneri probatori.

In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191

Massime precedenti Vedi: N. 15296 del 2007 Rv. 600334 - 01, N. 15145 del 2018 Rv. 649467 - 01, N. 30109 del 2018 Rv. 651591 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021** (Rv. **660759 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.**

Relatore: **CAMPESE EDUARDO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

D. (DE SANTIS FRANCESCO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 28/01/2015

081344 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - DELL'ATTIVO - IN GENERE Delega rilasciata dal curatore in favore di avvocato per lo svolgimento di attività stragiudiziale nell'interesse del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità- Esclusione.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 4 l. fall. letto in combinato disposto con il n. 6 della medesima norma, l'attività stragiudiziale svolta da un avvocato nell'interesse del fallimento su delega del curatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato che è invece richiesta nel caso in cui l'attività comporti la costituzione in giudizio della procedura concorsuale.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 32, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021 (Rv. 660759 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

D. (DE SANTIS FRANCESCO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 28/01/2015

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione dei compensi – Controversie di valore superiore ad euro 40.000.000 – Modalità – Parametri - Fattispecie relativa a maggiorazione del 50%.

Ai fini della liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale dell'avvocato nelle controversie che superano per valore il più elevato scaglione previsto dall'art. 11, comma 9, del d.m. n. 140 del 2012, il giudice deve motivatamente determinare un importo ricompreso tra i parametri minimo, medio e massimo del precedente scaglione, successivamente incrementandolo in funzione dell'effettivo valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della difficoltà delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata dal professionista, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'iter procedimentale e motivazionale seguito dal Tribunale che nel quantificare il compenso all'avvocato per l'attività giudiziale svolta nell'interesse del fallimento ha preso le mosse dallo scaglione delle controversie fino ad Euro 1.500.000,00 e dai valori massimi ivi previsti ritenendo poi congrua una maggiorazione di circa il 50%).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11 com. 9, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5674 del 02/03/2021 (Rv. 660733 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO.

Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

A. (AULETTA ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015

026024 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI Liquidazione giudiziale del compenso - D.m. n. 140 del 2012 - Controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00 - Criteri - Esplicitazione - Modalità.

La liquidazione giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in base ai parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012, per l'attività professionale svolta in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.m. cit., espliciti le concrete modalità di determinazione dell'importo originario - compreso tra i valori minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente - e specifichi il criterio in concreto adottato per effettuare il successivo incremento, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della causa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4), Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Vedi: N. 12537 del 2019 Rv. 653760 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 5664 del 02/03/2021 (Rv. 660731 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**
(Conf.)

F. (SACCHI LODISPOTO GIUSEPPE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/08/2015

114070 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - TRATTATIVA PRIVATA Appalto di servizi - Cessione dei crediti - Da parte di società privata - Organismo di diritto pubblico - Validità - Procedimento di evidenza pubblica - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della validità della cessione del credito da parte di una società privata, qualificabile come organismo di diritto pubblico, del corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto di servizi, non è richiesto da norme imperative, e dunque a pena di nullità, che la scelta del cessionario avvenga mediante il procedimento di evidenza pubblica, non rientrando la predetta cessione né tra i servizi bancari e finanziari, di cui all'Allegato II A), richiamato dagli artt. 20, comma 2, e 3, comma 10, del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile "ratione temporis"), né tra i servizi esclusi, cui si applicano i principi proconcorrenziali derivanti dai trattati europei, ai sensi dell'art. 27 del medesimo codice. Inoltre la cessione del credito rientra tra i contratti attivi, ai quali i suddetti principi sono stati estesi da normativa entrata in vigore solo successivamente (art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 56 del 2017) ed applicabile alle sole amministrazioni statali, a norma dell'art. 3 r.d. n. 2440 del 1923.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 20 com. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 10, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 27, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 4, Decreto Legisl. 19/04/2017 num. 56 art. 5 com. 1, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11446 del 2017 Rv. 644074 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021 (Rv. 660730 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE. P.M. CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (SAETTA CONCETTA) contro A. (PATTI SALVATORE LUCIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2015

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Pretesa di una struttura sanitaria provvisoriamente accreditata - Prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale - Superamento della capacità operativa massima - Fatto impeditivo della remunerazione - Onere della prova - A carico del debitore.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3403 del 2018 Rv. 647598 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5523 del 01/03/2021 (Rv. 660729 - 01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.**

S. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/03/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Paese di origine del richiedente - Individuazione in relazione al momento della presentazione della domanda - Necessità - Attività istruttoria relativa al suo accertamento - Priorità rispetto all'accertamento dei presupposti della protezione - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, l'espressione "paese di origine" del richiedente, di cui all'art. 14, lett. b) d. lgs. n. 251 del 2007 deve intendersi riferita al paese della sua cittadinanza al momento della presentazione della domanda di protezione ed il giudice del merito, nel caso in cui non vi sia certezza su tale dato, deve compiere l'indagine ad esso relativa, quale passaggio logico necessario, prima di procedere all'istruttoria relativa alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare il ricorso senza prendere posizione in ordine a quello che riteneva essere il paese di origine della richiedente, aveva indicato in motivazione quale paese di provenienza, alternativamente, la Sierra Leone, la Nigeria ed il Marocco).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25311 del 2020 Rv. 659576 - 01, N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5524 del 01/03/2021 (Rv. 660558 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

B. (CORACE GIACINTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Valutazione oggettiva delle condizioni del paese di origine - Differenza rispetto alla

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

valutazione effettuata ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria prevista, dall'art. 19, comma 1 e 1.1 del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione relativa alle condizioni oggettive del paese di origine non coincide con l'esame finalizzato all'accertamento della sussistenza di una delle forme di protezione sussidiaria previste dalla legge (quella prevista nell'art. 14, lettera c, d.lgs n. 251 del 2007) essendo le due tipologie di tutela dei diritti fondamentali caratterizzate da requisiti oggettivi e soggettivi diversi ed essendo solo la protezione umanitaria, in funzione della sua natura aperta, fondata su un accertamento comparativo focalizzato sul livello di protezione, o privazione, di diritti umani inalienabili eziologicamente correlabili con la condizione di effettiva integrazione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito, che si era limitato a scrutinare la situazione del paese di origine del richiedente, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza valutare e confrontare il contesto di vita nel paese di origine e in Italia ed il percorso di integrazione conseguito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8990 del 31/03/2021 (Rv. 660924 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (VITALE GIANLUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Allegazione della condizione di vulnerabilità legata a patologia da grave stress traumatico derivante da sevizie subite nel paese di transito - Valutazione specifica - Necessità - Incidenza sulla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto nel paese di accoglienza.

In tema di protezione umanitaria, ove il richiedente deduca, a sostegno della sua condizione di vulnerabilità, di essere affetto da disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite nel paese di transito, il giudice, ove la peculiare condizione allegata sia accertata, deve specificamente valutarne l'incidenza, ben potendo, la valutazione comparativa tra la condizione soggettiva ed oggettiva in cui lo straniero si troverebbe nel paese di provenienza ed il livello di integrazione raggiunto in Italia, porsi giuridicamente in termini attenuati, quando non recessivi, di fronte ad un evento in grado di incidere, di per sé solo, per il forte grado di traumaticità, sulla condizione di vulnerabilità della persona.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 8980 del 31/03/2021** (Rv. **660923 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

P. (CORONATI RODOLFO) contro I. (CANALE GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/02/2019

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall.- Giudizio di rinvio - Rito camerale - Applicabilità - Fondamento.

Il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. deve essere tempestivamente riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso e non con citazione, rimanendo assoggettato alle regole del rito camerale disciplinanti l'originario procedimento di cui esso rappresenta una fase ulteriore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 29125 del 2019 Rv. 655756 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 8982 del 31/03/2021** (Rv. **660974 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

I. (ALESSI ANTONIO CRISTOFERO) contro F. (SARTORI FONTANA A. TERESA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/04/2019

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE - Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità.

La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161 l.fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 5677 del 2017 Rv. 644656 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7117 del 2020 Rv. 657492 - 02

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 8982 del 31/03/2021** (Rv. **660974 - 02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

I. (ALESSI ANTONIO CRISTOFERO) contro F. (SARTORI FONTANA A. TERESA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 10/04/2019

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. - Esito negativo del concordato - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Esito fase di impugnazione - Necessità - Esclusione.

In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 179, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27301 del 2018 Rv. 651445 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635322 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8602 del 26/03/2021 (Rv. 660954 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 23/02/2019

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Crediti tributari nei confronti del debitore - Opponibilità alla massa - Atto amministrativo di accertamento - Rilevanza - Esclusione - Realizzazione dei presupposti previsti dalla legge - Sufficienza.

In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l'iscrizione al ruolo siano successivi all'apertura del fallimento, perché detti crediti nascono "ex lege" con l'avveramento dei relativi presupposti e non per l'effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né tantomeno attraverso l'iscrizione a ruolo. (Conf. Sez. U, Sentenza n. 4779 del 28/05/1987, Rv. 453433 - 01)

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 13275 del 2020 Rv. 658378 - 02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4779 del 1987 Rv. 453433 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 6806 del 11/03/2021** (Rv. **661055 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

P. (COLUCCI GIUSEPPE) contro C. (CAMPIONE BRUNO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 05/06/2019

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Concordato preventivo - Determinazione del compenso del commissario giudiziale - Liquidazione cumulativa insieme con il liquidatore giudiziale - Esclusione - Specifica enunciazione dei criteri di quantificazione - Necessità.

In tema di concordato preventivo, non è ammissibile per violazione degli artt. 39 e 165, comma 2, l. fall. la liquidazione cumulativa, ed in termini coincidenti, dell'attività svolta dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale poiché i due organi non solo svolgono attività di differente natura e consistenza nell'ambito della procedura per un lasso di tempo non coincidente, ma ricevono anche compensi determinati secondo criteri diversi; inoltre ai fini della liquidazione, non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l'iter logico-intellettuale seguito dal tribunale per arrivare alla liquidazione, tramite l'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39, Legge Falliment. art. 165, Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 185, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 26894 del 2020 Rv. 659991 - 01, N. 7973 del 2016 Rv. 639464 - 01, N. 4713 del 2021 Rv. 660516 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 6804 del 11/03/2021** (Rv. **660746 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

D. (LUCCHETTI MARCO) contro F. (GIRALDI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2019

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - Notifica nelle forme previste dall'art. 140 c. p. c. - Procedimento - Ricorso - Condizioni - Fondamento.

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2919 del 2007 Rv. 596837 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021 (Rv. 660922 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

contro

Regola competenza

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa - Azione di nullità della fideiussione quale conseguenza di intesa anticoncorrenziale - Competenza - Sussistenza - Fondamento.

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/06/2003 num. 168 art. 3, Legge 27/06/2003 num. 168 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 3, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29810 del 2017 Rv. 646199 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2207 del 2005 Rv. 579019 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021 (Rv. 660745 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

L. (BIANCARDI GEREMIA) contro U. (DE SIMONE MARIA ROSARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - Impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese processuali - Contestazione della pronuncia di distrazione - Legittimazione del difensore distrattario - Contestazione dell'ammontare della liquidazione - Legittimazione della parte sostanziale - Fondamento.

In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13516 del 2017 Rv. 644633 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 5887 del 04/03/2021** (Rv. **660743 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.
B. (BALESTRAZZI FRANCESCO) contro C. (DERAMO ANTONIO LEONARDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/08/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Clausole nulle - Azione di ripetizione del correntista - Onere della prova - Solo per una parte del rapporto - Ammissibilità.

In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29190 del 2020 Rv. 660146 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 6027 del 04/03/2021** (Rv. **660852 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

P. (FANTIN FABIO) contro V. (DAL BEN MARCO ANTONIO)
Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 18/06/2019

159340 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RETRIBUZIONE Doveri di controllo dei sindaci - Carattere continuativo - Valutazione dell'adempimento per periodi distinti e separati - Possibilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di società di capitali, l'adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l'intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell'art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l'art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la retribuzione al sindaco per la sola annualità in cui erano state riscontrate gravi inadempienze, in assenza di specifiche contestazioni riguardanti gli altri anni di svolgimento dell'incarico).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1458 com. 1, Cod. Civ. art. 2402, Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3496 del 1972 Rv. 361413 - 01, N. 1579 del 1975 Rv. 375171 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 5934 del 04/03/2021** (Rv. **660921 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

D. (GRAZIAN IVANOE DANILO) contro C. (ORLANDO GUIDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/04/2019

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Studio professionale associato - Scioglimento del rapporto limitatamente ad un componente - Liquidazione della sua quota - Patti degli associati.

Qualora l'associazione tra professionisti preveda la corresponsione di una somma, denominata "indennità di buonuscita", per ogni caso di scioglimento del rapporto limitatamente all'associato, tale somma deve essere comunque corrisposta, in conseguenza dell'accertata cessazione del vincolo associativo, anche se il recesso dell'associato sia ritenuto inefficace dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2285

Massime precedenti Vedi: N. 3188 del 2008 Rv. 601807 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6029 del 04/03/2021 (Rv. 660744 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

F. (VALENTINETTI MARINA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019

081310 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DEI SOCI Fallimento per estensione - Socio occulto - Termine annuale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l.fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 4, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5520 del 2017 Rv. 644654 - 05

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6029 del 04/03/2021 (Rv. 660744 - 02)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

F. (VALENTINETTI MARINA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) Mancata designazione del giudice dell'istruttoria prefallimentare - Vizio di costituzione del giudice - Invalidità degli atti compiuti - Esclusione - Fondamento.

La mancanza del provvedimento di delega al giudice che ha sottoscritto il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ed ha proceduto all'istruttoria prefallimentare, non si traduce in un vizio di costituzione del giudice e non comporta l'invalidità degli atti compiuti, ma assume rilievo esclusivamente sul piano dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e della regolare distribuzione del lavoro tra i magistrati addetti al medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 6

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 19927 del 2017 Rv. 645513 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6068 del 04/03/2021 (Rv. 660782 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro G.

Regola competenza

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società - Clausola compromissoria statutaria - Confisca delle partecipazioni societarie ex art. 416 bis, comma 7, c.p. - Acquisto della qualità di socio da parte dello Stato - Opponibilità della clausola compromissoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non è opponibile allo Stato, divenuto socio a seguito della confisca delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, c.p., poiché la deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale può operare solo a seguito di una scelta volontaria, mentre, in caso di confisca, l'ingresso in società dello Stato si verifica "ex lege" per effetto di un acquisto a titolo originario, che piega lo scopo sociale alla finalità di conservazione del patrimonio aziendale per il tempo necessario alla definitiva destinazione dei beni confiscati. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha escluso l'operatività della clausola compromissoria statutaria in riferimento all'azione di responsabilità promossa ex art. 2476 c.c. dallo Stato, quale socio unico di una s.r.l. a cui erano state confiscate tutte le partecipazioni societarie).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Costituzione art. 102, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis com. 7, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 44, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12586 del 2017 Rv. 644278 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6030 del 04/03/2021 (Rv. 660781 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

S. (DI TRAPANI FRANCESCO PAOLO) contro C. (PUCCIO PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/07/2019

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Supersocietà di fatto - Insolvenza distinta da quella dei soci - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 10507 del 2016 Rv. 639798 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8765 del 30/03/2021** (Rv. **660840 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

C. (MORSILLO ANDREA) contro L. (GEMMA GLORIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/04/2016

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di compravendita immobiliare - Termine per la stipulazione del contratto definitivo - Modifica o rinuncia - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento.

058193 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE In genere.

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né incidendo su alcuno degli elementi essenziali del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Conformi: N. 5197 del 2008 Rv. 601826 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8766 del 30/03/2021** (Rv. **660920 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore:

VARRONE LUCA. P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

U. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro C. (DIDONNA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2016

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Titolarità del diritto e titolarità del rapporto contrattuale - Distinzione - Fondamento - Conseguenze in tema di obblighi e diritti gravanti sulle parti - Fattispecie.

Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 13661 del 1992 Rv. 480108 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8772 del 30/03/2021 (Rv. 660859 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

T. (IACONE ALFREDO) contro A. (ROMANO FERNANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/06/2015

136020 PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE
Realizzazione o ristrutturazione di una strada per esigenze di traffico - Deflusso delle acque -
Danni derivanti al proprietario del fondo a valle - Risarcibilità ex art. 2043 c.c - Sussistenza -
Applicabilità della disciplina ex art. 913 c.c. - Esclusione - Fondamento.

La costruzione o la ristrutturazione di una strada che realizzi un'esigenza di traffico, donde derivi un'alterazione del deflusso delle acque ed un danno alle colture di un fondo, legittima il proprietario di esso alla generale azione risarcitoria, ex art. 2043 c.c. - eventualmente inclusiva dell'esborso per l'esecuzione di opere necessarie ad evitarne la reiterazione - in base al generale principio del "neminem laedere", trattandosi di opere destinate ad assolvere esigenze generali; in tale ipotesi, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 913 c.c. che, viceversa, presuppone l'esistenza di una relazione di "vicinitas" tra i fondi, l'esecuzione di opere di sistemazione agraria o comunque di modifica dello stato dei luoghi in grado di incidere sul naturale scolo delle acque e la diretta derivazione, da dette opere, di un danno per uno dei due fondi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2566 del 2007 Rv. 594400 - 01, N. 5980 del 1998 Rv. 516497 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8299 del 24/03/2021 (Rv. 660804 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

P. (SERRATORE GIANFRANCO) contro F. (MANFREDONIA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Proposizione o proponibilità dell'opposizione tardiva - Incidenza sull'efficacia di giudicato del decreto non opposto - Esclusione - Fondamento.

L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 656, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19429 del 2005 Rv. 585704 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8282 del 24/03/2021 (Rv. 661044 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro R.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Inosservanza delle garanzie di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 - Conseguenze - Mancata allegazione o dimostrazione da parte dell'interessato dell'inosservanza - Irrilevanza.

In tema di protezione internazionale, le garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 sono direttamente applicabili nel diritto interno e hanno carattere tassativo; ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, essendo, peraltro, irrilevante la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico pregiudizio al suo diritto di azione e difesa in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva verificato l'espletamento del colloquio personale, secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento citato, ma non anche l'avvenuta consegna al richiedente asilo dell'opuscolo informativo che ogni Stato membro ha l'onere di predisporre, secondo l'art. 4 del medesimo Regolamento).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Decreto Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7872 del 19/03/2021 (Rv. 660827 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

S. (DE GIORGI ANTONIO) contro S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/05/2016

047001 COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia - Affermazione da parte di uno dei coniugi del diritto di comproprietà di un bene immobile intestato all'altro - Onere della prova.

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 230, Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1688 del 1987 Rv. 451069 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 631 del 2004 Rv. 569469 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7842 del 19/03/2021 (Rv. 660803 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

B. (LAMBERTI EMANUELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Pericolosità sociale del richiedente ed esistenza di legami familiari presupposti alla richiesta - Valutazione - Necessità - Criteri - Contesto di abbandono familiare - Elementi probatori.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità ; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2018 Rv. 649646 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7871 del 19/03/2021 (Rv. 661042 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

P. (PAGANO SALVATORE) contro B. (COPPOLA ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/05/2017

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Rivendicazione e petizione di eredità - Differenze - Onere della prova - Mutamento dell'azione di petizione ereditaria in rivendica - Inammissibilità - Fondamento.

168088 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1074 del 2009 Rv. 606269 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22915 del 2013 Rv. 627888 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7870 del 19/03/2021** (Rv. **660839 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore:

GIUSTI ALBERTO. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

S. (MANCO ANTONIO) contro C. (RUSSO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/08/2015

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Copertura da parte di un condomino di posti auto su area di sua proprietà esclusiva mediante tettoia appoggiata al muro condominiale - Violazione dell'articolo 1102 c.c. - Insussistenza - Condizioni.

In tema di condominio di edifici, la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, a copertura di alcuni posti auto siti all'interno della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune (art. 1102 c.c.), se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 7143 del 2008 Rv. 602660 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021** (Rv. **661043 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

F. (FIORENTINO SERGIO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 27/10/2015

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Revoca dell'amministratore prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina - Diritto al risarcimento dei danni - Sussistenza - Limiti.

L'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, anche al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 11, Cod. Civ. art. 1725 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20957 del 2004 Rv. 577887 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7715 del 18/03/2021** (Rv. **660789 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

E. (ROMITI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Processi soggetti al cd. vecchio rito - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione di coerenza e plausibilità da parte della Commissione territoriale o in primo grado - Conseguenze.

In materia di protezione internazionale, per i processi soggetti al cd. vecchio rito, di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, ove le dichiarazioni del richiedente risultino essere state espressamente ritenute coerenti, plausibili e in linea con le informazioni generali sul Paese d'origine dalla Commissione territoriale o in primo grado, le stesse non possono essere valutate non veritiere, addebitandosi al richiedente di essere venuto meno all'onere di compiere ogni necessario sforzo di comprovazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 7778 del 18/03/2021** (Rv. **660790 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

G. (BRIGANTI GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 17/06/2019

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e umanitaria - Incertezza sulla condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente o sull'autenticità dei documenti prodotti a sostegno della domanda - Aprioristica valutazione di inattendibilità del richiedente - Esclusione - Dovere di cooperazione istruttoria - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, qualora vi sia incertezza sull'effettivo orientamento omosessuale dichiarato dal richiedente la protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo stesso prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l'attendibilità del racconto e della documentazione a corredo, non potendosi ritenere inattendibile il racconto sulla base dell'assunto aprioristico secondo cui la deduzione dell'omosessualità da parte del richiedente sarebbe frutto di una scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione invocata, così come non è possibile far derivare la falsità dei documenti prodotti dal solo fatto che, in un determinato contesto territoriale, il ricorso all'uso di atti falsi sia in aumento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251

Massime precedenti Vedi: N. 20385 del 2020 Rv. 659190 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7396 del 16/03/2021 (Rv. 660750 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (TRUCCO LORENZO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Lavoro e attività formative e di istruzione svolte dal richiedente - Previsione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo di far luogo all'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle attività formative e d'istruzione svolte dall'interessato, non rilevando la circostanza che tali attività risultino favorite dall'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 o da altre norme nazionali, regionali o locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1117 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Legge 14/07/2017 num. 110 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 18805 del 2020 Rv. 658816 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 12/03/2021 (Rv. 660828 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (MORAMARCO GIOVANNI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2018

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. - Presunzione di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità - Fondamento - Superamento - Condizioni.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione "ex lege" Pinto, la rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. è assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., della quale adatta la regola al giudizio di legittimità, con conseguente estensione a siffatta ipotesi della presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede la dimostrazione specifica del "patema d'animo" sofferto a causa e per effetto dell'irragionevole protrazione del giudizio presupposto, sino al deposito del provvedimento di estinzione ex art. 391 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 390 CORTE COST., Cod. Civ. art. 391, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 25542 del 2019 Rv. 655264 - 01, N. 18333 del 2016 Rv. 641072 - 01, N. 1689 del 1973 Rv. 364603 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

2. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) contro R. (FERRARA LAMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/06/2016

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Portata applicativa - Disciplina introdotta dall'art. 5, comma 1, lett. b-bis) del d.l. n. 32 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 55 del 2019 - Natura - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze.

L'art. 5, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 32 del 2019, conv. con mod. dalla l. n. 55 del 2019, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al comma 1, n. 3), del detto articolo, integra, alla stregua del senso letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e di una lettura logico-sistematica della disciplina, gli estremi di una norma di interpretazione autentica, sicchè la stessa è applicabile ai rapporti in corso, non già quale disciplina normativa favorevole sopravvenuta, ma perché corrispondente alla regolamentazione applicabile "ab origine" al rapporto, fermo restando il solo limite delle situazioni consolidate per essersi lo stesso definitivamente esaurito.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Decreto Legge 18/04/2019 num. 32 art. 5 com. 1 lett. B, Legge 14/06/2019 num. 55

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 24076 del 2018 Rv. 650635 - 01, N. 24471 del 2019 Rv. 655256 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 02)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

2. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) contro R. (FERRARA LAMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/06/2016

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Danni derivanti da attività di escavazione - Responsabilità del proprietario del fondo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze in tema di riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore.

136083 PROPRIETA' - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE In genere.

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In genere.

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053

Massime precedenti Conformi: N. 6296 del 2013 Rv. 625507 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13131 del 2006 Rv. 590623 - 01, N. 11194 del 2019 Rv. 653775 - 01, N. 538 del 2012 Rv. 621182 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7040 del 12/03/2021 (Rv. 660787 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

N. (MOSCA GIOVANNI PASQUALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2018

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso - Assimilabilità alla rinuncia ex art. 84 del c.p.a. - Conseguenze - Presunzione di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità - Superamento - Condizioni.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la definizione del giudizio presupposto con una declaratoria di improcedibilità del ricorso per "sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa" configura un'ipotesi assimilabile alla rinuncia disciplinata dall'art. 84 del c.p.a., con conseguente operatività della presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo per rinuncia o inattività delle parti, ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015, il cui superamento richiede l'allegazione e la prova, specificamente, della sussistenza di un pregiudizio, "sub specie" di "patema d'animo", decorso il periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 35, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 84, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 25542 del 2019 Rv. 655264 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 7051 del 12/03/2021 (Rv. 660788 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore:

GRASSO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

D. (SACCUCCI ANDREA) contro C. (DANOVI REMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2018

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Consigli notarili distrettuali - Iniziativa disciplinare - Applicabilità delle norme a tutela della concorrenza - Esclusione - Fondamento.

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In genere.

L'art. 93-ter, comma 1-bis, della l. n. 89 del 1913, introdotto dalla l. n. 205 del 2017, che richiama l'art. 8, comma 2, della l. n. 287 del 1990, pur disponendo per l'avvenire, è norma ricognitiva di un principio costituente diritto vivente, secondo cui ai Consigli notarili distrettuali che assumano l'iniziativa del procedimento disciplinare non si applicano le previsioni in tema di tutela della concorrenza e del mercato, atteso che, limitatamente all'esercizio della vigilanza, essi non regolano i servizi offerti dai notai sul mercato, ma adempiono una funzione sociale, affidatagli dalla legge e fondata su un principio di solidarietà, esercitando prerogative tipiche dei pubblici poteri. Ne consegue che l'attività - doverosa per legge - di promovimento dell'azione disciplinare e degli atti istruttori ad esso propedeutici non va previamente o successivamente sottoposta al controllo dell'Autorità antitrust che, al contrario, è limitato a verificare se, attraverso "screening" di massa, il consiglio notarile ponga in essere, per la natura delle informazioni richieste (coinvolgenti dati economici sensibili), una condotta diretta ad incidere sulla libera concorrenza.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93 ter com. 1, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 495 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9041 del 2016 Rv. 639767 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7051 del 12/03/2021** (Rv. **660788 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore:

GRASSO GIUSEPPE. P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

D. (SACCUCCI ANDREA) contro C. (DANOVI REMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2018

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Rito applicabile - Rito sommario di cognizione - Pubblicità della sola udienza di discussione - Conformità all'art. 6 CEDU - Fondamento.

In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, il reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale è soggetto, agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. con espressa esclusione dei commi 2 e 3 dell'art. 702-ter; in assenza di una previsione specifica sulla pubblicità delle udienze, opera, dunque, il regime generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l'art. 6 CEDU, in virtù del quale non tutta l'attività processuale deve svolgersi pubblicamente, a condizione che sia assicurato un momento di trattazione della causa in un'udienza pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 26

Massime precedenti Conformi: N. 9041 del 2016 Rv. 639768 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7051 del 12/03/2021** (Rv. **660788 - 04**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore:

GRASSO GIUSEPPE. P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

D. (SACCUCCI ANDREA) contro C. (DANOVI REMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2018

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Fase amministrativa - Conclusione in tempi ragionevoli - Necessità - Fondamento.

L'iniziativa del procedimento disciplinare a carico dei notai, regolata dall'art. 153 della l. n. 89 del 1913, è sottoposta a termini che, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, sono ordinatori; cionondimeno, pur non essendo prevista dall'art. 146 della l. notarile la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva ed essendo il sistema presidiato dalla prescrizione, l'espressione "senza indugio", utilizzata dal cit. art. 153, comma 2, ai fini del promovimento del procedimento, impone al giudice l'obbligo di accertare se il tempo impiegato all'uopo possa considerarsi adeguato in relazione all'esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini produce un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull'esercizio della vita del notaio assoggettato, oltre a rendere progressivamente più difficile, per quest'ultimo, approntare un'adeguata difesa.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9041 del 2016 Rv. 639766 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7051 del 12/03/2021** (Rv. **660788 - 03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore:

GRASSO GIUSEPPE. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

D. (SACCUCCI ANDREA) contro C. (DANOVI REMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2018

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Co.re.di. – Composizione - Dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 111, comma 2 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, § 1 della CEDU - Manifesta infondatezza.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 148, 150-bis e 151 della l. n. 89 del 1913, relativamente alla composizione della commissione regionale di disciplina (Co.re.di.), per contrasto con l'art. 111, comma 2, e l'art. 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 1, della CEDU, considerando, da un lato, che la legge, nel rispetto dell'esigenza ineludibile, connaturata ad ogni valutazione giustiziale deontologica, di attingere alla categoria professionale di appartenenza, per comporre il collegio giudicante, assicura adeguate condizioni di indipendenza ed imparzialità alla commissione medesima - la quale rappresenta pur sempre un organo amministrativo, cui sono devolute funzioni giustiziali - e, dall'altro, che la garanzia giurisdizionale è assicurata, in primo luogo, dal giudizio successivo che si svolge innanzi alla corte di appello e, quindi, dall'accesso al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1989 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1989 num. 89 art. 150 bis, Legge 16/02/1989 num. 89 art. 151, Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3252 del 2017 Rv. 643034 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 6895 del 11/03/2021** (Rv. **660748 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

Z. (CARPANI CRISTIANA) contro C. (NANNETTI EDOARDO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FERRARA, 12/10/2016

086118 FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE Regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali - Competenza statale esclusiva - Fondamento - Conseguenze - Regolamento comunale limitativo di tali orari, adottato sulla base di normativa regionale - Disapplicazione - Fattispecie.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

La regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali appartiene - salvo il potere di adozione, da parte del Sindaco e sulla base di un'adeguata motivazione che ne individui le sottese ragioni di tutela del pubblico interesse, di ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, con limitati effetti spaziali e temporali - alla competenza esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost., afferendo alla materia della tutela della concorrenza; ne consegue l'obbligo, per il giudice ordinario, di disapplicare le disposizioni degli enti locali che, in contrasto con l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, modificativo dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche per quanto concerne l'obbligo della chiusura, introducono limiti a tali orari. (Nella specie, la S.C., cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di una società titolare di un locale per la somministrazione di alimenti e bevande, disapplicando le previsioni contenute nel regolamento

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

del Comune di Ferrara, disciplinante tali attività ed asseritamente violato, che, sulla base della l.r. Emilia Romagna n. 14 del 2003, aveva imposto agli esercenti in detto settore il rispetto di fasce orarie di chiusura obbligatoria).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 31 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 2 lett. E, Legge 23/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1378 del 2009 Rv. 606244 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6897 del 11/03/2021 (Rv. 660786 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

C. (FRACANZANI MARCELLO MARIA) contro I. (BARNESCHI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/03/2017

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Limiti fissati dall'art. 3 del d.P.C.M. 8 luglio 2003 - Osservanza in relazione alla destinazione potenziale degli edifici esposti al campo - Sussistenza - Fondamento.

I limiti di esposizione agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300GHz, disciplinati dall'art. 3 del d.P.C.M. 8 luglio 2003, vanno rispettati a prescindere dall'attuale e concreta adibizione degli edifici interessati dall'esposizione medesima, nonché delle loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi, quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari), ad usi che determinino una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, essendo al contrario sufficiente, in ragione del principio di precauzione di matrice comunitaria, la loro potenziale destinazione a siffatti usi.

Riferimenti normativi: DPCM 08/07/2003 art. 1, DPCM 08/07/2003 art. 3, DPCM 08/07/2003 art. 4, Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 22/02/2001 num. 36 art. 1, Legge 22/02/2001 num. 36 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11105 del 2020 Rv. 658079 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 6890 del 11/03/2021 (Rv. 660801 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GORJAN SERGIO. Relatore: GORJAN SERGIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

A. (GIANNETTI ANNALISA) contro A. (DE SANTIS FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento della sottoscrizione anteriore alla produzione in giudizio del documento - Idoneità ad impedire il riconoscimento tacito - Condizioni.

Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2702

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Difformi: N. 3431 del 1998 Rv. 514172 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15113 del 2019 Rv. 654100 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 6442 del 09/03/2021 (Rv. 660747 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ORICCHIO ANTONIO. Relatore: ORICCHIO ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

Z. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro C. (GOZZI MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2019

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Mancata assistenza alla sede principale - Presenza non consentita presso uffici secondari - Diversità di condotta - Conseguenze.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la mancata assistenza del notaio nella sede principale, prevista dall'art. 26 della l. n. 89 del 1913, costituisce una condotta diversa da quella, individuata dall'art. 9 del codice deontologico, della presenza non consentita nella sede secondaria; ed infatti, la violazione della prima disposizione, volta a punire l'"assenza" del notaio dal suo studio, è sanzionata dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 cit., con la censura, la sospensione ovvero anche la destituzione, mentre per la violazione della seconda, finalizzata a sanzionare la "presenza" nella sede secondaria, lesiva del principio di etica professionale, l'art. 137, comma 2, della medesima legge notarile dispone l'applicazione di una pena pecuniaria.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24730 del 2016 Rv. 642079 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 6177 del 05/03/2021 (Rv. 660544 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

M. (BIGLIA LORENZO) contro P.

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 28/03/2019

135022 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI
Procedimento disciplinare - Sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale - Vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento - Impugnazione nei termini e nei modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950 - Necessità - Fondamento - "Actio nullitatis" - Esperibilità - Limiti.

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere.

L'impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'"actio nullitatis" - esercitabile senza limitazioni di tempo - limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento giurisdizionale.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 53, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13062 del 2007 Rv. 599183 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6197 del 05/03/2021 (Rv. 660545 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GORJAN SERGIO. Relatore: GORJAN SERGIO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

P. (BORTOLATO TITO) contro N. (NAPOLEONI CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2016

026024 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense – Costituzione personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - Diritto al compenso professionale - Esclusione - Fondamento.

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE In genere.

L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6518 del 2019 Rv. 653104 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 6192 del 05/03/2021 (Rv. 660802 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.)

A. (PERSELLO PAOLO) contro F. (SCALETARIS PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/01/2017

011050 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DANNI Vizi relativi ad unità di proprietà esclusiva in ambito condominiale – Azione risarcitoria nei confronti del costruttore-venditore – Natura – Conseguenze in tema di legittimazione attiva.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino soltanto alcuni appartamenti e non anche le parti comuni, l'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-costruttore, ex artt. 1669 e 2058 c.c., ha natura personale e può essere esercitata da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari. Tale azione va proposta, peraltro, esclusivamente dai proprietari delle unità danneggiate, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

condòmini, ancorché possa insorgere, in sede di esecuzione ed in modo riflesso, un'interferenza tra il diritto al risarcimento del danno in forma specifica riconosciuto in sentenza ed i diritti degli altri condòmini, dovendo i danneggiati procurarsi il consenso di questi ultimi per procedere, nella proprietà comune, ai lavori necessari ad eliminare i difetti, giacché tale condizionamento dell'eseguibilità della pronuncia costituisce soltanto un limite intrinseco della stessa, che non cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24301 del 2006 Rv. 593357 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29506 del 2019 Rv. 655832 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 6175 del 05/03/2021 (Rv. 660784 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (VISONA' GIANLUCA) contro C.

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA, 30/05/2019

135015 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Geometri - Diritto dell'incolpato di partecipare all'adunanza del Collegio provinciale - Sussistenza - Omessa convocazione - Conseguenze.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei geometri, l'incolpato ha il diritto di partecipare, eventualmente anche con l'assistenza del difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale - competente a irrogare la sanzione - e, quindi, ad essere informato della data della stessa, ex art. 12 del r.d. n. 274 del 1929; pertanto, ove l'incolpato non sia stato informato della data dell'adunanza, la decisione adottata dall'organo professionale locale è viziata per violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost. e deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando i principi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., che regolano i rapporti tra organi giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19228 del 2013 Rv. 627755 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 6190 del 05/03/2021 (Rv. 660785 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

N. (PERGAMI FEDERICO) contro B. (SACCO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2016

044021 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE "Forum destinatae solutionis" - Obbligazione di restituzione di indebito, discendente dalla contestazione del rapporto cui è collegata - Art. 1182, comma 3, c.c. - Applicabilità - Esclusione.

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Massime precedenti Conformi: N. 8203 del 2007 Rv. 596001 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8942 del 31/03/2021 (Rv. 660944 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

P. (PALLI FABIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 23/04/2019

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Indagato o imputato resosi irreperibile - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'attivazione presso le competenti per rintracciare l'assistito - Necessità.

L'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dell'assistito - specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione - tale da rendere vano il tentativo.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8359 del 2020 Rv. 657594 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8939 del 31/03/2021 (Rv. 660943 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (NERI GIOVANNI) contro C. (SECCHI ALBERTO CARLO FILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/08/2019

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità dell'azione nei confronti della proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Motivo di impugnazione fondato sull'omesso esame della memoria depositata ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Limiti.

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita tanto avverso la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., quanto per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: nell'un caso, per avere detta proposta,

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

a seguito della riforma operata dall'art. 47, comma 1, lett. c, della l. n. 69 del 2009, natura di atto interno, siccome diretta esclusivamente al presidente per la fissazione dell'adunanza camerale nel caso della cd. evidenza decisoria, la cui comunicazione alle parti costituisce una mera prassi curiale di cortesia; nell'altro, in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 47 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2720 del 2020 Rv. 657246 - 01, N. 3780 del 2015 Rv. 634440 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8263 del 24/03/2021 (Rv. 660825 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

S. (MILEO PIERLUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2018

075034 ELEZIONI - REGIONALI Disciplina della campagna elettorale - Pubblicità delle spese sostenute - Obbligo di comunicazione gravante anche sui candidati non sostenenti spese - Sussistenza - Omissione della comunicazione - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, l'obbligo stabilito dall'art. 2, comma 1, n. 3, della legge n. 441 del 1982, richiamato dall'art. 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale, di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito, mira ad assicurare, in relazione a tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, la trasparenza delle fonti di finanziamento, consentendo gli eventuali controlli; ne consegue che tale dichiarazione autocertificativa, sebbene in forma negativa, deve essere resa anche dai candidati che, oltre a non aver sostenuto personalmente oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal partito, onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di Garanzia Elettorale.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1982 num. 441 art. 2 com. 1 lett. 3, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7 com. 6, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8443 del 2008 Rv. 602412 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8271 del 24/03/2021 (Rv. 661050 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

F. (APREA MATTIA) contro P. (LI GRECI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/06/2017

100009 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Riserva di impugnazione

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

differita della sentenza non definitiva - Notificazione di tale sentenza - Applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Esclusione.

Il principio secondo il quale il termine per la proposizione di una impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la notificazione è stata eseguita, deve essere coordinato col regime delle sentenze non definitive, nel senso che, se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di impugnazione differita, non è la sua notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di impugnazione stabilito dall'art. 325 c.p.c., bensì quella della sentenza che definisce il giudizio o, comunque, di altra successiva, salvo l'onere per l'interessato di proporre la suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella proposta in relazione all'altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, qualora tale altra sentenza venga impugnata dall'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Massime precedenti Vedi: N. 13762 del 2007 Rv. 601006 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021 (Rv. 660824 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro Z. (BASILI FABIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/10/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Omesso pagamento - Maggiorazione del dieci per cento semestrale per l'ulteriore ritardo - Natura - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Per l'importo maggiorato - Legittimità.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1884 del 2016 Rv. 639142 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7089 del 12/03/2021 (Rv. 660942 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

O. (TROVATO CONCETTA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GORIZIA, 01/12/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Veicolo posto in circolazione da altri - Mancanza della carta di circolazione ovvero di immatricolazione - Sanzione accessoria della confisca del veicolo nei confronti del proprietario - Fondamento - Esclusione - Condizioni.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In tema di sanzioni amministrative accessorie per contravvenzione al codice della strada, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell'immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 21, comma 3, della l. n.689 del 1981 e, dunque, per implicito, dell'art. 93, comma 7, del nuovo codice della strada), in tanto potrà invocare, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, l'applicazione dell'art. 213, comma 6, c.d.s., presupponente la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell'autonoma infrazione di cui all'art. 93, comma 7, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non averne impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un'obbligazione solidale (ex art. 196, comma 1, c.d.s.) ma autonoma, collegata all'attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, che realizza una distinta contravvenzione, della quale il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto ovvero l'acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione, cosciente e volontaria, sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 30/04/1992 num. 282 art. 93 com. 7, Legge 30/04/1992 num. 282 art. 196 com. 1, Legge 30/04/1992 num. 282 art. 213 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 9493 del 2000 Rv. 538558 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7091 del 12/03/2021 (Rv. 660955 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO.

D. (DALMARTELLO GIUSEPPE) contro Z. (FRANZOI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/04/2018

167018 STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE Strade vicinali pubbliche - Qualificazione - Requisiti.

Una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato "jure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1958 num. 126 art. 1, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 16864 del 2013 Rv. 627088 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7091 del 12/03/2021 (Rv. 660955 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

D. (DALMARTELLO GIUSEPPE) contro Z. (FRANZOI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/04/2018

136103 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - IN GENERE Misurazione - Punti di riferimento.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

La misurazione della distanza di una veduta dal fondo del vicino si effettua dalla faccia esteriore del muro in cui si aprono le finestre ovvero dalla linea estrema del balcone o, in genere, del manufatto dal quale si esercita la veduta stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Massime precedenti Conformi: N. 3428 del 1981 Rv. 414022 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6820 del 11/03/2021 (Rv. 660941 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

A. (BOVINA MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/07/2018

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Separazione personale - Riconciliazione successiva - Effetti - Ripristino automatico della comunione legale dei beni - Sussistenza - Limiti.

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa. (Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 396 cit.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 69, Legge 06/05/2015 num. 55, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 18619 del 2003 Rv. 568668 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021 (Rv. 660853 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

A. (VENTURINI LUCA) contro G.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 18/06/2018

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Competenze professionali per la difesa della parte civile nel processo penale - Procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenze in relazione al rito - Fattispecie.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all'appello ex art. 702-quater c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 19025 del 2016 Rv. 641561 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6656 del 10/03/2021 (Rv. 660940 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

I. (MURGIA ROBERTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/09/2019

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Regolamento contrattuale di condominio - Azione di nullità - Litisconsorzio necessario passivo tra tutti i condomini - Fondamento - Conseguenze - Sentenza di nullità pronunciata nei confronti del solo amministratore - Inopponibilità ai condomini - Appello proposto da uno o alcuni condomini - Inammissibilità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

L'azione di nullità del regolamento "contrattuale" di condominio è esperibile non già nei confronti dell'amministratore, carente di legittimazione passiva, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti altri, in situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi, da un punto di vista strutturale, di un contratto plurilaterale avente scopo comune. Ne consegue che la sentenza che dichiara la nullità di clausole dello stesso, accogliendo la domanda proposta nei confronti del solo amministratore, non solo è inidonea a fare stato nei confronti degli altri condomini, ma neppure può essere appellata da uno ovvero alcuni di essi, benché si tratti degli effettivi titolari (dal lato attivo e passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, potendo detto potere processuale essere riconosciuto soltanto a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1420

Massime precedenti Vedi: N. 17234 del 2014 Rv. 632169 - 01, N. 24957 del 2020 Rv. 659703 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5569 del 01/03/2021 (Rv. 660831 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE.

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

G. (GATTEGNA RENZO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/07/2019

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE Concessione di ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità - Accettazione tacita - Sussistenza - Fondamento.

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE In genere.

L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di accettazione tacita nel caso di concessione d'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, ove posta in essere in assenza di qualsiasi riferimento ad una delle circostanze che potrebbero giustificare il compimento da parte del chiamato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2808

Massime precedenti Vedi: N. 10796 del 2009 Rv. 608105 - 01, N. 2200 del 1971 Rv. 352983 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021** (Rv. **661007 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

C. (BUSACCA DIEGO) contro G.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MESSINA, 05/02/2018

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Legittimazione dell'avente causa alla riscossione del credito sociale - Sussistenza - Condizioni - Allegazione e prova della successione nella titolarità del credito - Necessità.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 30075 del 2020 Rv. 660194 - 01, N. 28439 del 2020 Rv. 659863 - 01, N. 25869 del 2020 Rv. 659853 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8164 del 23/03/2021** (Rv. **661006 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

B. (CAMALDO MASSIMO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Vendita a catena - Diritto di regresso del venditore finale - Presupposti - Adempimento di quanto preteso dal consumatore - Necessità - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della decorrenza della prescrizione - Sussistenza.

L'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla "esecuzione della prestazione", contenuto nel comma 2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il "dies a quo" del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo "exordium praescriptionis".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 131 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 131 com. 2, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5140 del 2019 Rv. 652631 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7765 del 18/03/2021** (Rv. **660751 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

A. (BORSALINO MASSIMILIANO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/09/2019

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Atto di citazione - Procura - Certificazione del difensore - Funzione - Conferimento del mandato - Nome del conferente - Necessità - Indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo o nel testo della procura - Mancanza - Illeggibilità della firma del sottoscrittore - Conseguenze - Procura conferita con firma illeggibile da parte del legale rappresentante di una società o di altro ente collettivo - Omessa indicazione nell'atto di citazione e non desumibilità "aliunde" - Effetti - Nullità dell'atto - Fondamento.

La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13018 del 2006 Rv. 590635 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8930 del 2019 Rv. 653304 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7408 del 17/03/2021** (Rv. **661004 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

B. (GHIA LUCIO) contro F. (TONELATO ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/04/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Atto di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento ottenuto per l'acquisto di un immobile della società concedente - Azione revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela fallimentare della società - Scopo - Conseguenze in tema di "mutatio libelli" in grado di appello.

149222 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando essa sia proposta dalla curatela del fallimento di una società per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto con cui la fallita, allorché era "in bonis", aveva concesso ipoteca volontaria su un immobile di sua proprietà promesso in vendita, a garanzia del finanziamento ottenuto dal promittente acquirente per poter stipulare il contratto definitivo, poi effettivamente concluso, non integra "mutatio libelli" in appello l'individuazione dell'"eventus damni" non più nella costituzione del vincolo ipotecario sul patrimonio immobiliare della società ma nella perdita, da parte del fallimento e della massa creditoria, del residuo credito, meramente chirografario, derivante dall'intervenuta vendita, atteso che lo scopo della azione revocatoria non è quello, meramente fittizio, di "recuperare" al patrimonio del debitore i beni alienati ma quello di assoggettarli alle azioni (genericamente intese) del creditore danneggiato, sicché la revocatoria dell'atto di costituzione di ipoteca, nella suddetta ipotesi, assicura la "fruttuosità" dell'azione eventualmente esperibile verso la controparte contrattuale della società fallita, una volta rimossa la ragione di preferenza del terzo garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902

Massime precedenti Vedi: N. 26425 del 2017 Rv. 647045 - 01, N. 5105 del 2006 Rv. 588696 - 01, N. 6270 del 2012 Rv. 622250 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7553 del 17/03/2021** (Rv. **660915 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

S. (VICEDOMINI GIULIO) contro C. (DE MAIO BRUNELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/01/2018

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE Appalto - Dovere di custodia e di vigilanza in capo al committente - Persistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 11671 del 2018 Rv. 648327 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7409 del 17/03/2021** (Rv. **661005 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

R. (TRAVARELLI ETTORE) contro R. (MAGGIORE ENRICO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/03/2017

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Obbligazioni - Giudizio iniziato dal creditore al solo scopo di far aumentare l'ammontare del credito con spese di esazione esose ed evitabili - Abuso del processo - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità della domanda.

Il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio; ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 88, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 24071 del 2019 Rv. 655360 - 01, N. 30539 del 2018 Rv. 651878 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021** (Rv. **660914 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

M. (MURRU GIOVANNI) contro S. (MARROSU ANNA MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 06/10/2016

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Domanda accessoria e consequenziale ad opposizione all'esecuzione - Unicità della causa - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Applicabilità ad entrambe le domande - Fondamento.

Nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25856 del 2013 Rv. 629116 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7407 del 17/03/2021** (Rv. **661003 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

S. (MAIDA FRANCESCO) contro C. (LIUZZI MILENA)

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 11/06/2018

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Società di professionisti - Qualificazione del reddito come di impresa o di lavoro autonomo - Criteri - Fattispecie.

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di società di professionisti, ai fini della qualificazione del reddito come reddito di impresa o di lavoro autonomo, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale, deve farsi riferimento alle regole generali civilistiche; pertanto, ai sensi dell'art. 2238 c.c., il reddito deve essere qualificato come di impresa quando l'esercizio della professione costituisca elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non possa essere riferito al solo lavoro del professionista ma debba ritenersi derivante dall'intera struttura imprenditoriale, mentre dovrà essere qualificato come di lavoro autonomo in difetto di dimostrazione di un'attività diversa e ulteriore rispetto all'apporto intellettuale, il quale non si configura come una delle componenti di una più complessa attività organizzata ma resta connotato dal requisito della personalità di cui all'art. 2232 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso ad una società di professionisti legali per il pagamento della somma trattenuta da un cliente a titolo di ritenuta d'acconto sull'onorario versato, applicata sul presupposto che si trattasse di reddito di lavoro autonomo, avuto riguardo alla mancata dimostrazione, da parte della creditrice ingiungente, del capitale investito e dell'attività ulteriore esercitata in forma societaria, rispetto a quella propria di una normale associazione di professionisti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 2238, Cod. Civ. art. 2555

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7280 del 16/03/2021** (Rv. **660912 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

T. (DORIGO RAFFAELLA) contro C. (CAVALIERI FEDERICA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/11/2017

125001 POSSESSO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) ("IUS POSSESSIONIS" E "IUS POSSIDENDI") In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011203/2019 65359001

Massime precedenti Conformi: N. 11203 del 2019 Rv. 653590 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7283 del 16/03/2021** (Rv. **660913 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore:

FIECCONI FRANCESCA. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

C. (PARENTI LUIGI) contro G. (ZONETTI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita immobiliare - Obbligo di informazione e consiglio - Contenuto - Estensione all'accertamento tecnico-giuridico circa la stabilità del titolo giudiziale trascritto - Sussistenza - Fattispecie.

Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un atto di compravendita immobiliare senza compiere le opportune indagini in ordine al titolo di proprietà dell'immobile acquistato per usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado che, benché trascritta, era stata impugnata e, quindi, non recava l'attestazione di passaggio in giudicato, censurando anche l'affermazione del giudice di secondo grado per la quale l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una nozione "alla portata di tutti").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2658, Cod. Civ. art. 2673, Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20297 del 2019 Rv. 654779 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7389 del 16/03/2021** (Rv. **661002 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SESTINI DANILO.** Relatore:

SESTINI DANILO.

B. (ROSSI CARLO UMBERTO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/01/2018

018136 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE Provvisoria ex art.147 c.ass. - Successiva sentenza di rigetto della domanda risarcitoria - Conseguenze - Immediata perdita di efficacia della misura anticipatoria - Configurabilità - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Esclusione.

L'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisoria di cui all'art.147 c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, perdendo la suddetta efficacia in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che abbia pagato in esecuzione della stessa è legittimata ad agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con istanza che può essere proposta per la prima volta nel grado di appello (eventualmente con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso la suddetta sentenza) o in separato giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 147, Legge 21/02/2006 num. 102 art. 5

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 17862 del 2011 Rv. 619434 - 01, N. 20145 del 2017 Rv. 645730 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 03)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. FRESA MARIO.
(Conf.)

G. (PIETROPAOLO FERDINANDO) contro G. (MARTINGANO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2017

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Condizioni - Confinanza per l'integralità del confine - Necessità - Esclusione - Confinanza non limitata ad un solo punto - Sufficienza - Fondamento.

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge non deve sussistere per l'integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo che la legge si propone, cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3409 del 2018 Rv. 647943 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. FRESA MARIO.
(Conf.)

G. (PIETROPAOLO FERDINANDO) contro G. (MARTINGANO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2017

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE Nozione - Domanda riconvenzionale - Differenza - Fattispecie in tema di contratti agrari.

L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto di prelazione agraria, proposta in via riconvenzionale dal convenuto in azione di riscatto di un fondo rustico (per avere egli già ottenuto l'effetto conseguente al riconoscimento del diritto medesimo mediante l'acquisto diretto del fondo), non incide sul rilievo dei fatti posti a suo fondamento come fatti impeditivi rispetto alla domanda principale, rendendo necessario, ad opera del giudice del merito, il giudizio di comparazione tra le due confliggenti posizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9044 del 2010 Rv. 612531 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021 (Rv. 661001 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

G. (PIETROPAOLO FERDINANDO) contro G. (MARTINGANO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2017

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Esercizio del diritto da parte di più confinanti - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Criteri.

In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 7, comma 2, n. 2), della l. n. 817 del 1971, e, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, la scelta del soggetto preferito è compito riservato al giudice del merito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dall'art.7 del d.lgs. n.228 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretta la statuizione della Corte di appello, la quale, nella valutazione comparativa degli aspiranti, aveva debitamente dato conto della scelta operata dopo aver tenuto in considerazione tutti gli elementi a disposizione, senza trascurare quello successivamente invocato dal soccombente a fondamento del ricorso per cassazione, dichiarato infondato).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 1106 del 2006 Rv. 586533 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021 (Rv. 660911 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
C. (MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro A. (DI CARLANTONIO RAFFAELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/10/2017

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno biologico - Liquidazione - Invalidità permanente e invalidità temporanea - Autonoma valutazione - Necessità - Criteri - Danno non patrimoniale - Liquidazione complessiva - Sofferenza morale - Rilevanza.

Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuo al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26897 del 2014 Rv. 633923 - 01, N. 5197 del 2015 Rv. 634697 - 01, N. 16788 del 2015 Rv. 636383 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021 (Rv. 660910 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

C. (CARNEVALE STEFANO) contro U. (ROMAGNOLI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/01/2018

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013672/2019 65421801

Massime precedenti Conformi: N. 13672 del 2019 Rv. 654218 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6832 del 11/03/2021 (Rv. 660909 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

I. (BOTTINI PAOLA) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/01/2017

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Effetto preclusivo della sentenza di cassazione - Limiti - Fattispecie.

La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata dedotta l'omessa pronuncia del giudice del rinvio su pretesi vizi della sentenza di merito che erano stati già denunciati con alcuni dei motivi del ricorso che aveva condotto alla sua cassazione, ma sanzionati con una pronuncia di inammissibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 28889 del 2017 Rv. 646366 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11844 del 2016 Rv. 639945 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 6827 del 11/03/2021** (Rv. **660908 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**

(Conf.)

S. (CALDARERA MARIO) contro C. (TIGANO ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/09/2017

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Presupposti - Depauperamento - Configurabilità
- Condizioni - Fattispecie.

La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovare di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica; pertanto, il diritto all'indennizzo non può essere riconosciuto se il depauperamento è giustificato da una ragione giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall'istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva negato il diritto all'indennizzo preteso da una società per i lavori di adeguamento compiuti su un immobile, requisitole dal Comune, per consentirvi la continuazione dell'attività didattica, avuto riguardo alla circostanza che, pur non risultando formalizzato tra le parti alcun rapporto contrattuale, tuttavia era stata accertata, all'esito di CTU, la congruità del canone di locazione corrisposto dall'ente con riferimento alla nuova destinazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 18099 del 2009 Rv. 609425 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 6826 del 11/03/2021** (Rv. **660907 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Relatore:

SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

N. (BONIFAZI MARCO) contro R. (SPORTELLI CARLO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 03/09/2018

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE -
STRADE Responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. - Enti locali - Configurabilità - Limiti
- Prova liberatoria - Contenuto dell'obbligo di diligenza dell'ente custode - Individuazione -
Necessità - Fattispecie.

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE In
genere.

La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,
Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 16295 del 2019 Rv. 654350 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 6584 del 10/03/2021** (Rv. **660905 - 01**)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

C. (TESTA GIANANTONIO) contro V. (NANNEI EBE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2018

085008 FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE Prestazioni che devono essere eseguite dal titolare del permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16, d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura facoltativa della relativa obbligazione - Fondamento - Inadempimento dell'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione - Possibilità di escutere la polizza fideiussoria prestata dal privato - Esclusione - Fondamento.

L'obbligazione di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, che il titolare del permesso di costruire può assumere ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, non è alternativa rispetto a quella di corrispondere la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione prevista dal comma 1 del citato art. 16, ma costituisce un'unica obbligazione, di natura facoltativa, con possibili prestazioni alternative, la prima di "facere" (esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione) e la seconda di "dare" (pagamento di una somma di denaro), idonee entrambe a soddisfare l'interesse dell'ente pubblico creditore. Ne consegue che la mancata esecuzione della prestazione di "facere" o la sua sopravvenuta impossibilità, ove imputabile al debitore, non legittima il Comune ad esperire i mezzi di tutela contro l'inadempimento né, in particolare, ad escutere la polizza fideiussoria che il privato abbia dovuto fornire a garanzia del relativo impegno, atteso che permane l'obbligo del medesimo debitore di adempiere all'altra diversa prestazione di "dare".

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 16 com. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 16 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16533 del 2018 Rv. 649200 - 01, N. 7885 del 2001 Rv. 547406 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 6578 del 10/03/2021** (Rv. **660800 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

B. (AGOSTA GIUSEPPE) contro E. (BERNARDONI ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/11/2017

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratti del consumatore - Consumatore - Nozione - Elementi rilevanti - Fattispecie.

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente dalla mera

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquisto dell'autovettura).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 3 com. 1 lett. A, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 8419 del 2019 Rv. 653386 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6579 del 10/03/2021 (Rv. 660904 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

A. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro G. (ATTERITANO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/05/2018

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005415/2019 65292902

Massime precedenti Conformi: N. 5415 del 2019 Rv. 652929 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 6762 del 10/03/2021 (Rv. 660906 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

D. (MASSIRONI MICHELE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/09/2017

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Mancato rilievo d'ufficio della tardività dell'eccezione di inadempimento in primo grado - Accoglimento nel merito - Preclusioni - Limiti - Mancata impugnazione sul punto od omessa riproposizione della relativa questione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Giudicato implicito - Configurabilità.

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO In genere.

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA In genere.

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Difformi: N. 7941 del 2020 Rv. 657592 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 11204 del 2019 Rv. 653709 - 01, N. 21264 del 2018 Rv. 650208 - 01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6515 del 09/03/2021 (Rv. 660799 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (CARLINO PASQUALE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2018

100048 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA Appello proposto nei confronti dei genitori di figlio divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione dell'appello - Effetto - Sanatoria della nullità.

In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio (afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.) dell'atto di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del figlio quale parte formale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 3769 del 2017 Rv. 642863 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627449 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 6110 del 04/03/2021 (Rv. 660606 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO.

Relatore: SCODITTI ENRICO.

A. (RIENZI CARLO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2017

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE In genere

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004782/2020 65703001

Massime precedenti Conformi: N. 4782 del 2020 Rv. 657030 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8872 del 31/03/2021** (Rv. **660996 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

O. (GRECO SAVERIO) contro L. (SARDO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/04/2019

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - Risarcimento del danno per responsabilità professionale - Prescrizione - Decorrenza - Atto prodromico di accertamento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all'incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell'avviso di accertamento che è l'atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, avendo fatto decorrere il termine decennale dalla notifica dell'atto prodromico, da cui pure emergevano irregolarità nella tenuta della contabilità a carico del professionista, anziché dalla notifica dell'avviso di accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15305 del 2002 Rv. 558106 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 787 del 2004 Rv. 569508 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021** (Rv. **660997 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

C. (VILLA PIZZI FRANCESCO) contro U. (BELTRAME ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/09/2019

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Contratto autonomo di garanzia - Oggetto - Causa concreta - Fideiussione - Differenza - Inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni solidali - Fondamento.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32402 del 2019 Rv. 656513 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30509 del 2019 Rv. 655839 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 31/03/2021 (Rv. 660925 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

A. (CASTAGNI GIANCARLO) contro O. (GRIMALDI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2018

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017820/2020 65862601

Massime precedenti Conformi: N. 17820 del 2020 Rv. 658626 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021 (Rv. 660992 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

C. (ROSITO ROBERTO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/03/2019

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione - Lesione dell'onore e della reputazione - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Allegazione e prova del pregiudizio - Necessità - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 25420 del 2017 Rv. 646634 - 04

Massime precedenti Vedi: N. 4005 del 2020 Rv. 657006 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021 (Rv. 660991 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (BARILLA' DAVIDE) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE LOCRI, 14/12/2018

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Danno cagionato a sé stesso dall'allievo - Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Distribuzione dell'onere probatorio - Prova dell'esatto adempimento - Onere gravante sulla parte inadempiente - Dimostrazione del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio subito - Onere gravante sulla parte attrice - Fattispecie.

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE In genere.

In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3695 del 2016 Rv. 638980 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19110 del 2020 Rv. 659149 - 01, N. 3704 del 2018 Rv. 647948 - 01, N. 8811 del 2020 Rv. 657915 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021 (Rv. 660993 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

L. (LO GIUDICE DAVIDE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 28/03/2019

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura "ad litem" e contratto di patrocinio - Differenze con riguardo alla forma - Conseguenze - Circostanza di avere dato l'incarico al professionista - Prova testimoniale - Ammissibilità.

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte,

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18450 del 2014 Rv. 631833 - 01, N. 6905 del 2019 Rv. 652939 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8869 del 31/03/2021 (Rv. 660995 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

A. (DI LOTTI MARCO) contro H. (GELLI PAOLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/06/2018

113089 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - GARANZIA DELLA SOLVENZA DEL DEBITORE Crediti nascenti da fatto illecito - Cedibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

I crediti nascenti da fatto illecito in quanto attuali e non futuri possono costituire oggetto di cessione non avendo natura strettamente personale né sussistendo uno specifico divieto normativo al riguardo. (Fattispecie in tema di cessione di credito risarcitorio da sinistro stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22726 del 2019 Rv. 655087 - 01, N. 31896 del 2018 Rv. 652257 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8866 del 31/03/2021 (Rv. 660994 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/10/2018

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Detrazione dell'indennizzo riconosciuto ex lege n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della salute - Ammissibilità - Condizioni - Estensione della detrazione alle somme future purché determinabili - Sussistenza.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21837 del 2019 Rv. 655085 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021 (Rv. 660976 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

D. (GIOVINE ENRICO) contro S. (PIERRI ANGELO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/02/2019

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Pignoramento - Effetto interruttivo permanente della prescrizione - Fino alla chiusura anticipata del procedimento esecutivo per causa non riconducibile al creditore procedente - Sussistenza - Effetto interruttivo istantaneo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia "interruttiva-sospensiva" a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda "fisiologicamente" conclusa con la distribuzione del ricavato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 491

Massime precedenti Conformi: N. 12239 del 2019 Rv. 653778 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2017 Rv. 643091 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021 (Rv. 660989 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

P. (GESLAO LORETTA) contro R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 07/10/2019

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni cagionati dalla fauna selvatica - Criterio di imputazione di responsabilità ex art. 2052 c.c. - Concorso con quello di cui all'art. 2043 c.c. - Configurabilità - Individuazione, rispettivamente, degli enti pubblici legittimati ad essere convenuti con l'azione risarcitoria e della consistenza dell'onere probatorio gravante sull'attore danneggiato.

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7969 del 2020 Rv. 657572 - 01, N. 9661 del 2020 Rv. 657745 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021 (Rv. 660990 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

F. (PASINI ISIDE) contro G. (GIAMPAOLI BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/03/2019

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Inadempimento - Valutazione in ordine alla non scarsa importanza dello stesso - Circostanze oggettive e soggettive - Alterazione dell'equilibrio contrattuale - Fattispecie in materia di intervento di chirurgia estetica.

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di errato intervento chirurgico di riduzione del seno, aveva omesso di valutare l'importanza dell'inadempimento con riguardo al risultato estetico, limitandosi ad affermare che l'operazione non poteva reputarsi del tutto inutile perché aveva effettivamente prodotto, secondo le indicazioni della paziente, la riduzione della massa mammaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Conformi: N. 10995 del 2015 Rv. 635646 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8020 del 22/03/2021 (Rv. 660987 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

L. (BOCCIA MICHELE) contro M. (GENTILE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/06/2019

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Sepolcro gentilizio - Soggetti legittimati alla sepoltura - Componenti dell'organico nucleo familiare - Ragioni - Fattispecie.

In assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo "ius sepulchri" d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto della nuora della sorella del fondatore del sepolcro gentilizio ad essere sepolta nella tomba di famiglia, non rilevandosi alcun rapporto di consanguineità della stessa con il fondatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824

Massime precedenti Vedi: N. 1834 del 1975 Rv. 375497 - 01, N. 1789 del 2007 Rv. 595720 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17122 del 2018 Rv. 649495 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021 (Rv. 660988 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

I. (DI ROBBIO VINCENZO) contro P.
Regola competenza

079033 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE Domicilio eletto con atto di precetto - Opposizione a precetto - Presunzione di esistenza di bene staggito nel luogo eletto - Contestazione del debitore opponente - Mancata dimostrazione della presenza di beni staggibili - Inidoneità dell'elezione a radicare la competenza - Fattispecie.

L'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione. (Nella specie, la S.C., in forza dell'inidoneità dell'elezione di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando l'esistenza di un conto corrente bancario - con somme pignorabili presso terzi - di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20356 del 2020 Rv. 659089 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021 (Rv. 660986 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (GALLO GIUSEPPE) contro V. (RISTUCCIA MARIANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Prova del fatto negativo - Incidenza sul relativo onere - Esclusione - Principio della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova - Modalità della prova - Dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - Fattispecie.

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva posto a carico del vettore la prova della mancata stipulazione di polizza assicurativa, quale condizione, contrattualmente stabilita, di rinuncia al diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice che aveva risarcito, all'avente diritto assicurato, il danno derivante dal furto delle cose trasportate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 9099 del 2012 Rv. 622990 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19171 del 2019 Rv. 654751 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7610 del 18/03/2021 (Rv. 660928 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

G. (D'ERRICO VINCENZO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l'improcedibilità del ricorso ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera inequivoca la volontà asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta possibilità di compiere l'asseverazione sino all'udienza o alla discussione cartolare, secondo la giurisprudenza affermata nella transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso la Corte di legittimità. (Nella specie, la volontà asseverativa "composita" è stata desunta dal deposito di attestazioni di conformità in calce alle relate e alla decisione gravata con indicazione di sottoscrizione digitale - inidonea in assenza di deposito telematico nella fase di legittimità - esplicitamente richiamate nell'indice dei documenti depositati, contenente l'elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01, N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 7592 del 18/03/2021** (Rv. **660975 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 11/06/2019

127013 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE Rilievo della prescrizione in appello - Sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata e in assenza di attivazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. o di formulazione di appello incidentale - Necessità.

Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio la prescrizione sulla base di circostanza fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione impugnata e, comunque, sulla quale il contraddittorio non è stato radicato in primo grado, a meno che essa sia stata fatta oggetto di appello incidentale ovvero riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Vedi: N. 4689 del 2020 Rv. 656914 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01, N. 13195 del 2018 Rv. 648680 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 7597 del 18/03/2021** (Rv. **660927 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

D. (CARDILLI RAFFAELE) contro F. (MORRICO ENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2018

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Limiti- Fattispecie.

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva liquidato il danno per la morte del congiunto in un ammontare inferiore del 40% rispetto al minimo tabellare motivando esclusivamente in ragione dell'età delle figlie al momento della morte del padre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3505 del 2016 Rv. 638919 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22859 del 2020 Rv. 659411 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021** (Rv. **660926 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

M. (NIZZARI FRANCESCO) contro L.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 02/10/2017

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Invalidità macropermanente - Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - Ammissibilità.

In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 24%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021** (Rv. **660675 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

C. (CLEMENTE GIOVANNI) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/09/2019

138003 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ASSISTENZA DELLE PARTI - Limiti legali alla prova dei contratti richiedenti la forma scritta - Contratti invocati in giudizio come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati solo come fatto storico incidente sulla decisione - Applicabilità dei limiti - Esclusione.

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782

Massime precedenti Conformi: N. 3336 del 2015 Rv. 634413 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021** (Rv. **660926 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

M. (NIZZARI FRANCESCO) contro L.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 02/10/2017

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti.

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 28988 del 2019 Rv. 655964 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 8964 del 31/03/2021** (Rv. **660865 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

A. (LAZZARIN GIOVANNI) contro B. (CAPECE MARIA LETIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2017

005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Recesso del preponente - Impugnazione - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della l. n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine "committente" che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 3 lett. B CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 lett. 3, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32254 del 2019 Rv. 656007 - 01, N. 28750 del 2019 Rv. 655699 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 8962 del 31/03/2021** (Rv. **660864 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

T. (NIERI GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/04/2015

103269 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Dipendenti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana - Compenso incentivante - Spettanza - Misura - Parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato - Superamento delle risorse disponibili - Irrilevanza - Fattispecie.

I dipendenti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana hanno diritto al compenso incentivante previsto dalla contrattazione collettiva nella stessa misura riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi che la redistribuzione del fondo, a capienza limitata, tra tutti gli aventi diritto determini il superamento delle risorse disponibili, in quanto l'art. 61 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la possibilità che da una controversia in tema di pubblico impiego

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

privatizzato derivino oneri aggiuntivi di spesa, nonché i successivi interventi per il ripristino dell'equilibrio di spesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti a termine un compenso incentivante in misura inferiore, rispetto a quello unitario percepito dai dipendenti a tempo indeterminato che avevano beneficiato di un divisore più basso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 6, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 715 del 2020 Rv. 656482 - 01, N. 23487 del 2015 Rv. 637827 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021 (Rv. 660866 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

G. (ZAMPIERI NICOLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/11/2014

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE Personale dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli statali del personale scolastico A.T.A. - Trattamento economico - Peggioramento retributivo - Illegittimità - Limiti - Fondamento.

La procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A. dell'amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell'art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso dalla valutazione comparativa: i premi incentivanti, in quanto emolumenti incerti nell'"an" e nel "quantum"; l'indennità di rischio, mancando nelle scuole l'esposizione ai fattori nocivi che ne costituisce il presupposto; il LED, in quanto già precedentemente assorbito nel trattamento economico fondamentale; i buoni pasto, stante il loro carattere assistenziale).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23, Cod. Civ. art. 2112, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7698 del 2018 Rv. 648190 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18196 del 2017 Rv. 645004 - 02, N. 31148 del 2018 Rv. 651698 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 8954 del 31/03/2021 (Rv. 660980 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO.

L. (SALVI VINCENZO) contro A. (MARIANI DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/10/2016

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE In genere

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006264/2019 65318001

Massime precedenti Conformi: N. 6264 del 2019 Rv. 653180 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 8958 del 31/03/2021** (Rv. **660981 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **BOGHETICH ELENA.** Relatore:

BOGHETICH ELENA. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

A. (FAVALLI GIACINTO) contro S. (AMBROSETTI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 30/01/2017

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Limiti - Condizioni - Clausola del contratto individuale di disponibilità al lavoro festivo - Interpretazione - Fattispecie.

Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, il cui contenuto deve essere interpretato alla luce della l. n. 260 del 1949, che, pur prevedendo l'indisponibilità del diritto a livello collettivo e dunque la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che dovessero prevederlo come obbligatorio, non prevede un divieto assoluto di lavorare nelle predette festività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola di alcuni contratti individuali di lavoro secondo cui, qualora richiesto, il lavoratore poteva essere chiamato "a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge", ritenendola interpretabile come manifestazione di una generica disponibilità alla prestazione lavorativa, che necessitava di ulteriore specifico consenso del lavoratore, con riferimento alle singole giornate festive nelle quali il datore avesse richiesto il suo impiego).

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362 com. 1, Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi: N. 18887 del 2019 Rv. 654493 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 8956 del 31/03/2021** (Rv. **661037 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:

CALAFIORE DANIELA. P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

I. (ROMEO LUCIANA) contro R. (BOER PAOLO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/11/2014

129033 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - IN GENERE Invalidità temporanea relativa - Indennità giornaliera - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, al lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale non spetta alcuna indennità giornaliera per l'inabilità temporanea parziale, facendo riferimento gli artt. 66 e 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 38 del 2000) alla sola inabilità temporanea assoluta "che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro".

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 946 del 1990 Rv. 465247 - 01, N. 27809 del 2017 Rv. 646505 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 7531 del 17/03/2021 (Rv. 660845 - 02)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

P. (MEDICI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/03/2014

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale dell'amministrazione degli affari esteri - Titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana ex art. 162, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 1987 - Indennità di anzianità prevista dal testo originario dell'art. 166, comma 6, del predetto d.P.R. - Spettanza - Limiti e condizioni - Fondamento.

In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri assunto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero, i titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 103 del 2000, il cui rapporto sia divenuto a tempo indeterminato a seguito di rinnovo ex art. 162, comma 2, del d.P.R. n. 18 del 1967, conservano il diritto all'indennità di anzianità prevista dal testo originario dell'art. 166, comma 6, del predetto d.P.R. negli stessi limiti previsti per la corrispondente categoria dei dipendenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato, dovendosi interpretare l'art. 3 della l. n. 442 del 2001, sul diritto di opzione, in senso conforme alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di non discriminazione, quanto alle condizioni di impiego, fra assunti a termine e dipendenti a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 162, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 166, Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103, Legge 21/12/2001 num. 442 art. 3, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Vedi: N. 12369 del 2020 Rv. 658101 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 7517 del 17/03/2021 (Rv. 660844 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

L. (DAMIZIA MARIA ROSARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2017

098140 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - DI MISSIONE - ALL'ESTERO Missione cd. breve all'estero ex art. 27 della l. n. 49 del 1987 - Invio di personale residente nel paese di svolgimento della missione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'invio in missione cd. breve all'estero ex art. 27 della l. n. 49 del 1987 non può riguardare il personale già residente nel paese di svolgimento della missione, poiché la locuzione normativa "in missione all'estero" implica che il soggetto inviato abbia la residenza nonché il domicilio effettivo nel territorio nazionale, in coerenza con la previsione di un trattamento economico comprensivo di emolumenti - come la indennità di servizio all'estero ed il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti - che presuppongono un effettivo trasferimento, in ragione della missione, dal territorio italiano a quello di uno Stato estero.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 17, Legge 26/02/1987 num. 49 art. 24, Legge 26/02/1987 num. 49 art. 25, Legge 26/02/1987 num. 49 art. 27

Sez. L - , Sentenza n. 7531 del 17/03/2021 (Rv. 660845 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

P. (MEDICI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/03/2014

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale dell'amministrazione degli affari esteri - Abrogazione con d.lgs. n. 103 del 2000 dell'art. 166, comma 6, del d.P.R. n. 18 del 1967 sull'indennità di cessazione o risoluzione del rapporto - Conseguenze.

In tema di personale dell'amministrazione degli affari esteri assunto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 103 del 2000, che ha riformulato l'art. 166 del d.P.R. n. 18 del 1967 abrogando il comma 6 relativo all'indennità di cessazione o di risoluzione del rapporto: a) per i nuovi assunti ex art. 152 e ss. del richiamato d.P.R. il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto solo se previsto dalla legge locale dello Stato di accreditamento, non trovando altrimenti applicazione l'art. 2120 c.c.; b) per gli impiegati a contratto, già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 103 del 2000 con contratto a tempo indeterminato assoggettato alla legge locale, che abbiano esercitato l'opzione prevista dal comma 6 dell'art. 2 del predetto d.lgs., il diritto a percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di continuità, l'indennità di anzianità è conservato, in base al successivo comma 7, alle condizioni e nei limiti previsti dal contratto individuale in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa; c) per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del d.lgs. in questione, assoggettato alla legge italiana è conservato il diritto a percepire, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e senza soluzione di continuità, l'indennità prevista dall'art. 166, comma 6, del d.P.R. n. 18 del 1987 nel testo antecedente alla riformulazione della norma operata dal richiamato decreto legislativo.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 166, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 152, Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 2, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13615 del 2020 Rv. 658068 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 7364 del 16/03/2021 (Rv. 661038 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

F. (BURRAGATO GUGLIELMO) contro F. (PICCININI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/01/2017

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Nozione - Accertamento - Competenza esclusiva del giudice di merito - Ricorribilità per cassazione - Condizioni.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Sez. L - , Sentenza n. 7364 del 16/03/2021 (Rv. 661038 - 02)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* . *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO. P.M. CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

F. (BURRAGATO GUGLIELMO) contro F. (PICCININI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/01/2017

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Nozione - Servizi dematerializzati - Preponderanza del fattore personale rispetto a quello materiale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile – come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) - anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. al trasferimento di un gruppo di lavoratori di un istituto bancario dotati di professionalità eterogenee, come tali inidonee a configurare il presupposto dell'autonomia funzionale del servizio ceduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11832 del 2014 Rv. 631056 - 01, N. 8922 del 2019 Rv. 653220 - 01, N. 5678 del 2013 Rv. 625949 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 7357 del 16/03/2021 (Rv. 660863 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M. VISONA' STEFANO.* (Conf.)

C. (PERSICI CARLO ANTONIO LUIGI) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/01/2015

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011 - Natura - Legittimità - Fondamento.

Il contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011), istituito per il quinquennio dal 2012 al 2017 e finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le diverse gestioni, ha natura previdenziale e risponde ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza che devono informare le prestazioni patrimoniali di cui all'art. 23 Cost., in quanto grava sui titolari delle pensioni più elevate e - a fronte di vari fattori che, incidendo negativamente sul quadro macroeconomico, determinano un abbattimento dei flussi contributivi - soddisfa apprezzabili esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 21 CORTE COST., Costituzione art. 23, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Sez. L - , **Sentenza n. 7354 del 16/03/2021** (Rv. **660843 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **D'ANTONIO ENRICA.** Relatore:

D'ANTONIO ENRICA. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro O. (GABELLONE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/10/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vaccinazione non obbligatoria antiepatite A - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Spettanza.

097068 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di danni da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 118 del 2020, il diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, deve essere riconosciuto, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche ai soggetti danneggiati dalla vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A, che abbiano riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27101 del 2018 Rv. 651254 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 7068 del 12/03/2021** (Rv. **660635 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE**

GUGLIELMO. P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

M. (FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) contro I. (D'ANGELO MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 31/07/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Aziende speciali delle Camere di commercio - Impossibilità di prosecuzione dell'attività - Giustificato motivo oggettivo

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

di licenziamento - Omesso accorpamento con altre aziende speciali ex art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 219 del 2016 - Principi in materia di obbligo del "repêchage" - Applicabilità - Esclusione.

103402 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI In genere.

Nell'ipotesi di licenziamento del personale in servizio presso le aziende speciali delle Camere di commercio per giustificato motivo oggettivo, consistente nell'accertata impossibilità di prosecuzione dell'attività per grave dissesto economico, la giustificatezza del recesso non è esclusa dal mancato accorpamento con altre aziende speciali ex art. 3, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 219 del 2016, trattandosi di normativa speciale, che prevede l'aggregazione non come obbligatoria ma solo in presenza di determinati presupposti; né, rispetto alle altre aziende speciali, sono applicabili i principi in tema di obbligo di "repêchage", trattandosi di un contesto plurisoggettivo (rispetto alla ricollocazione del lavoratore nella medesima azienda) caratterizzato dal perseguimento di interessi pubblicistici (rispetto al regime privatistico).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 25/11/2016 num. 219 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.

Sez. L - , **Sentenza n. 6930 del 11/03/2021** (Rv. **660810 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **TORRICE AMELIA**. Relatore: **TORRICE AMELIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

A. (MANZOLI GIOVANNA) contro C. (TORRANI CERENZIA ANNAMARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/03/2019

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Trattamento accessorio del personale - Ammontare complessivo delle risorse destinate a tale scopo - Limitazioni - Interpretazione.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 – secondo cui "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (..), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" – dev'essere interpretato nel senso che oggetto della decurtazione dai fondi previsti dalla contrattazione collettiva è l'intero importo corrispondente al trattamento economico (fondamentale e accessorio) destinato a remunerare i dipendenti cessati dal servizio, il quale, dunque, non può essere utilizzato per incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio di quelli rimasti in servizio. (Principio affermato dalla S.C. in relazione al Fondo per la retribuzione dei dirigenti medici, di cui all'art. 50 c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, destinato alla remunerazione di voci retributive afferenti non solo al trattamento economico accessorio, ma anche a quello fondamentale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 48

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 6920 del 11/03/2021** (Rv. **660862 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:

CALAFIORE DANIELA. P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro B.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/05/2014

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE Spese per ricoveri e cure - Diritto al rimborso - Legittimazione passiva - Ministero della salute - Esclusione - Regione - Configurabilità - Fondamento.

Nelle cause aventi per oggetto l'accertamento del diritto al rimborso dei costi per ricoveri e cure mediche e la condanna del soggetto ad esso obbligato, la legittimazione passiva non spetta al Ministero della salute, ma alla Regione, nella qualità di ente che provvede ad assicurare i livelli essenziali di assistenza attraverso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502 del 1992, quali articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale finanziato dalla generalità dei cittadini, in applicazione della l. n. 833 del 1978, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini entro livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 53 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 25215 del 2015 Rv. 638189 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 6717 del 10/03/2021** (Rv. **660842 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.**

Z. (AGOSTINI TIZIANA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2014

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Lavoratori a termine - Trattamento economico - Equiparazione ai lavoratori a tempo indeterminato ai quali è illegittimamente applicato un diverso c.c.n.l. - Principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Violazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE non può essere invocato per estendere ai dipendenti a termine un trattamento economico mantenuto illegittimamente ai dipendenti a tempo indeterminato, in quanto il fattore protetto dal predetto principio è la natura a termine del rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza della differenza di trattamento non correlata alla temporaneità del rapporto, bensì esclusivamente all'applicazione ai dipendenti a tempo indeterminato di un trattamento "contra legem". (Nella specie, relativa a un autista del trasporto pubblico comunale, la S.C. ha escluso che la comparazione potesse essere effettuata tra il trattamento economico del dipendente assunto a tempo determinato e quello riconosciuto in via di fatto ai dipendenti a tempo indeterminato, ai quali era stato illegittimamente applicato il c.c.n.l. autoferrotranvieri, anziché il c.c.n.l. del comparto regioni ed autonomie locali, poi confluito nel comparto funzioni locali).

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 2 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 6090 del 2021 Rv. 660808 - 01, N. 17226 del 2020 Rv. 658540 - 01, N. 12361 del 2020 Rv. 658333 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

G. (GIANNINI MARCO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/06/2018

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Tutela reale ex art. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Condanna del datore al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - Natura - Condanna a favore del terzo - Partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Prescrizione del credito contributivo - Decorrenza.

In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Massime precedenti Vedi: N. 15621 del 2001 Rv. 551017 - 01, N. 2164 del 2021 Rv. 660330 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19665 del 2014 Rv. 631875 - 01, N. 10232 del 2003 Rv. 564641 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 6715 del 10/03/2021 (Rv. 660929 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

F. (SGUEGLIA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2015

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Pubblico impiego contrattualizzato - Attribuzione ad un dipendente di un trattamento economico non conforme al contratto collettivo

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

o alla legge - Nullità dell'atto deliberativo - Conseguenze - Diritto di altri dipendenti al medesimo trattamento - Esclusione - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'atto con cui venga attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all'azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto, sicché esso non può far sorgere in capo ad altri dipendenti un diritto soggettivo al medesimo trattamento. (Nella specie, relativa al trattamento retributivo da assicurare al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero, ai sensi dell'art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di una contrattista presso un istituto di cultura ad ottenere l'adeguamento della propria retribuzione a quella più favorevole riservata ad altro contrattista che svolgeva le medesime mansioni, con contratto di analogo tipo, in epoca precedente, limitandosi a invocare la disparità di trattamento, ma senza indicare i parametri previsti dall'art. 157 che nel suo caso sarebbero stati violati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 18 art. 154, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 157, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 6090 del 2021 Rv. 660808 - 01, N. 16755 del 2019 Rv. 654243 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

G. (GIANNINI MARCO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/06/2018

129193 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata attivazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla regolarizzazione - Esclusione - Fondamento - Estinzione della società-datrice di lavoro - Irrilevanza - Ragioni.

In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, "pendente societate", fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 27, Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2324

Massime precedenti Conformi: N. 2164 del 2021 Rv. 660330 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6714 del 10/03/2021** (Rv. **660841 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

T. (PULSONI FABIO) contro A. (PATERNO' FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2018

103234 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE Sottoposizione del lavoratore a misura cautelare custodiale penale - Sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione - Conseguenze - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - Limiti - Obbligo di "repêchage" - Insussistenza - Fattispecie.

La sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove, in base ad un giudizio "ex ante", tenuto conto di ogni circostanza rilevante ai fini della determinazione della tollerabilità dell'assenza (tra cui le dimensioni dell'impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, le mansioni del dipendente, il già maturato periodo di sua assenza, la ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell'impedimento, la possibilità di affidare temporaneamente ad altri le mansioni senza necessità di nuove assunzioni), non persista l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente, senza che sia configurabile, inoltre, a carico del datore di lavoro, l'obbligo del cd. "repêchage", istituto che richiede una fungibilità e una idoneità attuale lavorativa (sia pure parziale) del dipendente, che non ricorrono nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per stato di detenzione del lavoratore, cui consegue, ex art. 1464 c.c., il venir meno dell'apprezzabile interesse datoriale al parziale adempimento della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con cui era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento proposta da un lavoratore al quale, dopo la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione ad una misura restrittiva della libertà personale, era stata intimata la risoluzione del rapporto in ragione della protrazione dello stato custodiale per oltre un anno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285

Massime precedenti Conformi: N. 19315 del 2016 Rv. 641382 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13662 del 2018 Rv. 648823 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6498 del 09/03/2021** (Rv. **660809 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Ordine di preferenza - Criteri - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Nelle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, l'ordine di precedenza ai fini della assunzione è dato dal criterio della anzianità di servizio e, in caso di parità di posizione, da quello anagrafico, poiché la norma non individua alcun criterio di preferenza fra le categorie degli aventi diritto in essa indicate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato il diritto alla stabilizzazione del lavoratore che l'ente aveva postergato rispetto ad altri soggetti con minore anzianità di servizio, sul presupposto erroneo che avessero la precedenza nella stabilizzazione i lavoratori in servizio al momento dell'attuazione della procedura, pur se con minore anzianità).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 520 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6310 del 2021 Rv. 660619 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19166 del 2017 Rv. 645037 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6497 del 09/03/2021 (Rv. 660632 - 01)

Presidente: ARIENZO ROSA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

A. (PAGNOTTA NICOLA) contro V. (PALOTTI ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/10/2018

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Inidoneità fisica sopravvenuta - Derivante da handicap - Possibilità di adibizione a mansioni equivalenti o inferiori - Parità di trattamento dei lavoratori disabili ex art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003 - Adattamenti organizzativi - Accomodamenti ragionevoli - Nozione - Obbligo di verifica a carico del datore di lavoro - Sussistenza.

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a temperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Legge 03/03/2009 num. 18, Legge 12/03/1999 num. 4 art. 4, Legge 12/03/1999 num. 10 art. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 42, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29289 del 2019 Rv. 655853 - 01, N. 27502 del 2019 Rv. 655524 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 6499 del 09/03/2021** (Rv. **660633 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (CARSO IVANA) contro V. (PANCALLO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/10/2017

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Notifica della cartella esattoriale - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Effetto sospensivo - Esclusione - Termine per l'inizio dell'esecuzione ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Irrilevanza.

In tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica, senza che rilevi il termine di sessanta giorni concesso al debitore per l'adempimento, durante il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è preclusa ogni azione esecutiva da parte del concessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2017 Rv. 643091 - 01, N. 13046 del 2006 Rv. 589715 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6497 del 09/03/2021** (Rv. **660632 - 02**)

Presidente: **ARIENZO ROSA**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**. Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

A. (PAGNOTTA NICOLA) contro V. (PALOTTI ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/10/2018

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Inidoneità fisica sopravvenuta - Derivante da handicap - Giustificazioni del recesso - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Contenuto - Impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti o inferiori - Insufficienza - Impossibilità di adottare adattamenti organizzativi ragionevoli - Necessità - Elementi presuntivi - Idoneità.

Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica di un lavoratore addetto a un servizio di autolinee, per essersi il datore di lavoro limitato ad affermare l'impossibilità del "repêchage", adducendo l'assenza di posti disponibili nell'organigramma della biglietteria e del lavaggio autobus).

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29289 del 2019 Rv. 655853 - 01, N. 29893 del 2019 Rv. 655719 - 02, N. 27502 del 2019 Rv. 655524 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6485 del 09/03/2021 (Rv. 660630 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

B. (LONGOBARDI GAETANINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2015

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Obblighi per l'amministrazione datrice di lavoro - Canoni generali di correttezza e buona fede - Obbligo di motivazione - Contenuto - Valutazione comparativa con gli altri candidati - Caratteri - Necessità.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 9814 del 2008 Rv. 602753 - 01, N. 21088 del 2010 Rv. 614645 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21671 del 2013 Rv. 627410 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6500 del 09/03/2021 (Rv. 660634 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Parz. Diff.)

B. (RIZZO NUNZIO) contro A. (PELUSO ROSA ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/01/2019

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento disciplinare successivo - Efficacia - Fondamento - Conseguenze - Indennità di preavviso - Spettanza - Limiti.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel ricorrere dei presupposti del licenziamento disciplinare, è possibile per la P.A. irrogare la sanzione anche se il rapporto di lavoro sia precedentemente cessato per altre cause, non applicandosi - in ragione dell'interesse pubblico a definire il procedimento disciplinare a tutela dell'immagine dell'amministrazione e per gli ulteriori effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente - il principio

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

elaborato in riferimento al rapporto di lavoro privato, secondo cui il secondo licenziamento è produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente recesso (ovvero altra causa di cessazione del rapporto). Ne consegue che il licenziamento disciplinare sopravvenuto mantiene efficacia al fine di regolare le vicende economiche rispetto alle quali esso può assumere persistente rilevanza, come rispetto all'indennità di mancato preavviso, caducando "ex nunc" la causa dell'attribuzione, con effetto estintivo parziale sul diritto già maturato o, qualora l'erogazione vi sia già stata, rendendola parzialmente indebita nella misura in cui tale indennità sia proiezione obbligatoria del diritto rispetto a mensilità per le quali, a causa del sopravvenuto recesso per motivi disciplinari, non può "ex post" ammettersi la legittimità del riconoscimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 98, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 PENDENTE, DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996 art. 24 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20914 del 2019 Rv. 654796 - 01, N. 18849 del 2017 Rv. 645254 - 01, N. 17307 del 2016 Rv. 641012 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6494 del 09/03/2021 (Rv. 660631 - 01)

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

L. (TIRONE MASSIMO) contro T. (MARAZZA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2015

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
140032 Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti consequenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità.

La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3161 del 2006 Rv. 587507 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12352 del 2009 Rv. 608285 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 6493 del 09/03/2021** (Rv. **660686 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

P. (FERRANTE VINCENZO) contro F. (CORAIN MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2015

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Dirigenza medica e veterinaria - Art. 21, comma 13, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Ferie non fruite alla cessazione del rapporto - Diritto al pagamento - Condizioni.

L'art. 21, comma 13, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle stesse, sancito dall'art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 21 com. 13, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2000 del 2017 Rv. 642787 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13613 del 2020 Rv. 658482 - 01, N. 8521 del 2015 Rv. 635157 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6485 del 09/03/2021** (Rv. **660630 - 02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (LONGOBARDI GAETANINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2015

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Valutazione comparativa con gli altri candidati - Motivazione omessa o invalida - Motivazione insufficiente - Differenze - Conseguenze in tema di risarcimento del danno da perdita di "chance" - Criteri di determinazione.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere – ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso – le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico; nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 25727 del 2018 Rv. 651055 - 02, N. 4014 del 2016 Rv. 639086 - 01, N. 11165 del 2018 Rv. 648187 - 01, N. 26694 del 2017 Rv. 646151 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6310 del 08/03/2021 (Rv. 660619 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (MARI ALESSANDRA) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Procedure di stabilizzazione - Ammissione - Condizioni - Titolarità pregressa o in essere di un rapporto a tempo determinato - Necessità - Lavoratori a tempo indeterminato presso altra amministrazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, prevista, tra l'altro, per il personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data - ex art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 - del 28 settembre 2007, non è consentita in favore di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso altra amministrazione, dovendosi individuare la "ratio" della norma nella previsione di un regime speciale di reclutamento volto a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, che costituisce l'unica ragione di interesse pubblico che possa giustificare, nei soli casi eccezionali individuati dal legislatore, un'assunzione in deroga al concorso pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di ammissione alla procedura di stabilizzazione presso l'ISPRA di un dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in aspettativa senza retribuzione per la durata del rapporto a tempo determinato con l'Istituto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7246 del 2020 Rv. 657439 - 01, N. 21200 del 2020 Rv. 658924 - 01, N. 2978 del 2021 Rv. 660346 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 6308 del 08/03/2021 (Rv. 660629 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (PILEGGI ANTONIO) contro R. (FERRARO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/01/2017

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Impiego pubblico contrattualizzato - Regione - Conferimento incarichi dirigenziali a soggetti esterni ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Condizioni - Omissione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009.

In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni da parte delle Regioni, l'obbligo di motivazione e la mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'ente, sono condizioni di validità del conferimento introdotte a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dall'art. 40, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2009, di cui la lett.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

f) dello stesso comma ha previsto l'applicazione diretta anche alle amministrazioni regionali e non statali; ne consegue che, in assenza di una norma imperativa che preveda la relativa sanzione, va esclusa la nullità ex art. 1418 c.c. di un provvedimento di nomina privo di tali requisiti, adottato in data antecedente a tale estensione. (Fattispecie in tema di incarichi conferiti dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 31 del 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 40 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 07/08/2002 num. 31 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16977 del 2017 Rv. 645039 - 01, N. 4621 del 2017 Rv. 643268 - 01

Sez. L, **Sentenza n. 6319 del 08/03/2021** (Rv. **660832 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

C. (VIOZZI PAOLO) contro I. (MARESCA ARTURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2013

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Periodo tra il licenziamento e la reintegrazione - Maturazione del diritto alle ferie, festività e r.o.l. - Indennità sostitutiva - Spettanza - Fondamento.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

Il lavoratore che, dopo essere stato illegittimamente licenziato, sia stato reintegrato nel posto di lavoro a seguito dell'annullamento giudiziale del recesso, ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata – secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite C-762/18 e C-37/19) – a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 24270 del 2016 Rv. 641715 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13425 del 2019 Rv. 653840 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6313 del 08/03/2021** (Rv. **660714 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

T. (BAVA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/10/2018

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Tutela della pubblica incolumità - Condizioni - Fattispecie.

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. e, della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalideria permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attivita di servizio a tutela della pubblica incolumita, non compete al vigile del fuoco per i postumi dell'infarto occorsogli durante le operazioni di spegnimento di un piccolo fuoco posto a lato di una strada, in assenza di persone. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza del presupposto del pericolo per la pubblica incolumita, richiamando la distinzione - di matrice penalistica - tra "fuoco" e "incendio", quest'ultimo ricorrente solo allorquando il fuoco divampi in vaste proporzioni, con fiamme che si propaghino con potenza distruttrice, cosi da porre in pericolo l'incolumita di un numero indeterminato di persone).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. E CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/11/1998 num. 407 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16571 del 2020 Rv. 658496 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6216 del 05/03/2021** (Rv. **660685 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (TARTAGLIONE LUCA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/11/2014

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Universita statunitense - Dipendenti statunitensi addetti alla sede italiana - Obbligo di versamento all'INPS della c.d. contribuzione minore - Sussistenza - Fondamento - Principio di territorialita - Deroga in base all'accordo tra Italia e Usa sulla sicurezza sociale del 25 maggio 1973, ratificata con l. n. 86 del 1975 - Esclusione - Fondamento.

In tema di contributi previdenziali in favore di lavoratori stranieri alle dipendenze di enti stranieri con sede in Italia, sussiste l'obbligo di versamento all'INPS delle contribuzioni minori da parte di un'universita statunitense, in relazione ai cittadini statunitensi suoi dipendenti che prestino servizio presso la sede italiana di detta universita, in quanto la deroga al principio di territorialita, di cui al combinato disposto degli artt. 37 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e 7, comma 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973, ratificato con l. n. 86 del 1975, e condizionata alla circostanza che la legislazione statunitense preveda, per le assicurazioni diverse dall'assicurazione IVS, un apparato normativo di sicurezza sociale tale da proteggere il lavoratore dai medesimi eventi di cui alla legislazione nazionale, il che e escluso negli Stati Uniti quanto alla copertura per i rischi c.d. minori (maternita, disoccupazione, tbc).

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1975 num. 86, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 7 com. 2, Tratt. Internaz. 23/05/1973 art. 7 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6601 del 2018 Rv. 647538 - 01, N. 24592 del 2006 Rv. 593620 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 6081 del 04/03/2021** (Rv. **660807 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (CATALANO GIANDOMENICO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 30/10/2014

129036 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Classificazione delle imprese a fini contributivi ex d.m. 12 dicembre 2000 - Variazioni - Irretroattività - Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento INAIL di riclassificazione - Condizioni - Fondamento.

In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato.

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 14, DM Lavoro e previdenza sociale 12/12/2000 art. 16, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19785 del 2017 Rv. 645594 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6080 del 04/03/2021** (Rv. **660628 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

E. (PRATICO' ALESSANDRO) contro B. (BERTI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/11/2014

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Assicurazione ENPAIA - Accantonamenti del datore di lavoro - Inadempimento - Conseguenze - Obbligo di erogazione del TFR in misura integrale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di previdenza per gli impiegati nell'agricoltura, l'eventuale inadempimento datoriale nel versamento degli accantonamenti non riduce la prestazione economica che l'ENPAIA è tenuto ad erogare ai lavoratori, a titolo di trattamento di fine rapporto, nella misura integrale, ben potendo e dovendo l'ente previdenziale azionare, entro congruo tempo, nei confronti del datore di lavoro, il credito per gli accantonamenti non versati.

Riferimenti normativi: Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 2, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 670 del 2018 Rv. 646727 - 01, N. 18571 del 2003 Rv. 568657 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 6078 del 04/03/2021** (Rv. **660682 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **BALESTRIERI FEDERICO**. Relatore: **BALESTRIERI FEDERICO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

G. (PULSONI FABIO) contro V. (SALVAGO GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2018

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Cessione di ramo d'azienda - Prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario - Inclusione tra i lavoratori ceduti - Onere della prova - Riparto - A carico del lavoratore - Esclusione.

Nell'ipotesi di cessione di ramo di azienda, cui consegue automaticamente, ex art. 2112 c.c., la prosecuzione del rapporto col cessionario, non spetta al lavoratore la prova di essere ricompreso tra i lavoratori ceduti all'interno del ramo di azienda trasferito, bensì è onere del cedente ovvero del cessionario dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto, non essendo possibile la cessione di singoli lavoratori se non alle condizioni previste dall'art. 1406 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406

Massime precedenti Vedi: N. 9469 del 2019 Rv. 653615 - 01, N. 4601 del 2015 Rv. 634850 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6085 del 04/03/2021** (Rv. **660683 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

Z. (FAZIO FELICE) contro F. (BORLE' GIOPPI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/11/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro - Esigenza di riduzione di personale - Criteri di individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare - Potere del datore di lavoro - Fondamento - Sindacato del giudice - Limiti - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, per l'esigenza di riduzione di personale omogeneo, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare appartiene al datore di lavoro, a cui compete in via esclusiva l'individuazione delle modalità organizzative dell'attività, e non può essere censurata dal giudice salvo che per la sua assoluta irragionevolezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva accertato che l'ambito in cui eseguire la riduzione era stato individuato tra le professionalità omogenee dei medici e che la soppressione del posto di lavoro aveva riguardato l'unico medico non specializzato al quale era precluso l'esercizio di attività in sala operatoria).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 16856 del 2020 Rv. 658582 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 6086 del 04/03/2021** (Rv. **660684 - 02**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

G. (GUALTIERI ALFREDO) contro C. (GIAMPÀ DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/04/2019

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA Natura giuridica - Conseguenze - Disciplina dei licenziamenti collettivi ex l. n. 223 del 1991 - Applicabilità.

I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato, sicché agli stessi è applicabile la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 59 CORTE COST., Cod. Civ. art. 862

Massime precedenti Vedi: N. 26038 del 2019 Rv. 655397 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6089 del 04/03/2021** (Rv. **660963 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA**

FRANCESCA. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (LIPARI SABRINA) contro C. (TRUGLIO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/11/2016

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Successione di contratti a termine - Limite di 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Assunzione avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici - Irrilevanza.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a termine, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, decorso il quale il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, a nulla rilevando che l'assunzione sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15353 del 2020 Rv. 658192 - 01, N. 2175 del 2021 Rv. 660332 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 6090 del 04/03/2021** (Rv. **660808 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA**

CATERINA. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

R. (AGOSTINI TIZIANA) contro C. (CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2014

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Pubblico impiego contrattualizzato - Principio della parità di trattamento economico ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Parametro - C.c.n.l. del comparto di appartenenza - Fondamento - Altro c.c.n.l. applicato in via di fatto in forza di sentenza passata in giudicato - Irrilevanza - Fattispecie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l'attuazione del principio della parità di trattamento economico di cui all'art.45 del d.lgs. n. 165 del 2001, è costituito dall'applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale l'amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l'applicazione di fatto di un contratto collettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'art. 45 citato potesse essere fondatamente invocato da un autista del trasporto pubblico comunale, assunto con contratto a termine, per vedersi estendere il più favorevole trattamento economico illegittimamente mantenuto ai dipendenti a tempo indeterminato con analoghe mansioni, per effetto dell'erronea applicazione del c.c.n.l. autoferrotranvieri, in luogo del c.c.n.l. del comparto regioni ed autonomie locali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 15110 del 2020 Rv. 658193 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6086 del 04/03/2021** (Rv. **660684 - 03**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

G. (GUALTIERI ALFREDO) contro C. (GIAMPÀ DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/04/2019

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Soppressione di sede - Comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive - Parametri - Mansioni in concreto svolte - Insufficienza - Capacità professionale - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato legittima una procedura di licenziamento collettivo nella quale era stato attribuito un punteggio pari a zero ai lavoratori operanti nei settori da sopprimere e punteggi, invece, notevolmente superiori a coloro che esercitavano le mansioni nei settori che sarebbero sopravvissuti, omettendo del tutto di considerare il profilo della rispettiva professionalità).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32387 del 2019 Rv. 656052 - 01, N. 203 del 2015 Rv. 634006 - 01, N. 14800 del 2019 Rv. 653985 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6086 del 04/03/2021** (Rv. **660684 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

G. (GUALTIERI ALFREDO) contro C. (GIAMPÀ DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/04/2019

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Immutabilità del giudice - Rito del lavoro - Momento rilevante - Udienza di discussione - Conseguenze.

Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione con riferimento all'inizio della discussione, sicché, anche nel rito del lavoro, la diversità di composizione tra il collegio che ha assistito alla stessa e quello che ha deciso determina la nullità assoluta e insanabile della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18126 del 2016 Rv. 641085 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 6083 del 04/03/2021** (Rv. **660962 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **BALESTRIERI FEDERICO**. Relatore:

BALESTRIERI FEDERICO. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

I. (PIZZUTO SABINA) contro U. (BUFFON MANUELA CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/10/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Fattispecie.

In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, ai fini del riconoscimento della tutela reintegratoria, è da intendersi come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, a cui non possono essere equiparate né una prova meramente insufficiente, né l'ipotesi nella quale tale requisito possa semplicemente evincersi da altri elementi opinabili o non univoci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non dimostrativa della manifesta insussistenza la circostanza che l'azienda avesse fatto ricorso al lavoro straordinario, peraltro riferibile al monte ore di due soli lavoratori).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2366 del 2020 Rv. 656697 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 5826 del 03/03/2021** (Rv. **660626 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

I. (MARITATO LELIO) contro V. (FRACON FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2015

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32166 del 2018 Rv. 652029 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32508 del 2018 Rv. 652038 - 01, N. 4419 del 2021 Rv. 660536 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 5820 del 03/03/2021** (Rv. **660713 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro M. (ASTOLFI ANDREA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/01/2014

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Contributi maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge - Raddoppio del termine - Denuncia del lavoratore - Inidoneità - Fondamento - Sospensione del termine ex art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 - Irrilevanza.

In tema di contributi previdenziali, il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 lett. A CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 38 com. 7, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 2965 del 2018 Rv. 647394 - 01, N. 9269 del 2019 Rv. 653453 - 01, N. 24946 del 2015 Rv. 637998 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15296 del 2014 Rv. 631287 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5832 del 03/03/2021 (Rv. 660681 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BLASUTTO DANIELA. Relatore: BLASUTTO DANIELA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

C. (ROSSATO GIANCARLO) contro L. (RUSSO LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2017

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Principio "iura novit curia" ex art. 113 c.p.c. - Correlazione con il divieto di ultra ed extra petizione - Necessità - Implicazioni - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto all'originaria di domanda di applicazione della comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 c.c. abrogato, costituisce inammissibile "mutatio libelli" e non già mera riqualificazione giuridica la pretesa volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti nascenti dall'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 8645 del 2018 Rv. 649502 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30607 del 2018 Rv. 651854 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 5829 del 03/03/2021 (Rv. 660627 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

C. (BERTONCINI CRISTIANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 21/11/2019

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e protezione sussidiaria - Condizione di omosessualità dichiarata del richiedente - Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza - Necessità - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, la condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale", la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato; tale situazione sussiste non solo quando le persone di orientamento omosessuale, per poter vivere liberamente la propria sessualità, sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito, ma anche se nello Stato di provenienza (nella specie, Costa d'Avorio) l'omosessualità non sia considerata reato, e tuttavia manchi l'accettazione sociale di tale condizione e tale Stato non garantisca all'interessato adeguata protezione a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 11172 del 2020 Rv. 657909 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 5818 del 03/03/2021** (Rv. **660679 - 01**)

Presidente: **ARIENZO ROSA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.* (Parz. Diff.)

F. (CREMONA ANTONINO MARIA) contro S. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/03/2018

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società regionali a partecipazione pubblica - Divieto di assunzioni ex art. 20, comma 6, l.r. Sicilia n. 11 del 2010 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 11 del 2010, che impedisce alle società a partecipazione regionale di assumere nuovo personale a tempo determinato o indeterminato, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione proibitiva di un determinato comportamento che, in mancanza di specifica previsione di segno contrario, soggiace al principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c.. (Nella specie, relativa a un contratto di somministrazione a termine stipulato il 7 gennaio 2010, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di conversione del rapporto avanzata dal lavoratore, sul presupposto che non possa trovare applicazione l'art. 130, comma 2, della legge regionale, secondo cui le disposizioni della stessa si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2010).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 12/05/2010 num. 11 art. 20 com. 6, Legge Reg. Sicilia 12/05/2010 num. 11 art. 130 com. 2, Legge Reg. Sicilia 12/05/2010 num. 11 art. 131 com. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 1, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3558 del 2021 Rv. 660529 - 01, N. 20782 del 2019 Rv. 654795 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 5831 del 03/03/2021** (Rv. **660680 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

A. (ROSATI MARIO) contro C. (FERRARI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2014

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Personale dipendente delle Camere di Commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996 - Omnicomprensività dell'indennità di anzianità - Esclusione - Fondamento.

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA' In genere.

In tema di indennità di anzianità per il personale dipendente delle Camere di commercio assunto anteriormente al primo gennaio 1996 - la cui unica fonte di disciplina è costituita, ex art. 2, comma 7, della l. n. 335 del 1995, dalla contrattazione collettiva, alla stregua dell'interpretazione letterale e logico-sistematica del c.c.n.l. Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000 e, in particolare, dell'allegata dichiarazione congiunta n. 3, che ha confermato espressamente la perdurante vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modifiche - deve escludersi l'omnicomprensività dell'indennità di anzianità ed il computo, nell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione della stessa, delle voci retributive considerate pensionabili a fini diversi, ex art. 2, comma 9, della l. n. 335, cit., essendo queste ultime definite tali non già dalla contrattazione collettiva, bensì da una fonte eteronoma come quella della retribuzione contributiva e pensionabile, destinata a spiegare effetti non tra lavoratore e datore di lavoro, ma tra datore ed ente previdenziale, quanto all'onere contributivo, e tra lavoratore ed ente previdenziale, quanto all'onere pensionistico.

Riferimenti normativi: DM Industria Commercio e Artigianato 12/07/1982 art. 77, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 14/09/2000, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28088 del 2017 Rv. 646357 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 5819 del 03/03/2021** (Rv. **660712 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **MAROTTA CATERINA.** Relatore: **MAROTTA CATERINA.**

M. (NASO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2017

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Impiego pubblico contrattualizzato - Personale docente - Destinazione al contingente presso le istituzioni scolastiche all'estero - Collocamento fuori ruolo - Conseguenze - Controversia relativa alla determinazione della retribuzione - Legittimazione passiva - Datore di lavoro - Individuazione - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Evocazione in giudizio di altro organo statale - Irrilevanza.

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'inserimento di un insegnante nello speciale contingente del Ministero degli affari esteri, destinato a prestare servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, ne determina il collocamento fuori ruolo e comporta la temporanea

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

modificazione del soggetto in favore del quale le sue prestazioni lavorative vengono svolte, senza tuttavia far venir meno l'appartenenza del lavoratore all'Amministrazione di provenienza; conseguentemente, nella controversia relativa alla determinazione della retribuzione, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in qualità di datore di lavoro, restando peraltro irrilevante l'evocazione in giudizio di altro organo statale, che dà luogo ad una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 640, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 642, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 58, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30649 del 2018 Rv. 651813 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv. 660625 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro C. (OSELE MARIA CRISTINA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 11/12/2014

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Domanda di accertamento di regolarità contributiva nei confronti dell'ente previdenziale - Mancato rilascio del cd. DURC - Giurisdizione dell'a.g.o. - Sussistenza - Condanna dell'ente al rilascio - Esclusione - Fondamento.

Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1175 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23835 del 2004 Rv. 578376 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 5640 del 02/03/2021 (Rv. 660711 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

S. (SPEZIALE VALERIO) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/01/2015

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Anticipazione da parte del datore di lavoro - Obbligo - Conguaglio - Autorizzazione dell'INPS - Necessità - Esclusione - Eccezioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di assegni familiari, il datore di lavoro, maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, è gravato dall'obbligo di anticipazione della stessa ai propri dipendenti, salvo il diritto al conguaglio, per far luogo al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 24 e

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

47 del d.P.R. n. 797 del 1955, non occorre alcun atto autorizzativo dell'Inps, ad eccezione delle ipotesi, espressamente previste dalla legge, in cui tali provvidenze siano state erogate per i figli, occupati quali apprendisti o che si trovino nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere attività lavorativa, o per i genitori a carico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, fuori dalle ipotesi sopra richiamate, aveva ritenuto indebito il conguaglio degli assegni familiari corrisposti al lavoratore effettuato dal datore, operato senza autorizzazione dell'Inps).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 11, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 24, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 19261 del 2013 Rv. 628390 - 01, N. 601 del 1971 Rv. 350318 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 5651 del 02/03/2021** (Rv. **660678 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BLASUTTO DANIELA**. Relatore: **BLASUTTO DANIELA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (GRIGOLI ANDREA) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Rapporti tra contrattazione collettiva e contrattazione aziendale - Autonomia - Indipendenza dei fatti costitutivi ed estintivi di ciascun contratto - Fattispecie.

Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, provinciale e aziendale) è improntato al principio dell'autonomia, in virtù del quale l'effettiva volontà delle parti sociali dev'essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in applicazione della disciplina collettiva provinciale, aveva disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di un operaio agricolo che era stato impiegato per più di 180 giorni nell'anno solare, ritenendo che tale esito non confliggesse con la previsione della contrattazione aziendale, secondo cui il datore era tenuto a garantire al lavoratore, nei primi dodici mesi di attività, almeno 51 giornate lavorative con un contratto di durata semestrale, e nei successivi dodici mesi almeno 180 giornate, da calcolarsi all'interno dell'anno solare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2077

Massime precedenti Conformi: N. 12098 del 2010 Rv. 613901 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 5642 del 02/03/2021** (Rv. **660677 - 01**)

Presidente: **ARIENZO ROSA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

T. (BRIANO FULVIO) contro M. (FIORENTINO GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/05/2016

103129 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE Settima categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 5 dicembre 2012 - Attività di alta specializzazione ed importanza - Requisiti ulteriori previsti nella medesima declaratoria per altri lavoratori - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di inquadramento professionale, la declaratoria della settima categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 5 dicembre 2012 si interpreta nel senso che solo i lavoratori preposti ad attività di coordinamento dei servizi o degli uffici devono possedere i requisiti della sesta declaratoria, congiunti alla notevole esperienza maturata, e non i lavoratori, pure indicati in settima, che svolgono attività di alta specializzazione ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali. Depone in tal senso non solo l'interpretazione letterale e lessicale della disposizione contrattuale, che rende evidente che la richiesta dei requisiti ulteriori concerne solo la prima tipologia dei lavoratori, stante l'utilizzo della disgiunzione "o" seguita dal pronome relativo "che" per differenziare le due figure professionali, ma anche quella logico-giuridica, perché l'essenza delle prestazioni del secondo profilo professionale sta nella ideazione e pianificazione, con caratteristiche di alta specializzazione, delle attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, per le quali non sono rilevanti le pregresse esperienze aziendali.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/2012, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 25810 del 2019 Rv. 655319 - 01, N. 701 del 2021 Rv. 660185 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 5546 del 01/03/2021** (Rv. **660622 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

B. (CIOFFI MARIA CONCETTA) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2017

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Periodo di prova - Proroga ex art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Durata minima di 180 giorni di servizio effettivo - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di personale docente, in caso di periodo di prova con esito sfavorevole, la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, concessa, in alternativa alla dispensa, ai sensi dell'art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, non richiede un servizio minimo effettivo di 180 giorni, previsto invece per l'anno iniziale di formazione dal successivo art. 440, comma 2, in quanto durante la stessa non restano irrilevanti gli elementi di valutazione già acquisiti né si procede a nuova valutazione, sicché il mancato raggiungimento di tale limite non consente una ulteriore proroga, ex art. 438, comma 5, dello stesso decreto, applicabile solo in riferimento al primo anno di prova.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 439, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 440 com. 3, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 438 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 16224 del 2013 Rv. 627078 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 5540 del 01/03/2021** (Rv. **660541 - 01**)

Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO**.

Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro V. (RESTA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/09/2017

103256 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA Disciplina limitatrice - Pattuizione del corrispettivo - Requisiti - Determinatezza o determinabilità - Necessità - Manifesta iniquità o sproporzione - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Nullità del patto - Configurabilità.

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c.; se determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullità dell'intero patto alla eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2125

Massime precedenti Vedi: N. 9790 del 2020 Rv. 657784 - 01, N. 4891 del 1998 Rv. 515465 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9140 del 2016 Rv. 639703 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021** (Rv. **660676 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (LO FIEGO VITTORIO) contro I. (FABBI RAFFAELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2014

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione tempestiva della causa a seguito di sentenza sulla competenza - Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie.

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9915 del 2019 Rv. 653490 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 10569 del 2017 Rv. 644086 - 01, N. 19773 del 2015 Rv. 636557 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5551 del 01/03/2021 (Rv. 660624 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

I. (MATANO GIUSEPPE) contro V. (PERSIANI MATTIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/02/2014

129193 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE Obbligo contributivo - Natura - Corrispondenti crediti previdenziali - Atti di disposizione - Novazione - Esclusione - Fondamento.

Le obbligazioni contributive sono obbligazioni pubbliche, il cui contenuto è determinato dalle norme ed è pertanto sottratto - in considerazione del principio di legalità che regola la materia contributiva e dell'indisponibilità dei relativi crediti - all'incidenza degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza, i quali non possono compiere atti dispositivi dei diritti, come la novazione, ma solo adottare provvedimenti di autotutela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231

Massime precedenti Vedi: N. 1218 del 2008 Rv. 601381 - 01, N. 27390 del 2018 Rv. 650992 - 01, N. 18054 del 2008 Rv. 604146 - 01, N. 15980 del 2010 Rv. 613918 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5551 del 01/03/2021 (Rv. 660624 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

I. (MATANO GIUSEPPE) contro V. (PERSIANI MATTIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/02/2014

129193 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE Obblighi contributivi - Pluralità di lavoratori - Vicende estintive inerenti ad alcuni di essi - Conseguenze - Rideterminazione del credito - Novazione - Esclusione - Fattispecie.

Il debito contributivo del datore di lavoro, relativo alla posizione di una pluralità di lavoratori, non è unitario, ma costituito dalla sommatoria di posizioni distinte ed autonome, con la conseguenza che le vicende estintive relative ai contributi di solo alcuni dei dipendenti non comportano la novazione del debito per gli altri, che resta immutato, ma implicano soltanto il ricalcolo del debito contributivo complessivo, operazione anch'essa priva di effetti novativi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, per effetto dell'accoglimento di istanze di condono e ricorsi amministrativi relativi alla posizione di alcuni lavoratori, aveva ritenuto novato l'originario debito contributivo verso l'ENPALS, ora INPS, sorto prima dell'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, e aveva applicato al debito residuo ricalcolato la prescrizione quinquennale anziché quella decennale preesistente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 27390 del 2018 Rv. 650992 - 01, N. 18054 del 2008 Rv. 604146 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5550 del 01/03/2021 (Rv. 660830 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (RUFINI ALESSANDRO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Procedimento amministrativo contenzioso - Esito favorevole all'assicurato - Possibilità per l'istituto previdenziale di agire in giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contributi assicurativi obbligatori, trattandosi di materia in cui l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'istituto previdenziale (nella specie, l'INPS) incide su situazioni giuridiche indisponibili per l'ente, l'esito del procedimento amministrativo contenzioso, quand'anche favorevole all'assicurato, non comporta per l'istituto la preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi, non avendo detto giudizio natura impugnatoria ed essendo diretto a verificare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'annullamento in sede amministrativa, da parte del Comitato regionale del lavoro, del verbale di accertamento di omissioni contributive non precludesse all'ente la proposizione di una domanda giudiziale di condanna al pagamento di tali contributi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16501 del 2013 Rv. 627079 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5550 del 01/03/2021 (Rv. 660830 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (RUFINI ALESSANDRO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2014

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione parziale della sentenza - Effetti sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassati - Estensione ai capi oggetto di impugnazione autonoma - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione separata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti. (Nella specie, relativa a un'omissione contributiva accertata con verbale ispettivo dell'INPS, poi annullato in sede amministrativa, la sentenza di merito aveva statuito sia sull'ammissibilità dell'azione di recupero contributivo nonostante il suddetto annullamento, sia sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro; benché il ricorrente non avesse specificamente impugnato i capi della sentenza riguardanti il secondo profilo, la S.C. li ha ritenuti dipendenti da quelli

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

concernenti l'azione di recupero e, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto ammissibile il ricorso, disattendendo l'eccezione dell'ente previdenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Difformi: N. 12785 del 1992 Rv. 479811 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4259 del 2015 Rv. 634914 - 01, N. 23985 del 2019 Rv. 655106 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5547 del 01/03/2021 (Rv. 660623 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

A. (OLIVO FRANCESCO) contro Q. (DE ANGELIS DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/12/2018

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego privatizzato - Diritto alla mensa o al buono pasto - Riconoscimento - Limiti - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 8, Contr. Coll. 20/09/2001 art. 29 com. 2, Contr. Coll. 07/04/1999

Massime precedenti Vedi: N. 14388 del 2016 Rv. 640568 - 01, N. 31137 del 2019 Rv. 655904 - 02

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021 (Rv. 660858 - 01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: ESPOSITO LUCIA. Relatore: ESPOSITO LUCIA.

G. (MANICONE LOREDANA) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 11/04/2019

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Consulenze d'ufficio discordanti - Recepimento della seconda da parte del

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

giudice - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Doglianze dirette al mero riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente - Irrilevanza.

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE In genere.

In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 4850 del 2009 Rv. 607176 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7079 del 12/03/2021 (Rv. 660949 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA.

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro F. (SALERNO GASPARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2017

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - Ex dirigenti INAM - Riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo - Indennità di posizione ex art. 1 della legge n. 334 del 1997 - Quota A dell'indennità di funzione ex art. 13 della legge n. 88 del 1989 - Cumulabilità - Esclusione - Trattamento di miglior favore - Salvezza - Fondamento.

In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo degli ex dirigenti dell'INAM, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento interno di previdenza, l'indennità di posizione di cui all'art. 1 della l. n. 334 del 1997 non è cumulabile con la quota A dell'indennità di funzione di cui all'art. 13 della l. n. 88 del 1989, fatto salvo il trattamento di miglior favore, trattandosi di prestazioni diverse ancorché entrambe mirino a retribuire lo svolgimento di funzioni dirigenziali ai fini di un riequilibrio retributivo.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 13, Legge 02/10/1997 num. 334 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11788 del 2012 Rv. 623279 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 5721 del 03/03/2021** (Rv. **660948 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Relatore: **LEONE MARGHERITA MARIA**.

M. (VIGLIOTTI STELLA) contro I.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 05/04/2018

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. - Ipotesi richiamata dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - Istanza di parte - Necessità.

La condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., presuppone sempre l'istanza di parte, anche nel caso richiamato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24526 del 2015 Rv. 637887 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 5847 del 03/03/2021** (Rv. **660687 - 01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

S. (CELLAMARE VINCENZO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/07/2019

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Natura di giudizio ordinario di cognizione - Conseguenze - Crediti retributivi - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Fattispecie.

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE In genere.

Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. (Nella specie, relativa a un credito di lavoro per differenze retributive, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova testimoniale con cui lo stesso pure aveva dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato in un periodo determinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25584 del 2018 Rv. 650915 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5725 del 03/03/2021 (Rv. 661041 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.

contro

Regola competenza

079118 ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - IN GENERE Controversie di lavoro nautico - Opposizione all'esecuzione - Pignoramento di navi - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 c.n. - Applicabilità - Disciplina dell'espropriazione forzata ex art. 643 c.n. - Esclusione - Fondamento.

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

Qualora l'armatore proponga opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento di una propria nave, in conseguenza di controversia individuale di lavoro marittimo, è competente a conoscere del processo il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 618 bis, comma 1, c.p.c., e l'individuazione del giudice territorialmente competente deve essere effettuata in base ai criteri fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza n. 29 del 1976 della Corte costituzionale, esso conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stato abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 643 cod. nav.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis com. 1, Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Cod. Navig. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 17909 del 2016 Rv. 640816 - 01, N. 8247 del 2003 Rv. 563536 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17443 del 2014 Rv. 632604 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5701 del 02/03/2021 (Rv. 660947 - 01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: ESPOSITO LUCIA. Relatore: ESPOSITO LUCIA.

P. (D'ANGELO INNOCENZO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2019

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Licenziamento - Impugnativa - Rito di cui alla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.

Il rito previsto dalla l. n. 92 del 2012 (cd. "rito Fornero") trova applicazione, sia in primo grado che in sede di impugnazione, nelle controversie aventi per oggetto l'impugnativa dei licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, attesa l'ampiezza della previsione contenuta nell'art. 1, comma 47, della stessa l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11868 del 2016 Rv. 640001 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , Ordinanza n. 8897 del 31/03/2021 (Rv. 661031 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro C. (ALESSANDRI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/11/2012

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Vendita di terreno edificabile - Plusvalenza - Quantificazione - Fasce di rispetto stradale o ferroviario - Computabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di Irpef, ai fini della quantificazione della plusvalenza realizzata mediante la vendita di terreni edificabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, non possono essere considerate le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario, che vanno equiparate a quelle agricole, perché sono prive della possibilità legale di edificazione e, quindi, della capacità edificatoria.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 29183 del 2017 Rv. 646519 - 01, N. 3243 del 2021 Rv. 660647 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8885 del 31/03/2021 (Rv. 661030 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CHIESI GIAN ANDREA. Relatore: CHIESI GIAN ANDREA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro D.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 17/07/2013

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Tempestiva impugnazione - Inammissibilità del ricorso - Definitività dell'accertamento - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso tempestivamente proposto avverso l'avviso d'accertamento è idoneo ad introdurre un processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua conclusione, che l'accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l'ipotesi in cui il ricorso presenti profili di inammissibilità (quale nella specie, la dedotta mancata costituzione del ricorrente), la cui sussistenza o mancanza deve essere accertata dal giudice adito. Ne consegue che, nella pendenza di detto processo, l'Amministrazione finanziaria non può procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nella sede giudiziaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9116 del 2001 Rv. 547935 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8882 del 31/03/2021** (Rv. **661029 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (CIAVARELLA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/04/2013

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso tributario - Società di persone - Principio di trasparenza ex art. 5, d.P.R. n. 917 del 1986 - Socio accomandatario - Decesso - Pluralità di soci - Mancanza - Litisconsorzio tra gli eredi del socio defunto e la società - Esclusione - Ragioni.

In tema di contenzioso tributario, sebbene in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, debbano partecipare al giudizio di merito sia la società di persone che i soci della stessa, non sussiste, a seguito del decesso del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi del socio defunto e la società allorché venga a mancare la pluralità dei soci, determinandosi in tal caso lo scioglimento di quest'ultima ex art. 2272 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 2272, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6285 del 2018 Rv. 647465 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8886 del 31/03/2021** (Rv. **661048 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

H. (LORINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 19/03/2013

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dei liquidatori ex art. 265, d.P.R. n. 645 del 1958 - Formale investitura - Necessità - Esclusione - Svolgimento di attività liquidatorie in senso sostanziale - Sufficienza.

La responsabilità per il mancato pagamento delle imposte prevista dall'art. 265 del d.P.R. n. 645 del 1958, analogamente a quella poi introdotta dall'art 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 (che tuttavia l'ha temporalmente circoscritta agli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione), grava non solo su chi venga nominato liquidatore, ma a carico di tutti coloro che si siano concretamente occupati della realizzazione del patrimonio sociale, rilevando l'attività di liquidazione in senso sostanziale, ossia il compimento di operazioni concretamente liquidatorie, ancorché in assenza tanto dell'apertura di una rituale procedura liquidatoria, quanto di una nomina formale.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 265, Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 3617 del 1989 Rv. 463566 - 01, N. 1703 del 1981 Rv. 412378 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8903 del 31/03/2021** (Rv. **661049 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore:

PIRARI VALERIA. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

T. (VOZZA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 05/07/2013

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Ritenuta d'acconto - Omessa effettuazione - Omesso versamento - Obbligo di pagamento - A carico del sostituto.

In tema di ritenuta d'acconto, il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, giustifica l'attribuzione al soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituto, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10378 del 2019 Rv. 653600 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8886 del 31/03/2021** (Rv. **661048 - 02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI**

RAFFAELE. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

H. (LORINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 19/03/2013

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dei liquidatori ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito temporale - Biennio d'imposta anteriore alla liquidazione - Periodo di imposta - Determinazione - Art. 4, d.P.R. n. 598 del 1973 - Rilevanza.

La responsabilità dei liquidatori prevista dall'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 è circoscritta alle azioni liquidatorie o distrattive compiute nel biennio d'imposta anteriore alla messa in liquidazione della società, essendo il "periodo di imposta" costituito, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 598 del 1973 ("ratione temporis" applicabile), dall'anno solare nella sua interezza, in difetto dell'allegazione di una diversa durata dell'esercizio o periodo di gestione determinata dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15377 del 2020 Rv. 658555 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8719 del 30/03/2021** (Rv. **661021 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

M. (MANCINELLI GIACOMO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/06/2019

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta successioni e donazioni - "Trust" - Recesso o rinuncia di tutti i beneficiari individuati - Conseguenze - Cessazione anticipata per impossibilità sopravvenuta di perseguire il programma - Effetti - Restituzione automatica dei beni al disponente - Imponibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari del "trust", specificamente individuati, alla distribuzione dei beni e alla realizzazione dello scopo impresso dall'atto istitutivo, senza che questo nulla preveda al riguardo, comporta, al pari di quanto accade quando il beneficiario manchi fin dall'origine, l'impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente e il ritorno a quest'ultimo del "trust fund", con la conseguenza che l'anticipata cessazione del "trust" fa venir meno il presupposto di imposta (dato dall'originaria istituzione del vincolo e dalla finale attribuzione beneficiaria) in quanto priva l'operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante l'automatica retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell'arricchimento del beneficiario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31445 del 2018 Rv. 652134 - 01, N. 29507 del 2020 Rv. 659973 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8718 del 30/03/2021** (Rv. **661020 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

P. (NUSSI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/12/2014

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamenti bancari - Operazioni bancarie extra-conto - Equiparabilità ai versamenti - Sussistenza - Fondamento - Presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità.

Le operazioni bancarie in extra-conto, quali quelle di incasso di assegni circolari, sono equiparabili ai versamenti in quanto la somma, proveniente da un terzo, viene trattenuta dall'interessato che cambia l'assegno in cassa senza transitare per il conto, e rientrano nella categoria degli "importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni", cui l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte sui redditi, ricollega, accanto ai prelevamenti (per le sole attività imprenditoriali), la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi o compensi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15161 del 2020 Rv. 658425 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8737 del 30/03/2021** (Rv. **660934 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **FILOCAMO FULVIO**. Relatore: **FILOCAMO FULVIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (CAROSELLI ATTILIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/04/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Domande di impugnazione della cartella di pagamento e di annullamento dell'avviso di accertamento - Rapporto di continenza ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39, comma 2, c.p.c., tra le cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del "thema decidendum"; tra le due cause difetta inoltre l'identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale; irrilevante, infine, è la relazione che lega l'efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17726 del 2009 Rv. 609301 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021** (Rv. **660937 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

L. (JACCHIA ROBERTO A.) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/05/2016

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta su giochi e scommesse - Titolare di ricevitoria operante per conto di "bookmaker" privo di concessione - Soggettività passiva - Configurabilità - Fondamento.

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di "bookmakers" esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connesso al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1935, Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 1, Decr. Minist. min. EFI 01/03/2006 num. 111 art. 16, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 10 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 15731 del 2015 Rv. 636174 - 01, N. 33584 del 2019 Rv. 656395 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8716 del 30/03/2021 (Rv. 660967 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

S. (COGLITORE EMANUELE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/03/2013

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - D.lgs. n. 158 del 2015 - "Ius superveniens" - Principio del "favor rei" - Applicazione retroattiva - Condizioni.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 e vigente dal 1° gennaio 2016 a norma dell'art. 32 del medesimo d.lgs., è applicabile retroattivamente in forza del principio del "favor rei", a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 32, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15978 del 2017 Rv. 645042 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19286 del 2020 Rv. 658994 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8749 del 30/03/2021 (Rv. 660936 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GIROLAMI MARIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/12/2013

028016 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Patto di famiglia - Scioglimento o modifica - Plusvalenze tassabili - Condizioni.

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI In genere.

In tema di imposte dirette, il patto di famiglia - che esclude la realizzazione di plusvalenze tassabili per espressa previsione dell'art. 58 T.U.I.R. - ove soggetto a scioglimento o a modifica

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

contrattuale ai sensi dell'art. 768-septies c.c. determina utilità imponibili a carico del contribuente, per intervenuta rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie, per una eventuale cessione delle partecipazioni anche a terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 768 septies

Massime precedenti Vedi: N. 32823 del 2018 Rv. 651992 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8720 del 30/03/2021 (Rv. 661026 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: FASANO ANNA MARIA. Relatore: FASANO ANNA MARIA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)

V. (MICHELIS ALBERTO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/04/2016

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Donazione di denaro - Donante residente all'estero - Donatario residente in Italia - Imponibilità - Principio di territorialità - Conseguenze.

La donazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all'estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazione in Italia atteso che, in forza del principio di territorialità di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 346 del 1990, l'imposta è dovuta solamente per i beni e "diritti esistenti" sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27665 del 2020 Rv. 659967 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8747 del 30/03/2021 (Rv. 660935 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

R. (CIMMINO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/06/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione disposta con effetto retroattivo - Rimborso della somma pagata senza contestazioni - Istanza presentata nei termini di decadenza previsti dalla legge - Ammissibilità - Rapporto esaurito - Esclusione - Fattispecie.

279177 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro (nella specie spontaneamente corrisposta in misura proporzionale dopo la stipula di atto di cessione di impianti radiofonici e diritti di godimento delle connesse frequenze), il contribuente ha diritto al rimborso della somma, pagata senza contestazioni, se presenti istanza nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, allorché vengano

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

successivamente stabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzione dal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestato determini l'esaurimento del rapporto, dovendo intendersi per rapporti esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovvero alla prescrizione o alla decadenza, ed, in particolare, in materia tributaria, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalle singole leggi d'imposta, o, in mancanza, dalla previsione residuale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 27, Legge 03/05/2014 num. 112 art. 23 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2822 del 2012 Rv. 621518 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33230 del 2018 Rv. 651994 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021 (Rv. 660937 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

L. (JACCHIA ROBERTO A.) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/05/2016

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Imposta su giochi e scommesse - Centro trasmissione dati - Intermediario di "bookmaker" estero privo di concessione - Discriminazione sul piano unionale rispetto a "bookmaker" italiano "concessionato" - Esclusione - Conseguenze - Soggettività passiva - Sussistenza.

180089 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI, TASSE E CONTRIBUTI VARI In genere.

L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra "bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1935, Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 49, DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14697 del 2019 Rv. 653988 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8809 del 30/03/2021** (Rv. **661028 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **MANCINI LAURA**. Relatore: **MANCINI LAURA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro M. (VACCARO GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/06/2014

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Appello principale - Deposito dell'atto notificato presso la segreteria della Commissione tributaria - Necessità - Appello incidentale tempestivo - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Necessità - Richiesta acquisizione del fascicolo di primo grado ex art. 53, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Equipollenza - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, in caso di mancato tempestivo deposito da parte dell'appellante principale dell'atto notificato presso la segreteria della Commissione tributaria, l'appello incidentale tempestivo, non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, deve essere, a pena di inammissibilità, depositato in copia presso la segreteria della CTP che ha emesso la sentenza impugnata, non potendo tale adempimento essere sostituito dalla richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado ex art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, "ratione temporis" vigente, ancorché, come nella specie, tale istanza venga ricevuta dalla segreteria del giudice di primo grado antecedentemente alla costituzione dell'appellante incidentale. Neppure in tale evenienza, infatti, detta richiesta può reputarsi equipollente all'adempimento di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. cit., attesa la sua inidoneità a far conseguire una sicura informazione circa l'avvenuta proposizione dell'impugnazione incidentale la quale, rispetto a quella principale, costituisce una mera eventualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15432 del 2015 Rv. 636040 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8731 del 30/03/2021** (Rv. **661027 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (RUSSO PASQUALE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/09/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 1, comma 3, d.l. n. 106 del 2005, conv. in l. n. 156 del 2005 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In tema di sanzioni amministrative, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 106 del 2005, conv. in l. n. 156 del 2005, nella parte in cui esclude la possibilità di riduzione delle sanzioni tributarie in caso di omesso versamento dell'Irap, atteso che nel novero della discrezionalità legislativa rientra anche l'esclusione di disposizione di generale favore per ipotesi tassativamente determinate, con il solo limite della ragionevolezza della previsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1893 del 2021 Rv. 660303 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8698 del 29/03/2021** (Rv. **661025 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MANCINI LAURA**. Relatore: **MANCINI LAURA**.

O. (RUSSO PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/04/2013

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento di maggior imponibile su base presuntiva - Ammissibilità - Criteri - Percentuali di ricarico - Legittimità - Limiti - Scritture ausiliarie di magazzino - Omessa o irregolare tenuta - Accertamento induttivo del reddito ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Criteri.

In tema di accertamento del reddito di impresa, la verifica dei maggiori ricavi non dichiarati dall'impresa commerciale, pur dovendo in linea di massima essere condotta attraverso la determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, può essere svolta in via induttiva ex art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di dati o notizie conosciute dall'Amministrazione finanziaria, allorché vi sia omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, non potendosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13816 del 2003 Rv. 566965 - 01, N. 32129 del 2018 Rv. 651784 - 01, N. 7653 del 2012 Rv. 622442 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8326 del 24/03/2021** (Rv. **660883 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**. Relatore: **ARMONE GIOVANNI MARIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

C. (TIENGO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/05/2012

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Distinzione tra beni strumentali e beni personali dell'imprenditore - Necessità - Imprenditore agricolo - Qualifica - Sufficienza - Esclusione - Mutamento della destinazione urbanistica del bene - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.

In tema di IVA, la cessione di beni da parte dell'imprenditore-persona fisica è soggetta all'applicazione dell'imposta solo quando abbia per oggetto beni strumentali, o comunque relativi all'attività imprenditoriale svolta e non invece quando riguardi beni personali dell'imprenditore; ne discende, con particolare riferimento all'imprenditore agricolo, che tale sua qualità non giustifica di per sé l'assoggettamento a IVA della cessione di un bene che abbia in precedenza acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella originariamente goduta, spettando comunque al giudice verificare se il mutamento di destinazione abbia fatto perdere al bene la strumentalità all'attività d'impresa. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetta a IVA la cessione compiuta da un imprenditore agricolo in virtù di tale presupposto soggettivo e che aveva reputato irrilevante la coltivazione o meno del fondo, come pure l'eventuale esecuzione di opere d'urbanizzazione).

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 16/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 16/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10943 del 1999 Rv. 530434 - 01, N. 2017 del 2019 Rv. 652210 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8243 del 24/03/2021 (Rv. 660882 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 22/03/2013

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI Imposta di registro - Locazione di azienda o di ramo di azienda con prevalenza immobiliare - Disciplina applicabile - Regime agevolativo di cui all'art. 35, comma 10-quater, d.l. n. 223 del 2006 - Parificazione a regime per i fabbricati strumentali - Mancato esercizio dell'opzione di esenzione dell'Iva - Applicazione dell'imposta proporzionale - Sussistenza - Conseguenze in tema di prova.

In tema di imposta di registro, la locazione di azienda (o di ramo di azienda) con componente immobiliare prevalente non è soggetta perciò solo al regime di cui all'art. 35, comma 10-quater, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, ma all'imposta di registro nella misura del 1 per cento, al pari delle locazioni di fabbricati strumentali, esenti o imponibili a IVA, poste in essere ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8, d.P.R. n. 633 del 1972, per le quali l'applicazione o meno del regime di esenzione è lasciata alla disponibilità del locatore. Ne deriva che l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a dimostrare che il valore di ciascuno degli immobili facenti parte dell'azienda è superiore al 50 per cento del valore della stessa, spettando invece al contribuente, che intenda avvalersi del regime fiscale più favorevole di esenzione IVA, l'onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 8 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 10 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31275 del 2018 Rv. 651774 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 8324 del 24/03/2021 (Rv. 660821 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (LAI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 12/11/2012

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE "Auto-demo" acquistata dalla concessionaria dall'impresa costruttrice - Natura - Onere della prova a carico del contribuente - Deducibilità - Condizioni.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di determinazione del reddito d'impresa, a fronte di obbligo di acquisto di determinati contingentanti di auto nuove imposto dalle case costruttrici alle concessionarie, nel caso di vetture "di cortesia" (cd. "auto demo"), non contestata la loro strumentalità all'attività di impresa, spetta alla concessionaria dimostrarne l'utilizzazione esclusiva ai fini aziendali in servizi alla clientela (quali auto dimostrative ovvero sostitutive), applicandosi altrimenti la presunzione di uso promiscuo di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), T.U.I.R., con conseguente deducibilità solo al 50 per cento delle relative spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 31031 del 2018 Rv. 651621 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8203 del 24/03/2021 (Rv. 660984 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

W. (GIORDANO CLAUDIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/05/2012

163016 SPETTACOLI PUBBLICI - CINEMA - INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI IRAP - Crediti cd. cinematografici - Natura - Base imponibile - Inclusione - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

I crediti di cui all'art 20 d.lgs. n. 60 del 1999 (crediti cd. cinematografici), così come la loro evoluzione contenuta nella l. n. 220 del 2016, costituiscono una forma di sovvenzione statale indiretta in favore degli esercenti le sale cinematografiche e rientrano, perciò, nella categoria delle agevolazioni fiscali, pertanto, pur essendo esclusi dal computo del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, concorrono a determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP in applicazione dell'art. 11 bis d.lgs. n. 446 del 1997, il quale, nello stabilire la regola generale di corrispondenza tra le due imposte, introduce una serie di deroghe, escludendo (tra l'altro) l'applicazione dell'art. 58 (ora 56 e 91) d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 60 art. 20, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 58, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 91, Legge 14/11/2016 num. 220

Massime precedenti Vedi: N. 11148 del 2014 Rv. 630989 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21749 del 2009 Rv. 610029 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021 (Rv. 660820 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

S. (COVIELLO GIOVAMBATTISTA) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/03/2013

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - Omessa

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace; di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1722, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Conformi: N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21287 del 2015 Rv. 637433 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8056 del 23/03/2021 (Rv. 660881 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

C. (DI MAGGIO GENNARO) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/03/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Potere di accertamento - Decadenza - "Dies a quo" - Omesso versamento dell'imposta - Immobile oggetto di condono edilizio - Attribuzione della rendita in via definitiva - Rilevanza.

In tema di ICI, il "dies a quo" del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 decorre, con riferimento a fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 (cov. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), dalla scadenza del versamento a saldo allorchè la rendita catastale sia stata stabilita in via definitiva a seguito di presentazione della cd. procedura Docfa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 18/04/2006 num. 196 art. 1 com. 161, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10571 del 2010 Rv. 613061 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8001 del 22/03/2021** (Rv. **660780 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MANCINI LAURA**. Relatore: **MANCINI LAURA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MARINO SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/05/2013

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Costi infragruppo - Deducibilità - Effettività e inerenza - Onere della prova - A carico del contribuente - Contenuto.

In tema di reddito di impresa, ai fini della deducibilità dei costi infragruppo derivanti da accordi "cost sharing agreements", non può ritenersi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate - quali le attività direzionali, amministrative, legali e tecniche - e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Conformi: N. 17535 del 2019 Rv. 654376 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23164 del 2017 Rv. 645653 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 7624 del 18/03/2021** (Rv. **660697 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

V. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/02/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Diritto alla detrazione - Presupposto - Attività economica soggetta ad IVA - Acquisto di gettoni d'oro da destinare a premio al vincitore di programma televisivo - Esclusione.

In tema di IVA, la società produttrice di programmi televisivi che acquisti gettoni d'oro che rappresentino oro da investimento da destinare in premio ai vincitori di uno di quei programmi, non matura alcun diritto di detrazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/2001 num. 430 art. 6 com. 1 lett. B, Legge 18/02/1999 num. 28 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. M, Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 44, Legge 05/06/1939 num. 937, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4327 del 2001 Rv. 545166 - 01, N. 25907 del 2008 Rv. 605362 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 7622 del 18/03/2021** (Rv. **660819 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Parz. Diff.)

L. (MARINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/02/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Regno Unito - Criterio della "abitazione permanente" - Rilevanza - Persona fisica residente contemporaneamente negli Stati - Necessità.

In tema di divieto di doppie imposizioni, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord - ratificata con l. n. 329 del 1990 - il criterio dell'"abitazione permanente" (o le altre regole di cui alle lettere a)-d) del paragrafo 2), può venire in rilievo solo qualora, all'esito dell'esame complessivo del quadro indiziario considerato, si accerti che il contribuente era, nel periodo d'imposta controverso, contemporaneamente "residente" tanto in Italia che nel Regno Unito, nel senso che, in virtù della legislazione di ciascuno di detti Stati, era assoggettato da ognuno ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e sempre che per nessuno di tali Stati ricorra la clausola di riserva di cui al secondo periodo del primo paragrafo dell'art. 4 cit

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 21694 del 2020 Rv. 659071 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 7620 del 18/03/2021** (Rv. **660851 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (DELLA VALLE EUGENIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/08/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Procedimento di irrogazione sanzioni - Atto di contestazione - Contraddittorio preventivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non deve essere preceduto dal contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, atteso che esso si inserisce nel procedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale ha disegnato, con norme speciali, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente posteriore all'atto di contestazione, ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11391 del 2017 Rv. 644169 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7545 del 17/03/2021** (Rv. **660850 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**.

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (VIANELLO LUCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/09/2013

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Cessione di azienda - Cancellazione della società cedente dal registro delle imprese - Successiva iscrizione a ruolo a nome della società cedente di tributi da essa non versati - Fondamento.

In tema di responsabilità solidale del concessionario di azienda o di un ramo di azienda, l'iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle imprese e conseguente estinzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 31037 del 2017 Rv. 646685 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 7429 del 17/03/2021** (Rv. **660823 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **FASANO ANNA MARIA**. Relatore: **FASANO ANNA MARIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/12/2016

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Imposta di successione e donazione - Patto di famiglia - Trasferimento di partecipazioni sociali a favore di più discendenti in comproprietà - Esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità - Condizioni - Controllo societario - Necessità.

In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 per i patti di famiglia aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, va riconosciuta ai soli casi in cui esso consente agli aventi causa l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società e a condizione che quest'ultimi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, a proseguire l'esercizio dell'attività; di talché, nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 2347, Cod. Civ. art. 2359 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 29506 del 2020 Rv. 659989 - 01, N. 32823 del 2018 Rv. 651992 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 7535 del 17/03/2021** (Rv. **660849 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Q.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Accise - Termine biennale per istanza di rimborso del credito per agevolazioni - Decorrenza - "Dies a quo" - Verificazione dei presupposti costitutivi - Necessità - Fondamento - Pagamento dell'accise - Irrilevanza - Fattispecie

In tema di accise, il termine biennale per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito per le agevolazioni decorre, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio, per effetto del quale sorge una nuova obbligazione tributaria diversa ed autonoma dall'originaria pretesa impositiva, sicché non rileva la data di pagamento dell'accise di cui al TUA, art. 14, comma 2, nel testo anteriore alla modifica operata con il d.l. n. 193 del 2016, art. 4 ter, conv. dalla l. n. 225 del 2016, che regola la diversa ipotesi del rimborso del versamento indebito. (Nella specie, la S.C., in tema di prodotti petroliferi forniti alle Forze Armate nazionali, ha individuato il presupposto costitutivo del beneficio nella destinazione delle merci a finalità istituzionali e nell'attestazione dei Comandi militari sull'utilizzo esclusivo in tal senso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 17, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter com. 1 lett. B, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24259 del 2019 Rv. 655153 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7439 del 17/03/2021** (Rv. **660880 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 19/09/2013

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. Cessione di beni e prestazione di servizi in favore di comandi militari internazionali - Esenzione ex art. 72 d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Presupposto oggettivo - Caratteristiche - Fondamento - Fattispecie.

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI In genere.

In tema di IVA, l'esenzione di cui all'art. 72 d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo "ratione temporis" vigente), da interpretarsi alla luce del diritto unionale, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore dei quartieri generali militari internazionali realizzati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, richiede la presenza non soltanto del presupposto soggettivo, dato dalla qualità dei destinatari, ma anche del presupposto oggettivo, rapportato allo scopo perseguito che deve essere quello di agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di tali quartieri generali, in modo tale da consentire l'espletamento delle loro funzioni istituzionali di difesa comune. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

che aveva ritenuto non imponibile la fornitura di piante e fiori a una base militare americana, sita in Italia, in assenza di alcuna allegazione in ordine al menzionato presupposto oggettivo).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 72, Legge 30/11/1955 num. 1355, Tratt. Internaz. 28/08/1952, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 151, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 66 com. 21 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26087 del 2020 Rv. 659652 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7545 del 17/03/2021 (Rv. 660850 - 02)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: TRISCARI GIANCARLO.

Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro E. (VIANELLO LUCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/09/2013

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Cessione di azienda - Cancellazione della società cedente dal registro delle imprese - Responsabilità solidale del cessionario - "Beneficium excussionis" - Limiti - Fondamento.

In tema di responsabilità solidale del concessionario di azienda o di un ramo di azienda e di "beneficium excussionis", la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione costituiscono dimostrazione certa dell'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito, con conseguente immediata operatività della responsabilità sussidiaria della società cessionaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28709 del 2020 Rv. 659872 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7449 del 17/03/2021 (Rv. 660778 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BRAVI SANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/01/2013

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Beni ammortizzabili - Quote di ammortamento - Deducibilità - Registrazione nel registro dei beni ammortizzabili - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito di impresa, sussiste il diritto alla deducibilità delle quote di ammortamento da parte del contribuente che - ancorchè non abbia effettuato le relative registrazioni nè nel registro dei beni ammortizzabili (ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 600 del 1973), nè nel libro degli inventari (ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 695 del 1996), nè nel libro giornale (ai sensi della lett. a del comma 1 dell'art. 12 del d.P.R. n. 435 del 2001) - abbia tuttavia fornito, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) cit, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel registro dei beni ammortizzabili.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 16, DPR 07/12/2001 num. 435 art. 12 com. 1 lett. A, DPR 07/12/2001 num. 435 art. 12 com. 1 lett. B, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24385 del 2016 Rv. 641733 - 01, N. 9876 del 2011 Rv. 617654 - 01, N. 23280 del 2018 Rv. 650396 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 7428 del 17/03/2021 (Rv. 660847 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: FASANO ANNA MARIA. Relatore: FASANO ANNA MARIA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)

V. (MICHELIS ALBERTO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/04/2016

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta sulle donazioni - Donazione mediante bonifico bancario - Donante residente all'estero - Denaro oggetto di donazione - Presenza nel territorio nazionale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposta sulle donazioni, l'atto di liberalità realizzato mediante bonifico bancario proveniente da un soggetto residente all'estero in favore di un beneficiario residente in Italia, è soggetto ad imposizione solo se il denaro, al momento della donazione, è presente nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale aveva considerato esistente in Italia il denaro oggetto della donazione poiché il beneficiario era residente nel territorio nazionale ed ivi si era perfezionato il contratto con la ricezione delle somme).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 com. 1 lett. N CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 56, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57

Sez. 5 - , Sentenza n. 7533 del 17/03/2021 (Rv. 660779 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

B. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/05/2013

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni esenti - Art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 vigente "ratione temporis" - Art. 15 della sesta direttiva n. 77/388/CEE - Interpretazione - Ordinanza della Corte di Giustizia CE 14 settembre 2006, in cause da C-181/04 a C-183/04 - Cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciale - Destinazione alla navigazione d'alto mare - Necessità.

In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - anche nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 8, comma 2, lett. e) n. 1, della l. n. 217 del 2011 - opera a condizione che la cessione o l'acquisto abbia ad oggetto navi destinate all'esercizio di attività commerciale che siano anche adibite alla navigazione d'alto mare, in conformità all'interpretazione dell'art. 15, n. 4, lett. a) della sesta direttiva n. 77/388/CEE, fornita dalla

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Corte di Giustizia CE con ordinanza 14 settembre 2006, in cause da C-181/04 a C-183/04, di cui l'art. 8 bis citato costituisce norma di attuazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST., Legge 15/12/2001 num. 217 art. 8 com. 2 lett. E , Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 15 lett. 4 A

Massime precedenti Vedi: N. 22210 del 2019 Rv. 654862 - 01, N. 7142 del 2001 Rv. 547002 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7460 del 17/03/2021 (Rv. 660848 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

C. (IVELLA ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/10/2013

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Contratto preliminare di compravendita - Cessione onerosa del contratto - Imposta proporzionale e fissa - Applicabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la cessione a titolo oneroso di un preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile, deve scontare l'imposta d'atto fissa, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 131 del 1986, e l'imposta proporzionale del 3%, da calcolarsi sull'ammontare del corrispettivo concordato per la cessione, venendo in rilievo un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Parte I, allegata al citato d.P.R.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 31, DPR 26/04/1986 num. 131 all. TAR art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 3176 del 2018 Rv. 646935 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021 (Rv. 660879 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.** *Relatore:* **MELE MARIA ELENA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CATAVELLO GIANCARLO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/05/2015

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Imposta di registro - Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 lett. A CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7182 del 15/03/2021** (Rv. **660777 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CIMMINO GIBELLINI FRANCESCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017987/2019 65439601

Massime precedenti Conformi: N. 17987 del 2019 Rv. 654396 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7183 del 15/03/2021** (Rv. **660719 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (IANNONE PAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/05/2016

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Contratto di leasing - cd. "maxicanone" corrisposto con la prima rata - Contabilizzazione nell'esercizio di competenza - Configurabilità.

In tema di determinazione ai fini impositivi dei redditi delle persone giuridiche e con riguardo ai costi deducibili per beni conseguiti in locazione finanziaria, a seguito della modifica normativa prevista dall'art. 3, commi 103, lett. c), e 109 della l. n. 549 del 1995, il cd. «"maxi-canone", corrisposto con il pagamento della prima rata, va contabilizzato interamente nell'esercizio di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 103 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 109 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 28575 del 2017 Rv. 646288 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 7183 del 15/03/2021** (Rv. **660719 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (IANNONE PAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/05/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Deducibilità della quota di canone di leasing - Applicabilità delle regole in materia di Ires - Esclusione - Deducibilità - Limiti.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di Irap, l'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla l. n. 244 del 2007, prevede una netta separazione fra le regole valide per la determinazione della base imponibile di tale imposta rispetto a quelle dell'Ires, di talché l'assenza di un espresso richiamo alle disposizioni di cui al d.l. n. 223 del 2006 impone di ritenere che laddove la quota di canone di leasing sia stata correttamente appostata in voci rilevanti ai fini Irap, in virtù del principio di derivazione ed in applicazione dei principi contabili, debba essere riconosciuta la deduzione per l'ammontare stanziato nella relativa voce del conto economico, ad eccezione della quota di interessi passivi ad essi relativa, desunta dal contratto, che è invece indeducibile per espressa previsione normativa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6981 del 12/03/2021 (Rv. 660775 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro S. (BARABINO PAOLO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 25/03/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Autotutela della P.A. - Avviso di accertamento emesso in sostituzione di atto precedente - Menzione dell'annullamento del primo atto - Necessità - Fondamento.

L'avviso di accertamento emesso, in sede di autotutela, in sostituzione di altro avviso precedentemente adottato deve contenere l'esplicita menzione che con esso si pone nel nulla l'atto anteriore, dovendosi rispettare sia il diritto di difesa del contribuente, che deve conoscere con certezza quale atto può essere oggetto di ricorso, sia il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 11/02/1997 num. 37 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14377 del 2007 Rv. 600870 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6965 del 12/03/2021 (Rv. 660774 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

S. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/04/2015

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Canoni di "leasing" - Canoni di prelocazione e interessi passivi corrisposti prima della consegna del bene - Deducibilità - Criteri - Fattispecie.

In tema di deduzione delle spese sostenute dall'impresa utilizzatrice di beni concessi in "leasing", in assenza di una specifica disciplina, occorre fare riferimento al criterio generale di cui all'art.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

109 (già 75) T.U.I.R., che opera, nell'ipotesi di leasing traslativo di immobile in corso di costruzione o ristrutturazione, anche per i canoni di prefinanziamento e per gli interessi passivi, corrisposti prima della consegna, che devono essere considerati afferenti al bene per il quale sono stati sostenuti e, di conseguenza, quali oneri di diretta imputazione, dedotti "pro quota", mediante la tecnica contabile del risconto, per l'intera durata del contratto, a partire dal momento della consegna del bene. (La S.C. ha ritenuto applicabile il principio al leasing "in costruendo", con cui il concedente finanzia l'acquisto dell'area di sedime, nonché il costo di costruzione di un determinato immobile in favore dell'utilizzatore-appaltatore, chiamato al pagamento dei canoni solo a partire dalla consegna dell'immobile ultimato e fino al riscatto).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 8897 del 2018 Rv. 647706 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6983 del 12/03/2021** (Rv. **660776 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**.

Relatore: **CASTORINA ROSARIA MARIA**.

contro

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 01/08/2012

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Fatturazione per operazioni inesistenti - Obbligo del versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo - Sussistenza - Regime agevolativo ex art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 per il produttore agricolo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema d'IVA, l'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - in base al quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - va interpretato nel senso che il corrispondente tributo viene ad essere considerato "fuori conto" e la relativa obbligazione, conseguentemente, "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate e, per ciò stesso, estraniata dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. cit. (e ciò anche perché l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ha sempre costituito condotta penalmente sanzionata come delitto); tale regola prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo, quale quello ex art. 34 del cit. d.P.R. 633 del 1972, in tema di debito d'imposta del produttore agricolo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3197 del 2015 Rv. 634513 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 6966 del 12/03/2021** (Rv. **661024 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/04/2013

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Trasporto urbano di persone con mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lagunare - Esenzione prevista

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

dall'art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Trasporto pubblico non di linea nelle acque lagunari di Venezia - L.r. n. 63 del 1993 - Licenza comunale - Necessità - Fondamento.

In tema di IVA, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi di trasporto marittimo, fluviale o lagunare godono dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972 (testo previgente alla l. n. 232 del 2016) a condizione che siano eseguite con mezzi a ciò abilitati; tuttavia, tenuto conto che per svolgere il servizio di trasporto pubblico non di linea nelle acque lagunari di Venezia la l.r. Veneto n. 63 del 1993 richiede anche il rilascio di un'apposita licenza comunale, non può fruire della menzionata esenzione colui che, senza detta licenza, effettui, nella laguna, il servizio di taxi acquico e di noleggio con conducente con natante a motore, non trattandosi di soggetto abilitato ad eseguire le menzionate prestazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 14) CORTE COST., Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 4, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 20402 del 2006 Rv. 592954 - 01, N. 13285 del 2006 Rv. 589766 - 01, N. 419 del 2020 Rv. 656548 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6846 del 11/03/2021 (Rv. 660771 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

E. (DI MAGGIO GENNARO) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/03/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Crediti tributari - Domanda di ammissione al passivo - Notifica al curatore o al fallito "in bonis" della cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per la sua ammissibilità, la notificazione al curatore o al fallito "in bonis" della cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'obbligazione tributaria sorge col verificarsi del presupposto di fatto al quale è collegata l'emersione del tributo e che la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria è meramente strumentale all'esercizio del diritto di credito cui attiene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto difettasse l'interesse del curatore alla caducazione della cartella non notificatagli tempestivamente, stante la non incidenza di detto esito sulla domanda di ammissione al passivo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 26296 del 2017 Rv. 647019 - 01, N. 2732 del 2019 Rv. 652676 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 6835 del 11/03/2021** (Rv. **661022 - 02**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

D. (ROMUALDI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/10/2015

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Società di fatto esercente attività commerciale - Sussistenza - Requisiti ex art. 2247 cod. civ. - Sufficienza.

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE In genere.

In tema di imposte sui redditi, perché un ente, il quale invochi l'applicazione del regime tributario delle organizzazioni non lucrative, sia invece qualificato come una società di fatto, e il suo reddito sia sottoposto a tassazione ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. b, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, è sufficiente l'esistenza di una causa lucrativa e di un accordo, anche solo verbale, nonché la ricognizione dei criteri di cui all'art. 2247 c.c., ossia l'intenzionale esercizio in comune tra i soci di un'attività commerciale a scopo di lucro con il conferimento, a tal fine, dei necessari beni o servizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2247, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 3 lett. B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2200 del 2014 Rv. 629396 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6875 del 11/03/2021** (Rv. **661023 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **CHIESI GIAN ANDREA.** Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA.**

K. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 16/09/2016

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Ricavi, costi e altri oneri - Imputazione - Esercizio di competenza - Vendita di merce da trasportare da un luogo all'altro - Clausola "franco magazzino del compratore" o "franco arrivo" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 109 (già 75) d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri vanno imputati nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, sicché, in caso di vendita di merce da trasportare da un luogo all'altro, occorre guardare all'esercizio in cui è operata la consegna dei beni al vettore, senza che abbia rilievo la presenza delle clausole "franco magazzino del compratore" o "franco arrivo" (o altre equivalenti), poiché tali clausole regolamentano le spese di trasporto e le modalità di consegna, ma non derogano al principio secondo il quale il passaggio della proprietà avviene con la consegna dei menzionati beni al vettore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 16771 del 2016 Rv. 640755 - 01, N. 15389 del 2002 Rv. 558194 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6854 del 11/03/2021 (Rv. 660772 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

M. (PISANI ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE NAPOLI, 01/02/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Intervento adesivo dipendente - Responsabilità solidale-dipendente - Ammissibilità - Fondamento - Responsabilità paritetica - Esclusione - Fattispecie.

Nel processo tributario, è ammissibile l'intervento adesivo dipendente del terzo che sia destinatario potenziale o mediato dell'atto impugnato, in quanto, essendo solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria insieme con il contribuente, è titolare di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello da esso costituito, sì da poter essere chiamato successivamente ad adempiere in luogo di altri, mentre è da escludere in caso di responsabilità paritetica, nella quale il presupposto di imposta è realizzato congiuntamente da più persone, ciascuna delle quali risponde, nei rapporti interni, "pro quota". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente del "sostituito" di imposta nel giudizio per poter beneficiare della definizione agevolata della controversia ex l. n. 289 del 2002 cui aveva aderito il "sostituto").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 10 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 344, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 255 del 2012 Rv. 621169 - 01, N. 32188 del 2019 Rv. 656030 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6835 del 11/03/2021 (Rv. 661022 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

D. (ROMUALDI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/10/2015

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Associazioni non lucrative - Distribuzione indiretta di utili - Presunzione ex art. 10, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 460 del 1997 - Condizioni - Mancanza - Congruità dell'erogazione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di organizzazioni non lucrative, l'art. 10, comma 6, lett. e) del d.lgs. n. 460 del 1997 fonda una presunzione di distribuzione indiretta di utili nel caso di corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, mentre il mancato superamento di detta soglia non prova il contrario, né consente di ritenere

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

automaticamente congrua e corretta l'erogazione dei compensi ove - con valutazione di fatto affidata al giudice di merito - dal complesso degli elementi emerga che l'ente svolga in concreto una attività commerciale e la corresponsione delle somme percepite sia sproporzionata e sostanzialmente ingiustificata, sì da assorbire la gran parte dei proventi, distogliendoli dai fini istituzionali e rivelando, per contro, l'effettiva finalità lucrativa dell'ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10 com. 6 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 13163 del 2019 Rv. 653864 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6867 del 11/03/2021 (Rv. 660773 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro A. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/01/2014

279268 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - PAGAMENTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012276/2015 63567101

Massime precedenti Conformi: N. 12276 del 2015 Rv. 635671 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 (Rv. 660718 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

V. (GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/06/2012

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Polizza fideiussoria a garanzia della restituzione del rimborso d'imposta - Controversie tra garante ed amministrazione finanziaria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Omesso rilievo del difetto di giurisdizione - Conseguenze - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Estensione al merito del rapporto - Esclusione.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

La controversia tra la società assicuratrice che abbia rilasciato al contribuente una polizza fideiussoria ex art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte in seno ad accertamento con adesione in ambito IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997 (nel testo originario vigente "ratione temporis"), e l'Amministrazione finanziaria che intenda escutere la garanzia, allegando l'inadempimento del contribuente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto di diritto privato. Tuttavia, ove il giudizio sia stato introdotto dinanzi al giudice tributario, e si sia formato il giudicato interno sulla giurisdizione di questi, l'efficacia vincolante di tale giudicato non si estende al merito della lite, sicché esso non impedisce alla Corte di cassazione di qualificare come

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

rapporto privatistico quello intercorrente tra l'assicuratore e l'erario, e sottoporlo alla relativa disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8622 del 2012 Rv. 622785 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30181 del 2018 Rv. 651849 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24883 del 2008 Rv. 604576 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 (Rv. 660718 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

V. (GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/06/2012

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato - Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Contestazioni relative alla cartella esattoriale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Proposizione avanti al giudice tributario - Applicazione del termine perentorio ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Ragioni.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né rilevato d'ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che resta privatistica; ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all'intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostanzandosi essa - sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento - in una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 549 art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 5439 del 2017 Rv. 643457 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 03

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 6833 del 11/03/2021** (Rv. **660718 - 03**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

V. (GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/06/2012

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato - Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Omessa impugnazione - Conseguenze - Notifica intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione - Ammissibilità.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 5439 del 2017 Rv. 643457 - 01, N. 3021 del 2018 Rv. 647938 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6610 del 10/03/2021** (Rv. **660818 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

V. (RANDAZZO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 01/02/2013

279402 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Conseguenze - Utilizzazione di dati esposti dallo stesso contribuente in altra dichiarazione relativa a diverso tributo - Ammissibilità - Obbligo - Esclusione - Utilizzazione di altri dati e notizie - Ammissibilità - Condizioni.

L'omessa dichiarazione annuale ai fini IVA espone il contribuente all'accertamento induttivo, sia dell'ammontare imponibile complessivo sia dell'aliquota applicabile, come prevede espressamente l'art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972; tale accertamento è condotto, secondo il disposto della stessa norma, "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio". È, quindi, ammissibile l'utilizzazione di dati esposti dal contribuente in altra dichiarazione, relativa allo stesso periodo ed a diverso tributo o accertati da altro ufficio tributario per i propri fini. L'Ufficio IVA non è tuttavia vincolato al rispetto di tali dati, essendo titolare di un autonomo potere-dovere di accertamento, nell'esercizio del quale può utilizzare dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza con l'obbligo, però, di

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

indicare, almeno in sede di contenzioso, le ragioni per cui ha disatteso quelli derivanti dalle predette dichiarazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22118 del 2007 Rv. 601176 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6592 del 10/03/2021 (Rv. 660817 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: FICHERA GIUSEPPE.

Relatore: FICHERA GIUSEPPE. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

V. (FALDELLA PAOLO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/01/2014

181293 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI PRESTAZIONE D'OPERA OBBLIGATORIA PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI Fallimento - Credito per restituzione di finanziamento pubblico - Privilegio - Sussistenza - Art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Revoca del finanziamento - Interpretazione estensiva.

In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Conformi: N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6591 del 10/03/2021 (Rv. 660816 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: FASANO ANNA MARIA. Relatore: FASANO ANNA MARIA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/12/2016

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Patto di famiglia - Cessione del capitale sociale in parti uguali ai legittimari - Esenzione ex art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Condizioni - Patto parasociale successivo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta sulle donazioni, il patto di famiglia con il quale venga disposta la cessione del capitale sociale in favore dei legittimari beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, la cui fruizione è vincolata alla sussistenza in capo al beneficiario

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

di una situazione di controllo di diritto, ove il pacchetto azionario venga donato in comproprietà tra i discendenti, atteso che in tal caso, ex art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune. Laddove, invece, la cessione contestuale del capitale avvenga in parti uguali ed i legittimari prevedano misure per assicurare il controllo societario ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. in un patto parasociale non registrato accessorio e successivo, l'esenzione non trova applicazione atteso che i presupposti del trattamento agevolativo devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto di famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 2359 com. 1, Cod. Civ. art. 2347, Cod. Civ. art. 2341 bis, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17200 del 2013 Rv. 627224 - 01, N. 29506 del 2020 Rv. 659989 - 01, N. 32823 del 2018 Rv. 651992 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6617 del 10/03/2021 (Rv. 661040 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ARMONE GIOVANNI MARIA. Relatore: ARMONE GIOVANNI MARIA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

R. (VERNILE MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2013

177346 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - IN GENERE Omessa o tardiva produzione documentale - Inutilizzabilità - Esclusione - Produzione in giudizio ex art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Fattispecie.

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

La mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa; qualora tuttavia l'Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente "ratione temporis", ed all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata "di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile". (Nella specie la S.C. ha escluso che la CTR avesse violato l'art. 32, comma 5 cit. negando che i registri IVA fossero stati esibiti al giudice, dal momento che il ricorrente non aveva confutato tale affermazione, ritenendo sufficiente la tardiva produzione in sede amministrativa).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28049 del 2009 Rv. 611178 - 01, N. 20731 del 2019 Rv. 655041 - 01, N. 7011 del 2018 Rv. 647551 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6405 del 09/03/2021** (Rv. **660815 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **GALATI VINCENZO**. Relatore: **GALATI VINCENZO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro H. (MARINI RENATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/04/2014

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Accertamenti bancari - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Presunzione legale in favore dell'erario - Onere della prova contraria - A carico del contribuente - Dichiarazioni rese da terzi - Valore.

Le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29757 del 2018 Rv. 651573 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6476 del 09/03/2021** (Rv. **660717 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MANCINI LAURA**. Relatore: **MANCINI LAURA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/03/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015184/2019 65413201

Massime precedenti Conformi: N. 15184 del 2019 Rv. 654132 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6411 del 09/03/2021** (Rv. **660770 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

C. (BORGHESANI VALERIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 16/09/2016

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Processo tributario - Giudicato tra creditore e condebitore solidale - Estensione degli effetti favorevoli anche ad altro condebitore solidale - Condizioni - Contrario giudicato formatosi in giudizio autonomamente promosso - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 c.c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19580 del 2014 Rv. 632444 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6399 del 09/03/2021 (Rv. 660769 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (BONOMI PAOLO) contro E. (DALL'ASTA CARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/05/2015

178315 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE Rateizzazione del debito tributario - Art. 19, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 applicabile "ratione temporis" - Presupposti - Temporanea situazione di obiettiva difficoltà - Condizioni.

In tema di riscossione, la rateizzazione del debito tributario, ex art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, la quale può essere riconosciuta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, presuppone, ad ogni modo, che il contribuente al momento della richiesta sia in condizione di adempiere alla rateizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33716 del 2019 Rv. 656452 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6434 del 09/03/2021 (Rv. 660716 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

G. (VESPOLI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/12/2014

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Vendite in evasione d'imposta - Ricavi non dichiarati - Valore pari alla differenza tra valore delle rimanenze contabili e valore delle rimanenze effettive - Ripartizione su più anni - Legittimità.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento analitico-induttivo, è legittima la ripartizione su più anni dei ricavi non dichiarati dal contribuente derivanti dalla vendita in evasione d'imposta di merce pari alla differenza tra il valore delle rimanenze contabili ed il valore, al costo, delle rimanenze effettive,

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

senza che ciò dia luogo alla violazione dell'art. 2217, comma 1, c.c. in materia di redazione dell'inventario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2217, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30378 del 2019 Rv. 655935 - 01, N. 24709 del 2016 Rv. 641762 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6139 del 05/03/2021 (Rv. 660846 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (MASTRANGELO ANTONIETTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/01/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Rettifica del valore di immobili - Riferimento alla stima dell'UTE - Contestazione del contribuente - Verifica dell'attendibilità da parte del giudice - Necessità.

In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima dell'UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un'articolazione dell'Amministrazione finanziaria, non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l'atto impositivo, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9357 del 2015 Rv. 635264 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6153 del 05/03/2021 (Rv. 660767 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

P. (BERTOLIO GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2008

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte sui redditi - Convenzione Italo-Svizzera - Trattamento pensionistico dei dirigenti industriali a gestione prima INPS e poi INPS - Tassazione - Natura "pubblicistica" - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

Il trattamento pensionistico dei dirigenti industriali a gestione prima INPS e poi INPS non ha natura "pubblicistica", non rientrando nell'elenco, tassativo, di cui all'art. 19 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978; ne consegue che, in applicazione dell'art. 18 della citata convenzione, detto trattamento deve essere tassato nello stato di residenza del percettore.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943

Massime precedenti Vedi: N. 10706 del 2019 Rv. 653542 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6133 del 05/03/2021** (Rv. **660813 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

T. (VIANELLO RICCARDO) contro C. (OSELE MARIA CRISTINA)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 29/09/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobile già compreso nel fallimento ed alienato ad un terzo aggiudicatario - Durata del periodo di imposizione - Versamento dell'imposta - Termine - "Dies a quo" - Individuazione - Sistema tavolare - Produzione successiva dell'effetto traslativo - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile, già acquisito alla massa fallimentare, sia alienato ad un terzo aggiudicatario, il versamento deve essere effettuato, nel suo ammontare complessivo, per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui il prezzo versato dall'aggiudicatario è prelevabile, vale a dire dal giorno del decreto di trasferimento, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza che, per effetto dei meccanismi propri del sistema tavolare, l'effetto traslativo abbia a prodursi nel momento successivo della iscrizione nel libro fondiario, giacché il decreto tavolare e la successiva iscrizione non incidono sul contratto, il quale, una volta concluso tra le parti, è in grado di produrre tutti gli effetti diversi da quelli del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 9384 del 2009 Rv. 607895 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6118 del 05/03/2021** (Rv. **660694 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

E. (SCORZA GUIDO) contro S. (MANDEL MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/07/2015

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE "Translatio iudicii" - Riassunzione della domanda innanzi al giudice tributario - Condizioni - Effetti - Fattispecie.

In tema processo tributario, per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione e riproposta innanzi al giudice tributario, alla "translatio iudicii" deve seguire la "conversione" dell'azione secondo i canoni propri del processo tributario, avente natura impugnatoria-demolitoria di provvedimento (espresso o tacito) entro un termine decadenziale, con conseguente individuazione del bene della vita richiesto dall'attore sostanziale originario nei suoi termini identificativi di "petitum" e di "causa petendi", senza che tuttavia sia necessario il rispetto di requisiti formali o temporali del rito del giudice munito di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda restitutoria, previo accertamento di non debenza di somme versate, originariamente proposto avanti al giudice civile, sia stata validamente riassunta avanti al giudice tributario a prescindere dall'impugnazione di un atto).

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/06/2009 num. 69 art. 59, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15223 del 2016 Rv. 640870 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25837 del 2016 Rv. 641792 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021 (Rv. 660696 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

B. (TROIANI GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 31/07/2012

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Vizi di omessa motivazione e omessa pronuncia da parte del giudice di merito - Differenze - Denuncia in un unico motivo dei due distinti vizi - Contraddittorietà - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 13866 del 2014 Rv. 631333 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6126 del 05/03/2021 (Rv. 660695 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: D'ORIANO MILENA. Relatore: D'ORIANO MILENA.

C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/03/2015

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Effetti del pagamento - Definizione irrevocabile di ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio - Conseguenze sul rapporto tributario - Possibilità di contestare la debenza del tributo - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'adesione all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

sanzioni ed al contribuente di ripetere le somme versate bonariamente, mentre non incide sul profilo meramente tributario del rapporto che, avendo una vicenda del tutto autonoma, può essere contestato, sicché va escluso che al pagamento della pena edittale in misura ridotta possa essere attribuito valore di acquiescenza al provvedimento impositivo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che con la presentazione del ricorso, contestualmente al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte, i contribuenti avessero posto in essere un comportamento concludente nel senso di voler insistere nella contestazione del tributo, pur avendo scelto di aderire precauzionalmente al profilo sanzionatorio, permanendo così intatto l'interesse ad agire indispensabile ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'impugnazione dell'atto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 18740 del 2015 Rv. 636518 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 6159 del 05/03/2021 (Rv. 660768 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: FILOCAMO FULVIO. Relatore: FILOCAMO FULVIO.

C. (PAGANO CARMELA) contro P.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 02/03/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Atto costitutivo di diritto di abitazione - Scrittura privata priva di data certa - Opponibilità al Comune - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di ICI, l'atto costitutivo del diritto di abitazione, contenuto in una scrittura privata priva di data certa, non è opponibile al Comune ex art. 2704 c.c. che, pertanto, può validamente disconoscere l'efficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 26360 del 2006 Rv. 595681 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5984 del 04/03/2021 (Rv. 660715 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

L. (ELEFANTE TULLIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 11/08/2014

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Imposte dirette - Separazione legale dei coniugi - Assegno di mantenimento - Somme corrisposte in sostituzione - Oneri deducibili - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di imposte dirette, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.U.I.R., sono oneri deducibili l'assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all'altro, in conseguenza di separazione legale (ed effettiva), nella misura risultante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria o dall'accordo di separazione, nonché i ratei del mutuo sull'abitazione (intestata all'altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di acollo interno

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge economicamente "debole". (In motivazione la S.C. ha escluso la deducibilità delle rate di mutuo nell'ipotesi in cui detto onere si configuri come obbligazione liberamente concordata dalle parti, che affianca - e non sostituisce - l'assegno di mantenimento a carico del coniuge "forte", siccome finalizzata a conferire un assetto stabile, sul piano civilistico, ai reciproci rapporti patrimoniali).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16462 del 2002 Rv. 558649 - 01, N. 13029 del 2013 Rv. 626840 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5952 del 04/03/2021 (Rv. 660669 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PALASCIANO NICOLA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 08/11/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007 - Istanza per fruire del credito - Comunicazione anticipata - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Ragioni.

In tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, la comunicazione anticipata della intervenuta assunzione di lavoratori nel mese in cui è avvenuta - anziché, come prescrive l'art. 6 d.m. 12 marzo 2008, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati gli incrementi occupazionali - costituisce una mera irregolarità che, in mancanza di espressa previsione di decadenza, non comporta la perdita del beneficio previsto dalla legge né l'applicazione di sanzioni a carico del contribuente istante.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 539 CORTE COST., DM Finanze 03/12/2008 art. 7, Regolam. Commissione CEE 05/12/2002 num. 2204 art. 2, DM Finanze 03/12/2008 art. 6

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5938 del 04/03/2021 (Rv. 660693 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MUCCI ROBERTO. Relatore: MUCCI ROBERTO.

F. (CAFORIO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/03/2013

100110 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio proprio o prosecutorio ex art. 383 c.p.c. - Competenza funzionale del giudice del rinvio individuato in sede di legittimità - Indicazione dell'ufficio giudiziario unitariamente inteso - Rilevanza dell'articolazione interna - Esclusione.

La sentenza che dispone il rinvio c.d. proprio o prosecutorio, a norma dell'art. 383, comma 1, c.p.c., esaurisce l'individuazione del giudice del rinvio con l'indicazione dell'ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata,

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

senza che rilevi anche l'articolazione organizzativa interna in sezioni dell'ufficio giudiziario indicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5953 del 04/03/2021** (Rv. **660814 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore:

PIRARI VALERIA. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

B. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/09/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Interpello disapplicativo – Ipotesi di cui all'art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986 – Applicabilità – Ragioni.

L'art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto norma di chiusura del sistema dei rimedi antielusivi, si pone, rispetto alla norma specifica contenuta nell'art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, in rapporto di complementarietà, nel senso che essa opera sia quando quest'ultima disposizione non sia applicabile per l'assenza di uno dei requisiti in essa indicati (nella specie, per assenza di dipendenti), sia quando, pur essendo interamente soddisfatti i requisiti posti da quest'ultima disposizione, risulti, dall'esame dell'intera operazione e dalla sussistenza di condotte atipiche anche ad essa prodromiche, che il contribuente ha comunque violato lo spirito della norma speciale. Ne consegue che l'istituto dell'interpello disapplicativo di cui all'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile anche alle fattispecie rientranti nella disciplina di cui all'art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, stante la sinergica operatività delle due disposizioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 172 com. 7

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5953 del 04/03/2021** (Rv. **660814 - 02**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore:

PIRARI VALERIA. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

B. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/09/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Disapplicazione di norme antielusive – Interpello disapplicativo – Obbligatorietà – Esclusione – Ricorso in sede giudiziale – Ammissibilità.

Il contribuente che intenda far valere l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione in ordine al mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o di altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, per l'impossibilità, in concreto, del verificarsi di effetti elusivi, non è tenuto obbligatoriamente ad avanzare istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, incorrendo altrimenti nella decadenza

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

dal diritto ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, ma può far valere la medesima pretesa direttamente in sede giudiziale, con correlativo obbligo del giudice di pronunciarsi in merito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5941 del 04/03/2021 (Rv. 660822 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE.

D. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/10/2013

279401 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
Presunzione di cessione - Effetti - Operatività al momento di inizio dell'accertamento e con riferimento al periodo d'imposta oggetto di controllo - Conseguenze - Superamento della presunzione - Vicende tributarie relative agli anni anteriori - Irrilevanza.

In tema di IVA, gli effetti della presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, prevista dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, operano - come successivamente chiarito anche dall'art. 4 del d.P.R. n. 441 del 1997 - con riferimento al momento di inizio delle operazioni di verifica ed al periodo d'imposta oggetto di controllo. Ne deriva che non è consentito al contribuente, al fine di superare la presunzione, alterare il presupposto della norma mediante una "spalmatura" delle riconosciute cessioni in frode all'imposta sugli anni anteriori a quello dell'accertamento, sicché si rendono irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli anni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 3949 del 2002 Rv. 553134 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 5939 del 04/03/2021 (Rv. 660663 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

L. (LUCARELLI FEDERICO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/05/2014

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Imposte periodiche - Effetto vincolante - Limiti - Fatti con efficacia permanente o pluriennale - Diritto unionale - Obbligo di disapplicazione delle norme su giudicato su medesimo tributo per diverso periodo di imposta - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell'Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamente eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato. (Fattispecie relativa ad operazioni imponibili, ai fini IVA, di rifornimento di prodotti petroliferi a bordo di imbarcazione da diporto concessa in locazione - e non in noleggio - pluriennale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31084 del 2019 Rv. 656084 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5787 del 03/03/2021 (Rv. 660766 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

F. (CARLONI SIMONA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/06/2014

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Cessione di credito "pro soluto" a prezzo inferiore al suo valore - Natura - Perdita su crediti - Deducibilità - Condizioni - Certezza e precisione - Onere prova - A carico del contribuente - Automatismo della deducibilità - Ipotesi.

In tema di redditi d'impresa, la cessione di un credito "pro soluto" a un prezzo inferiore all'effettivo valore dello stesso costituisce una perdita su crediti, la quale, in presenza del requisito dell'inerenza, è deducibile, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, soltanto a condizione che risulti da elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale. Peraltro, l'automatica deducibilità opera soltanto in quest'ultimo caso, stanti le garanzie derivanti dalle procedure concorsuali sul piano della certezza dell'insolubilità e dell'entità delle perdite, mentre in tutti gli altri casi è richiesta la prova dell'effettiva riduzione di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, e dunque della oggettiva definitività della perdita, della quale è onerato il contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2871, Cod. Civ. art. 2424 bis

Massime precedenti Vedi: N. 5183 del 2020 Rv. 657374 - 01, N. 14568 del 2001 Rv. 550380 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5763 del 03/03/2021 (Rv. 660690 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (FRANCUCCI FULVIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 07/03/2014

159224 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE Compenso degli amministratori - Invalidità del titolo di spesa - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di redditi d'impresa, non è deducibile, per difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo di cui all'art. 109 T.U.I.R., la spesa sostenuta da una società di capitali per i compensi agli amministratori - non stabiliti nell'atto costitutivo - in mancanza di una esplicita delibera assembleare preventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio né è ratificabile successivamente, stante la natura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2389, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 20265 del 2013 Rv. 628116 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21953 del 2015 Rv. 636925 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5779 del 03/03/2021 (Rv. 660765 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: MAISANO GIULIO. Relatore: MAISANO GIULIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/10/2013

154197 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE Riscossione dei crediti tributari - Fallimento del debitore - Iscrizione nel ruolo straordinario - Necessità - Esclusione - Facoltatività.

In caso di fallimento del debitore, l'amministrazione finanziaria ha la facoltà, e non l'obbligo, di iscrivere le imposte nel ruolo straordinario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12887 del 2007 Rv. 598829 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4126 del 2012 Rv. 621695 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5786 del 03/03/2021 (Rv. 660692 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

F. (BORGONOVO ARNALDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/07/2013

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Computo dei redditi - Accertamento sintetico - Applicazione dell'agevolazione ex l. n. 383 del 2001 per l'acquisto di beni strumentali - Necessità - Modalità.

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di reddito d'impresa, la determinazione dei redditi mediante accertamento sintetico deve tener conto della "perdita virtuale" generatasi dalla agevolazione fiscale riconosciuta dall'art. 4, l. n. 383 del 2001 per l'acquisto di beni strumentali, la quale è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili e si sostanzia, ai fini fiscali, in una riduzione d'imposta.

Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 4 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 79, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12902 del 2019 Rv. 653990 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021 (Rv. 660691 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

P. (MAURIELLO GIACOMO) contro C. (DI GIORGIO FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/09/2016

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Processo tributario - Giudicato - Imposte periodiche - Limiti oggettivi - Fattispecie.

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25516 del 2019 Rv. 655438 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5605 del 02/03/2021 (Rv. 660763 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE MARI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/11/2013

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 5588 del 02/03/2021 (Rv. 660689 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: SAIEVA GIUSEPPE. Relatore: SAIEVA GIUSEPPE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (PLACIDI LELIO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 11/10/2013

178501 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE Redditi fondiari - Concessione in comodato dell'immobile - Locazione da parte del comodatario - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di redditi fondiari, la concessione a terzi di un immobile a titolo di comodato non incide sulla titolarità del reddito derivante dalla locazione dello stesso da parte del comodatario, ancorché il relativo canone sia percepito da quest'ultimo, atteso che l'imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato, sia pure mediato, di un diritto reale e non anche della titolarità di un diritto personale di godimento, quale quello del comodatario, mero detentore del bene.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26, Cod. Civ. art. 1803

Massime precedenti Vedi: N. 16981 del 2020 Rv. 658698 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5623 del 02/03/2021 (Rv. 660764 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CAPPIELLO RAFFAELE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/06/2016

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Soggetto obbligato a presentarla - Persona giuridica - Legale rappresentante - Fallimento - Curatore - Sussistenza.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi grava, anche ove non sia stato prodotto reddito in quell'anno di imposta, sul legale rappresentante per le persone giuridiche e

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

sul curatore per il fallimento, competendo tale adempimento a colui che sia al governo della persona giuridica al momento della scadenza del termine per adempiere.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8669 del 29/03/2021 (Rv. 661035 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

S. (STANGA DOMENICO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/02/2019

279066 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN GENERE Tassazione per enunciazione - Enunciazione in atto successivo di atti non registrati - Condizioni - Identità tra i soggetti dell'atto enunciato e quelli dell'atto enunciante - Mancanza - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, ove un decreto ingiuntivo richiami un contratto di cessione del credito, pur evidenziando una enunciazione indiretta di atti, l'assenza di identità tra i soggetti dell'atto enunciato e dell'atto enunciante comporta la non imponibilità dell'atto enunciato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25706 del 2020 Rv. 659826 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8614 del 26/03/2021 (Rv. 660885 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

B. (BOTTINELLI FABIO) contro C. (SCHIAVONE FABRIZIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/02/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Ici - Base imponibile - Valore venale in comune commercio del bene - Utilizzo esclusivo dei parametri di cui all'art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992 - Sussistenza - Utilizzo dei criteri propri dell'imposta di successione - Esclusione - Fondamento.

In tema di Ici, la misura del valore venale in comune commercio del bene, ai fini della determinazione della base imponibile, va ricavata sulla base dei tassativi parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, non anche attraverso i criteri di determinazione dell'imposta di successione, attesa l'autonomia e la divergenza, soggettiva e oggettiva, dei presupposti impositivi dei due tributi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 14 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12273 del 2017 Rv. 644138 - 01, N. 18936 del 2018 Rv. 649774 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021 (Rv. 660884 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

F. (ARCANGELI MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Mancata richiesta del contribuente - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12015 del 2015 Rv. 635869 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8610 del 26/03/2021 (Rv. 660958 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/03/2019

279173 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - TRASFERIMENTO O AFFITTO DI AZIENDE E CONTRATTI ASSIMILATI Trasferimento di immobile a seguito di giudizio di divisione - Opzione per il cd. "prezzo valore" - Dichiarazione successiva al trasferimento immobiliare - Necessità.

In tema di imposta di registro, l'opzione per l'applicazione della disciplina del cd. "prezzo valore" di cui all'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, in ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga all'esito di un giudizio divisionale, deve essere esercitata prima che l'Amministrazione Finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5751 del 2018 Rv. 647365 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 6263 del 05/03/2021** (Rv. **660826 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **CROLLA COSMO.** Relatore: **CROLLA COSMO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CACCIATORE TIZIANA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 11/12/2018

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Rateizzazione - Inadempimento - Disciplina introdotta dall'art. 10, comma 13 decies, d.l. n. 201 del 2011 - Applicabilità - Limiti - Fondamento.

In tema di rateizzazione del debito tributario, la previsione contenuta nell'art. 10, comma 13 decies, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 214 del 2011), che - modificando il disposto dell'art. 3 bis d.lgs. n. 462 del 1997 - consente al beneficiario di pagare la rata scaduta entro il termine fissato per il versamento della rata successiva, si applica, in virtù della disciplina transitoria, alle rateizzazioni ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma non opera nei casi in cui, a tale data, sia intervenuta la dichiarazione di decadenza del contribuente da detto beneficio, perché, in questi casi, la rateizzazione non è più in corso e la legge tributaria non può avere effetti retroattivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 10 com. 13, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 10 com. 13, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26776 del 2017 Rv. 646422 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021** (Rv. **660857 - 02**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **DORONZO ADRIANA**. Relatore: **DORONZO ADRIANA**.

C. (MICELI WALTER) contro M.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Preclusione per emanazione di provvedimento cautelare che affronti la questione di giurisdizione - Insussistenza - Fondamento - Limiti.

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14041 del 2014 Rv. 631195 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12864 del 2020 Rv. 658057 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 6190 del 05/03/2021** (Rv. **660785 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

N. (PERGAMI FEDERICO) contro B. (SACCO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2016

044 COMPETENZA CIVILE - 021 DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE "Forum destinatae solutionis" - Obbligazione di restituzione di indebito, discendente dalla contestazione del rapporto cui è collegata - Art. 1182, comma 3, c.c. - Applicabilità - Esclusione.

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 178 RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE In genere.

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 31, Cod. Civ. art. 2033, Cod. Civ. art. 1182

Massime precedenti Conformi: N. 8203 del 2007 Rv. 596001 - 01

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021** (Rv. **660922 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

contro

Regola competenza

050 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - 001 IN GENERE

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa
- Azione di nullità della fideiussione quale conseguenza di intesa anticoncorrenziale -
Competenza - Sussistenza - Fondamento.

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'Abi, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A

Cod. Civ. art. 2043, Legge 27/06/2003 num. 168 art. 3

Legge 27/06/2003 num. 168 art. 4, Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 3

Cod. Proc. Civ. art. 45, *Massime precedenti Vedi*: N. 29810 del 2017 Rv. 646199 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2207 del 2005 Rv. 579019 - 01

Sez. **L -**, **Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021** (Rv. **660676 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (LO FIEGO VITTORIO) contro I. (FABBI RAFFAELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/09/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 223 RIASSUNZIONE, IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Riassunzione tempestiva della causa a seguito di sentenza sulla competenza - Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie.

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 416, Cod. Proc. Civ. art. 420, *Massime precedenti Conformi:* N. 9915 del 2019 Rv. 653490 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10569 del 2017 Rv. 644086 - 01, N. 19773 del 2015 Rv. 636557 - 01

3. CONNESSIONE E RIUNIONE DI CAUSE

Sez. U - , Ordinanza n. 8774 del 30/03/2021 (Rv. 660857 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA.

C. (MICELI WALTER) contro M.

Regola giurisdizione

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 247 RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Ragionevole durata del processo - Diritto fondamentale - Conseguenti poteri giudiziali -
Dovere di evitare dispendio di attività processuali inutili - Riunione di procedimenti fuori
dalle ipotesi di cui agli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c. - Istanza - Requisiti - Valutazione del
giudice - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Fattispecie.

188 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
- 215 TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI -
PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 88

Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 127

Cod. Proc. Civ. art. 175

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151, Legge 24/03/2001 num. 89

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14365 del 2019 Rv. 654203 - 01

3. MANDATO ALLE LITI

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021 (Rv. 660993 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

L. (LO GIUDICE DAVIDE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 28/03/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Procura "ad litem" e contratto di patrocinio - Differenze con riguardo alla forma -
Conseguenze - Circostanza di avere dato l'incarico al professionista - Prova testimoniale -
Ammissibilità.

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703

Cod. Civ. art. 2229

Cod. Civ. art. 1325, Cod. Civ. art. 2721

Cod. Civ. art. 2724

Cod. Civ. art. 2725

Cod. Civ. art. 1350

Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 83, *Massime precedenti Vedi:* N. 18450 del 2014 Rv. 631833 - 01, N. 6905 del 2019 Rv. 652939 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7765 del 18/03/2021 (Rv. 660751 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

A. (BORSALINO MASSIMILIANO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/09/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Atto di citazione - Procura - Certificazione del difensore - Funzione - Conferimento del mandato - Nome del conferente - Necessità - Indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo o nel testo della procura - Mancanza - Illeggibilità della firma del sottoscrittore - Conseguenze - Procura conferita con firma illeggibile da parte del legale rappresentante di una società o di altro ente collettivo - Omessa indicazione nell'atto di citazione e non desumibilità "aliunde" - Effetti - Nullità dell'atto - Fondamento.

La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Massime precedenti Conformi: N. 13018 del 2006 Rv. 590635 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8930 del 2019 Rv. 653304 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 8104 del 23/03/2021** (Rv. **660896 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SCALIA LAURA.** Relatore: **SCALIA LAURA.**

I. (GUANCIALE ANGELO) contro U. (BERNARDI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 013 MOTIVI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE
Procedimento civile - Nullità della procura - Omesso rilievo in primo grado - Sentenza - Proposizione dell'eccezione in comparsa conclusionale in appello - Inammissibilità - Fondamento.

La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d'ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l'atto d'appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 352, *Massime precedenti Vedi*: N. 4020 del 2006 Rv. 587939 - 01

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021** (Rv. **660759 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**.

Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

D. (DE SANTIS FRANCESCO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 28/01/2015

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 033 TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Liquidazione dei compensi - Controversie di valore superiore ad euro 40.000.000 - Modalità - Parametri - Fattispecie relativa a maggiorazione del 50%.

Ai fini della liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale dell'avvocato nelle controversie che superano per valore il più elevato scaglione previsto dall'art. 11, comma 9, del d.m. n. 140 del 2012, il giudice deve motivatamente determinare un importo ricompreso tra i parametri minimo, medio e massimo del precedente scaglione, successivamente incrementandolo in funzione dell'effettivo valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della difficoltà delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata dal professionista, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'iter procedimentale e motivazionale seguito dal Tribunale che nel quantificare il compenso all'avvocato per l'attività giudiziale svolta nell'interesse del fallimento ha preso le mosse dallo scaglione delle controversie fino ad Euro 1.500.000,00 e dai valori massimi ivi previsti ritenendo poi congrua una maggiorazione di circa il 50%).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11 com. 9

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5674 del 02/03/2021** (Rv. **660733 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**.

Relatore: **CAMPESE EDUARDO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

A. (AULETTA ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 024 GIUDIZIALI CIVILI

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI Liquidazione giudiziale del compenso - D.m. n. 140 del 2012 - Controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00 - Criteri - Esplicitazione - Modalità.

La liquidazione giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in base ai parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012, per l'attività professionale svolta in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che la relativa statuizione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.m. cit., espliciti le concrete modalità di determinazione dell'importo originario - compreso tra i valori minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente - e specifichi il criterio in concreto adottato per effettuare il successivo incremento, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

della causa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9, Legge 24/03/2012 num. 27, Cod. Civ. art. 2233, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 1

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 11

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4)

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Vedi: N. 12537 del 2019 Rv. 653760 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6481 del 09/03/2021 (Rv. 660745 - 01)
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FALABELLA MASSIMO.
L. (BIANCARDI GEREMIA) contro U. (DE SIMONE MARIA ROSARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 018 DISTRAZIONE DELLE SPESE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - Impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese processuali - Contestazione della pronuncia di distrazione - Legittimazione del difensore distrattario - Contestazione dell'ammontare della liquidazione - Legittimazione della parte sostanziale - Fondamento.

In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, *Massime precedenti Conformi:* N. 13516 del 2017 Rv. 644633 - 01

5. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 (Rv. 660761 - 01)
Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.
P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

T. (MINGIONE MARCO) contro P. (ALGANI ALDO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 131 INTERESSE AL RICORSO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Intervento nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Fondamento.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicitare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Cod. Proc. Civ. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 371, Cod. Proc. Civ. art. 377, *Massime precedenti Conformi*: N. 5759 del 2016 Rv. 639273 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33444 del 2018 Rv. 652035 - 01

6. PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA

Sez. L - , **Sentenza n. 5832 del 03/03/2021** (Rv. **660681 - 01**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BLASUTTO DANIELA. Relatore: BLASUTTO DANIELA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

C. (ROSSATO GIANCARLO) contro L. (RUSSO LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 103 INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Principio "iura novit curia" ex art. 113 c.p.c. - Correlazione con il divieto di ultra ed extra petizione - Necessità - Implicazioni - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto all'originaria di domanda di applicazione della comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 c.c. abrogato, costituisce inammissibile "mutatio libelli" e non già mera riqualificazione giuridica la pretesa volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti nascenti dall'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 8645 del 2018 Rv. 649502 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30607 del 2018 Rv. 651854 - 01

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021** (Rv. **660986 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

C. (GALLO GIUSEPPE) contro V. (RISTUCCIA MARIANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2019

138 PROVA CIVILE - 212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Prova del fatto negativo - Incidenza sul relativo onere - Esclusione - Principio della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova - Modalità della prova - Dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - Fattispecie.

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva posto a carico del vettore la prova della mancata stipulazione di polizza assicurativa, quale condizione, contrattualmente stabilita, di rinuncia al diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice che aveva risarcito, all'avente diritto assicurato, il danno derivante dal furto delle cose trasportate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 9099 del 2012 Rv. 622990 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19171 del 2019 Rv. 654751 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021** (Rv. **660675 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

C. (CLEMENTE GIOVANNI) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/09/2019

138 PROVA CIVILE - 003 ASSISTENZA DELLE PARTI

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ASSISTENZA DELLE PARTI - Limiti legali alla prova dei contratti richiedenti la forma scritta - Contratti invocati in giudizio come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati solo come fatto storico incidente sulla decisione - Applicabilità dei limiti - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Cod. Civ. art. 2725

Cod. Civ. art. 769

Cod. Civ. art. 782

Massime precedenti Conformi: N. 3336 del 2015 Rv. 634413 - 01

8. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6910 del 11/03/2021** (Rv. **660960 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

S. (ROMANO STEFANO) contro U. (NICOLOSI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di un atto a mezzo del servizio postale - Mancata indicazione delle generalità del consegnatario diverso dal destinatario - Sottoscrizione illeggibile - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato presso l'indirizzo del destinatario, diverso da quello di residenza anagrafica, a persona che, dichiaratasi dipendente, abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, la sola illeggibilità della firma del consegnatario non comporta la nullità della notifica non essendo l'indicazione delle sue generalità prevista da alcuna norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7, Massime precedenti Vedi: N. 946 del 2020 Rv. 656665 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9962 del 2010 Rv. 612625 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6910 del 11/03/2021** (Rv. **660960 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

S. (ROMANO STEFANO) contro U. (NICOLOSI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione di un atto a mezzo del servizio postale - Mancata indicazione delle generalità del consegnatario diverso dal destinatario - Sottoscrizione illeggibile - Nullità - Esclusione - Ragioni.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato presso l'indirizzo del destinatario, diverso da quello di residenza anagrafica, a persona che, dichiaratasi dipendente, abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, la sola illeggibilità della firma del consegnatario non comporta la nullità della notifica non essendo l'indicazione delle sue generalità prevista da alcuna norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7, *Massime precedenti Vedi*: N. 946 del 2020 Rv. 656665 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9962 del 2010 Rv. 612625 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 6804 del 11/03/2021** (Rv. **660746 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

D. (LUCCHETTI MARCO) contro F. (GIRALDI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 203 A PERSONA IRREPERIBILE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - Notifica nelle forme previste dall'art. 140 c. p. c. - Procedimento - Ricorso - Condizioni - Fondamento.

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 140, *Massime precedenti Conformi*: N. 2919 del 2007 Rv. 596837 - 01

9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7696 del 18/03/2021** (Rv. **660798 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

I. (GARGANO PASQUALE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/11/2015

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 149 PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA -
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE
Procedimento civile - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario - Conseguenze -
Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fondamento - Fattispecie.

La regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, a tenore della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti costituiti in giudizio tardivamente, ex art. 166 c.p.c., prima che fosse disposto il mutamento dal rito ordinario a quello sommario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/2011 num. 150 art. 4 com. 5

Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Massime precedenti Vedi: N. 10569 del 2017 Rv. 644086 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 6890 del 11/03/2021** (Rv. **660801 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GORJAN SERGIO.** Relatore: **GORJAN SERGIO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

A. (GIANNETTI ANNALISA) contro A. (DE SANTIS FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016

138 PROVA CIVILE - 127 DISCONOSCIMENTO

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE -
DISCONOSCIMENTO Disconoscimento della sottoscrizione anteriore alla produzione in
giudizio del documento - Idoneità ad impedire il riconoscimento tacito - Condizioni.

Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Civ. art. 2702

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Difformi: N. 3431 del 1998 Rv. 514172 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15113 del 2019 Rv. 654100 - 01

10. VICENDE ANOMALE

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5605 del 02/03/2021 (Rv. 660763 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE MARI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/11/2013

159 SOCIETA' - 388 DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312

Cod. Civ. art. 2495, Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Proc. Civ. art. 110

Legge Falliment. art. 10, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8037 del 23/03/2021 (Rv. 660820 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

S. (COVIELLO GIOVAMBATTISTA) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/03/2013

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 147 MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace; di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286

Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 328, Cod. Civ. art. 1722

Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Conformi: N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21287 del 2015 Rv. 637433 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01

11. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 3 - , **Sentenza n. 6762 del 10/03/2021** (Rv. **660906 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **OLIVIERI STEFANO.** Relatore: **OLIVIERI STEFANO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

D. (MASSIRONI MICHELE) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/09/2017

058 CONTRATTI IN GENERE - 262 ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Mancato rilievo d'ufficio della tardività dell'eccezione di inadempimento in primo grado - Accoglimento nel merito - Preclusioni - Limiti - Mancata impugnazione sul punto od omessa riproposizione della relativa questione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Giudicato implicito - Configurabilità.

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 006 GIUDICATO IMPLICITO

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO In genere.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 204 TACITA

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA In genere.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 039 ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE In genere.

La pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevanza "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo ex art. 167 c.p.c. dell'eccezione di inadempimento sollevata in primo grado dal convenuto), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Civ. art. 1460

Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Difformi: N. 7941 del 2020 Rv. 657592 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 11204 del 2019 Rv. 653709 - 01, N. 21264 del 2018 Rv. 650208 - 01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8271 del 24/03/2021 (Rv. 661050 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

F. (APREA MATTIA) contro P. (LI GRECI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/06/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 009 RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva - Notificazione di tale sentenza - Applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Esclusione.

Il principio secondo il quale il termine per la proposizione di una impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la notificazione è stata eseguita, deve essere coordinato col regime delle sentenze non definitive, nel senso che, se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di impugnazione differita, non è la sua notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di impugnazione stabilito dall'art. 325 c.p.c., bensì quella della sentenza che definisce il giudizio o, comunque, di altra successiva, salvo l'onere per l'interessato di proporre la suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella proposta in relazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

all'altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, qualora tale altra sentenza venga impugnata dall'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 340

Cod. Proc. Civ. art. 361

Massime precedenti Vedi: N. 13762 del 2007 Rv. 601006 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5550 del 01/03/2021 (Rv. 660830 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (RUFINI ALESSANDRO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/10/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione parziale della sentenza - Effetti sui capi della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassati - Estensione ai capi oggetto di impugnazione autonoma - Inclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall'art. 336, comma 1, c.p.c., trova applicazione rispetto ai capi della pronuncia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti da altro capo impugnato, ivi compresi quei capi che abbiano formato oggetto di impugnazione separata quando questa sia stata rigettata, non potendo il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra gli uni e gli altri essere escluso dalla eventuale decisione sfavorevole sul gravame che abbia riguardato i capi dipendenti. (Nella specie, relativa a un'omissione contributiva accertata con verbale ispettivo dell'INPS, poi annullato in sede amministrativa, la sentenza di merito aveva statuito sia sull'ammissibilità dell'azione di recupero contributivo nonostante il suddetto annullamento, sia sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro; benché il ricorrente non avesse specificamente impugnato i capi della sentenza riguardanti il secondo profilo, la S.C. li ha ritenuti dipendenti da quelli concernenti l'azione di recupero e, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto ammissibile il ricorso, disattendendo l'eccezione dell'ente previdenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Difformi: N. 12785 del 1992 Rv. 479811 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4259 del 2015 Rv. 634914 - 01, N. 23985 del 2019 Rv. 655106 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

12. APPELLO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 6515 del 09/03/2021** (Rv. 660799 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

C. (CARLINO PASQUALE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 048 PASSIVA

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA Appello proposto nei confronti dei genitori di figlio divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione dell'appello - Effetto - Sanatoria della nullità.

In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio (afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.) dell'atto di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del figlio quale parte formale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 3769 del 2017 Rv. 642863 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627449 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021** (Rv. 660998 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

R. (GIORDANO VINCENZO) contro C. (D'AVOLIO MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/02/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 024 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Proposizione in appello - Termine finale - Udienza di precisazione delle conclusioni - Condizioni.

La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190

Cod. Proc. Civ. art. 282, Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 352, Massime precedenti Conformi: N. 2292 del 2018 Rv. 647305 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Difformi: N. 17227 del 2012 Rv. 624021 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23972 del 2020 Rv. 659603 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7592 del 18/03/2021 (Rv. 660975 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 11/06/2019

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 013 OPPONIBILITA' - IN GENERE

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE Rilievo della prescrizione in appello - Sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata e in assenza di attivazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. o di formulazione di appello incidentale - Necessità.

Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio la prescrizione sulla base di circostanza fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione impugnata e, comunque, sulla quale il contraddittorio non è stato radicato in primo grado, a meno che essa sia stata fatta oggetto di appello incidentale ovvero riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Cod. Proc. Civ. art. 343

Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Vedi: N. 4689 del 2020 Rv. 656914 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7940 del 2019 Rv. 653280 - 01, N. 13195 del 2018 Rv. 648680 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021 (Rv. 660829 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

D. (CADEDDU GIANFRANCO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/02/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 025 "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - Risarcimento del danno da fatto illecito - Debito di valore - Valutazione e liquidazione - Determinazione della svalutazione monetaria anche d'ufficio nel giudizio d'appello e di rinvio - Domanda nuova - Esclusione - Limiti.

152 RISARCIMENTO DEL DANNO - 024 SVALUTAZIONE MONETARIA

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA In genere.

Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omissso di impugnare questo capo della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2043

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Civ. art. 1277, *Massime precedenti Conformi:* N. 4637 del 1987 Rv. 453306 - 01

13. RICORSO PER CASSAZIONE

13.1. MOTIVI

*Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6150 del 05/03/2021** (Rv. **660696 - 01**)*

*Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)*

B. (TROIANI GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 31/07/2012

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Vizi di omessa motivazione e omessa pronuncia da parte del giudice di merito - Differenze - Denuncia in un unico motivo dei due distinti vizi - Contraddittorietà - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 13866 del 2014 Rv. 631333 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 8429 del 25/03/2021** (Rv. **660858 - 01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**.

G. (MANICONE LOREDANA) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 11/04/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Consulenze d'ufficio discordanti - Recepimento della seconda da parte del giudice - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni - Doglianze dirette al mero riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente - Irrilevanza.

138 PROVA CIVILE - 061 VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE In genere.

In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 4850 del 2009 Rv. 607176 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18598 del 2020 Rv. 659088 - 01

13.2. RICORSO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 7610 del 18/03/2021** (Rv. **660928 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

G. (D'ERRICO VINCENZO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l'improcedibilità del ricorso ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

inequivoca la volontà asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta possibilità di compiere l'asseverazione sino all'udienza o alla discussione cartolare, secondo la giurisprudenza affermata nella transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso la Corte di legittimità. (Nella specie, la volontà asseverativa "composita" è stata desunta dal deposito di attestazioni di conformità in calce alle relate e alla decisione gravata con indicazione di sottoscrizione digitale - inidonea in assenza di deposito telematico nella fase di legittimità - esplicitamente richiamate nell'indice dei documenti depositati, contenente l'elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 372, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01, N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

13.3. PROCEDIMENTO

Sez. 5 - , **Sentenza n. 6592 del 10/03/2021** (Rv. **660817 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FICHERA GIUSEPPE.**

Relatore: **FICHERA GIUSEPPE.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

V. (FALDELLA PAOLO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/01/2014

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 293 TASSA DI PRESTAZIONE D'OPERA OBBLIGATORIA PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI PRESTAZIONE D'OPERA OBBLIGATORIA PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI Fallimento - Credito per restituzione di finanziamento pubblico - Privilegio - Sussistenza - Art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Revoca del finanziamento - Interpretazione estensiva.

In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 380 univices

Massime precedenti Conformi: N. 5508 del 2020 Rv. 657368 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01

13.4. REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 8939 del 31/03/2021** (Rv. **660943 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

T. (NERI GIOVANNI) contro C. (SECCHI ALBERTO CARLO FILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/08/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione - Esperibilità dell'azione nei confronti della proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Motivo di impugnazione fondato sull'omesso esame della memoria depositata ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento - Limiti.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere.

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l'azione esperita tanto avverso la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., quanto per l'ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: nell'un caso, per avere detta proposta, a seguito della riforma operata dall'art. 47, comma 1, lett. c, della l. n. 69 del 2009, natura di atto interno, siccome diretta esclusivamente al presidente per la fissazione dell'adunanza camerale nel caso della cd. evidenza decisoria, la cui comunicazione alle parti costituisce una mera prassi curiale di cortesia; nell'altro, in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 378

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 47 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2720 del 2020 Rv. 657246 - 01, N. 3780 del 2015 Rv. 634440 - 01

14. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5938 del 04/03/2021** (Rv. **660693 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MUCCI ROBERTO**. Relatore: **MUCCI ROBERTO**.

F. (CAFORIO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/03/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 110 COMPETENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA Rinvio proprio o prosecutorio ex art. 383 c.p.c. - Competenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

funzionale del giudice del rinvio individuato in sede di legittimità - Indicazione dell'ufficio giudiziario unitariamente inteso - Rilevanza dell'articolazione interna - Esclusione.

La sentenza che dispone il rinvio c.d. proprio o prosecutorio, a norma dell'art. 383, comma 1, c.p.c., esaurisce l'individuazione del giudice del rinvio con l'indicazione dell'ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, senza che rilevi anche l'articolazione organizzativa interna in sezioni dell'ufficio giudiziario indicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11120 del 2017 Rv. 643965 - 01

Sez. **L** - , **Sentenza n. 6494 del 09/03/2021** (Rv. **660631 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (TIRONE MASSIMO) contro T. (MARAZZA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2015

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 032 SOTTOSCRIZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
140032 Sottoscrizione di un giudice estraneo al collegio - Nullità ex artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. - Rilevabilità d'ufficio - Provvedimenti consequenziali della Corte di cassazione - Rinvio allo stesso giudice - Riesame del merito - Necessità.

La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 383, Massime precedenti Conformi: N. 3161 del 2006 Rv. 587507 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12352 del 2009 Rv. 608285 - 01

Sez. **3** - , **Ordinanza n. 6832 del 11/03/2021** (Rv. **660909 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

I. (BOTTINI PAOLA) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/01/2017

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 106 GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Effetto preclusivo della sentenza di cassazione - Limiti - Fattispecie.

La declaratoria di inammissibilità di taluni motivi di ricorso per cassazione, pur accolto per altri, preclude la disamina delle ragioni poste a fondamento dei primi nel successivo giudizio di rinvio, che, pur dotato di autonomia, non integra un nuovo procedimento ma una fase ulteriore di quello originario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata dedotta l'omessa pronuncia del giudice del rinvio su pretesi vizi della sentenza di merito che erano stati già denunciati con alcuni dei motivi del ricorso che aveva condotto alla sua cassazione, ma sanzionati con una pronuncia di inammissibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392

Cod. Proc. Civ. art. 393

Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 28889 del 2017 Rv. 646366 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11844 del 2016 Rv. 639945 - 01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 7409 del 17/03/2021** (Rv. **661005 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

R. (TRAVARELLI ETTORE) contro R. (MAGGIORE ENRICO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/03/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 102 INTERESSE AD AGIRE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Obbligazioni - Giudizio iniziato dal creditore al solo scopo di far aumentare l'ammontare del credito con spese di esazione esose ed evitabili - Abuso del processo - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità della domanda.

Il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio; ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Civ. art. 1175

Cod. Civ. art. 1375

Cod. Proc. Civ. art. 88

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 24071 del 2019 Rv. 655360 - 01, N. 30539 del 2018 Rv. 651878 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021** (Rv. **660988 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

I. (DI ROBBIO VINCENZO) contro P.

Regola competenza

079 ESECUZIONE FORZATA - 033 OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE Domicilio eletto con atto di precetto - Opposizione a precetto - Presunzione di esistenza di bene staggito nel luogo eletto - Contestazione del debitore opponente - Mancata dimostrazione della presenza di beni staggibili - Inidoneità dell'elezione a radicare la competenza - Fattispecie.

L'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione. (Nella specie, la S.C., in forza dell'inidoneità dell'elezione di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando l'esistenza di un conto corrente bancario - con somme pignorabili presso terzi - di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Cod. Proc. Civ. art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Vedi*: N. 20356 del 2020 Rv. 659089 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 8501 del 25/03/2021** (Rv. **660855 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (RE PAOLO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 23/01/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni.

L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Conformi*: N. 16780 del 2015 Rv. 636435 - 01

16. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8299 del 24/03/2021** (Rv. **660804 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

P. (SERRATORE GIANFRANCO) contro F. (MANFREDONIA MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 033 TARDIVA

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Proposizione o proponibilità dell'opposizione tardiva - Incidenza sull'efficacia di giudicato del decreto non opposto - Esclusione - Fondamento.

L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650, Cod. Proc. Civ. art. 656

Cod. Civ. art. 2909, Massime precedenti Conformi: N. 19429 del 2005 Rv. 585704 - 01

17. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021** (Rv. **660853 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

A. (VENTURINI LUCA) contro G.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 18/06/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 025 GIUDIZIALI PENALI

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI
PENALI Competenze professionali per la difesa della parte civile nel processo penale - Procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenze in relazione al rito - Fattispecie.

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all'appello ex art. 702-quater c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 19025 del 2016 Rv. 641561 - 01

18. PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 6197 del 05/03/2021** (Rv. **660545 - 01**)*

*Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GORJAN SERGIO**. Relatore: **GORJAN SERGIO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)*

P. (BORTOLATO TITO) contro N. (NAPOLEONI CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2016

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 024 GIUDIZIALI CIVILI

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense - Costituzione personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - Diritto al compenso professionale - Esclusione - Fondamento.

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 079 RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE In genere.

L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86, Cod. Civ. art. 379, Cod. Civ. art. 411, *Massime precedenti Vedi:* N. 6518 del 2019 Rv. 653104 - 01

19. RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE

*Sez. U - , **Sentenza n. 9006 del 31/03/2021** (Rv. **660971 - 04**)*

*Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)*

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 029 PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Provvedimento giurisdizionale straniero di adozione piena di minore - Genitori adottivi - Coppia omoaffettiva maschile - Ordine pubblico internazionale - Contrarietà - Esclusione - Fondamento e limiti.

In tema di efficacia nell'ordinamento interno di atti adottati all'estero, non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo "status" genitoriale secondo il modello dell'adozione piena, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Costituzione art. 2, Costituzione art. 29

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Costituzione art. 3, Costituzione art. 31

Legge 13/02/2016 num. 76 art. 1 com. 20, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12, *Massime precedenti Vedi*: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 02, N. 14878 del 2017 Rv. 645080 - 01, N. 19599 del 2016 Rv. 641309 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03, N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9006 del 31/03/2021** (Rv. **660971 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 029 PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Provvedimento straniero di adozione piena di un minore - Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. n. 218 del 1995 - Genitori adottanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Azione promossa da uno solo di essi - Intervento dell'altro nel giudizio di legittimità - Adesione piena alle difese del primo - Conseguenze - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 del provvedimento straniero di adozione piena di un minore, gli adottanti sono litisconsorti necessari, poiché l'atto reca l'inscindibile riconoscimento dello "status" genitoriale di entrambi; tuttavia, ove l'azione sia esperita da uno solo di essi, ma l'altro intervenga volontariamente nel giudizio di cassazione e aderisca in pieno alle difese del primo, consentendo di verificare l'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti, il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, dovendo dare preminenza al principio di effettività nel valutare l'esercizio e la lesione del diritto di difesa.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 383, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 8790 del 2019 Rv. 653392 - 01, N. 8695 del 2019 Rv. 653486 - 02, N. 26631 del 2018 Rv. 650787 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9006 del 31/03/2021** (Rv. **660971 - 02**) *Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 029 PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Adozione all'estero di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile - Rifiuto di trascrizione - Controversia - Competenza in unico grado della Corte d'appello - Condizioni - Fondamento.

166 STATO CIVILE - 002 ATTI - IN GENERE

STATO CIVILE - ATTI - IN GENERE In genere.

La controversia che origina dal rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di trascrivere il provvedimento giurisdizionale straniero con cui è disposta l'adozione di un minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile deve essere trattata dalla Corte d'appello in unico grado, in applicazione dell'art. 67 della l. n. 218 del 1995, qualora entrambi gli adottanti risiedano all'estero e uno solo di essi sia cittadino italiano, poiché le leggi speciali sull'adozione, richiamate dall'art. 41 della legge cit., non si applicano in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 35 e 36 della l. n. 184 del 1983, né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 36, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95

DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 01, N. 26882 del 2020 Rv. 659893 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Sentenza n. 9006 del 31/03/2021** (Rv. **660971 - 03**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PERIN GIULIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/06/2017

067 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - 029 PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE Riconoscimento dell'efficacia ex art. 67 l. 218 del 1995 - Condizioni - Ordine pubblico internazionale - Non contrarietà - Verifica - Oggetto - Effetti dell'atto - Necessità - Fondamento.

In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 15343 del 2016 Rv. 641023 - 01, N. 17170 del 2020 Rv. 658878 - 01, N. 9483 del 2013 Rv. 626615 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

20. ARBITRATO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 6068 del 04/03/2021** (Rv. **660782 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Regola competenza

013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Società - Clausola compromissoria statutaria - Confisca delle partecipazioni societarie ex art. 416 bis, comma 7, c.p. - Acquisto della qualità di socio da parte dello Stato - Opponibilità della clausola compromissoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non è opponibile allo Stato, divenuto socio a seguito della confisca delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, c.p., poiché la deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale può operare solo a seguito di una scelta volontaria, mentre, in caso di confisca, l'ingresso in società dello Stato si verifica "ex lege" per effetto di un acquisto a titolo originario, che piega lo scopo sociale alla finalità di conservazione del patrimonio aziendale per il tempo necessario alla definitiva destinazione dei beni confiscati. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha escluso l'operatività della clausola compromissoria statutaria in riferimento all'azione di responsabilità promossa ex art. 2476 c.c. dallo Stato, quale socio unico di una s.r.l. a cui erano state confiscate tutte le partecipazioni societarie).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Costituzione art. 41

Costituzione art. 102

Cod. Civ. art. 2476

CORTE COST. PENDENTE

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 808

Cod. Pen. art. 240, Cod. Pen. art. 416 bis com. 7

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 44

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48, *Massime precedenti Vedi*: N. 12586 del 2017 Rv. 644278 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 8776 del 30/03/2021 (Rv. 660966 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

A. (FALIVENE FILIPPO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/12/2013

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Termine annuale - Decorrenza - Dalla data dell'ultima sottoscrizione - Fondamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Il disposto di cui all'art. 828, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il c.d. termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione - e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell'intero sistema dell'arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c. ai fini dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 825, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 19163 del 2015 Rv. 637183 - 01

21. ORDINANZA EX ART. 147 CODICE ASSICURAZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 7389 del 16/03/2021** (Rv. **661002 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SESTINI DANILO.** Relatore: **SESTINI DANILO.**

B. (ROSSI CARLO UMBERTO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/01/2018

018 ASSICURAZIONE - 136 VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)
- IN GENERE

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE Provvisoriale ex art.147 c.ass. - Successiva sentenza di rigetto della domanda risarcitoria - Conseguenze - Immediata perdita di efficacia della misura anticipatoria - Configurabilità - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Esclusione.

L'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisoriale di cui all'art.147 c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, perdendo la suddetta efficacia in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che abbia pagato in esecuzione della stessa è legittimata ad agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con istanza che può essere proposta per la prima volta nel grado di appello (eventualmente con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso la suddetta sentenza) o in separato giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 147

Legge 21/02/2006 num. 102 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17862 del 2011 Rv. 619434 - 01, N. 20145 del 2017 Rv. 645730 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8990 del 31/03/2021 (Rv. 660924 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (VITALE GIANLUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Allegazione della condizione di vulnerabilità legata a patologia da grave stress traumatico derivante da sevizie subite nel paese di transito - Valutazione specifica - Necessità - Incidenza sulla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto nel paese di accoglienza.

In tema di protezione umanitaria, ove il richiedente deduca, a sostegno della sua condizione di vulnerabilità, di essere affetto da disturbo post-traumatico da stress a causa delle sevizie subite nel paese di transito, il giudice, ove la peculiare condizione allegata sia accertata, deve specificamente valutarne l'incidenza, ben potendo, la valutazione comparativa tra la condizione soggettiva ed oggettiva in cui lo straniero si troverebbe nel paese di provenienza ed il livello di integrazione raggiunto in Italia, porsi giuridicamente in termini attenuati, quando non recessivi, di fronte ad un evento in grado di incidere, di per sé solo, per il forte grado di traumaticità, sulla condizione di vulnerabilità della persona.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 13565 del 2020 Rv. 658235 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8282 del 24/03/2021 (Rv. 661044 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Inosservanza delle garanzie di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 - Conseguenze - Mancata allegazione o dimostrazione da parte dell'interessato dell'inosservanza - Irrilevanza.

In tema di protezione internazionale, le garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604 del 2013 sono direttamente applicabili nel diritto interno e hanno carattere tassativo; ne consegue che la loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, essendo, peraltro, irrilevante la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico pregiudizio al suo diritto di azione e difesa in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva verificato l'espletamento del colloquio personale, secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento citato, ma non anche l'avvenuta consegna al richiedente asilo

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

dell'opuscolo informativo che ogni Stato membro ha l'onere di predisporre, secondo l'art. 4 del medesimo Regolamento).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Decreto Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7842 del 19/03/2021 (Rv. 660803 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

B. (LAMBERTI EMANUELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Pericolosità sociale del richiedente ed esistenza di legami familiari presupposti alla richiesta - Valutazione - Necessità - Criteri - Contesto di abbandono familiare - Elementi probatori.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità ; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2018 Rv. 649646 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7778 del 18/03/2021 (Rv. 660790 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

G. (BRIGANTI GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 17/06/2019

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e umanitaria - Incertezza sulla condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente o sull'autenticità dei documenti prodotti a sostegno della domanda - Aprioristica valutazione di inattendibilità del richiedente - Esclusione - Dovere di cooperazione istruttoria - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, qualora vi sia incertezza sull'effettivo orientamento omosessuale dichiarato dal richiedente la protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo stesso prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l'attendibilità del racconto e della documentazione a corredo, non potendosi ritenere inattendibile il racconto sulla base dell'assunto aprioristico secondo cui la deduzione dell'omosessualità da parte del richiedente sarebbe frutto di una scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione invocata, così come non è possibile far derivare la falsità dei documenti prodotti dal solo fatto che, in un determinato contesto territoriale, il ricorso all'uso di atti falsi sia in aumento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251

Massime precedenti Vedi: N. 20385 del 2020 Rv. 659190 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7715 del 18/03/2021 (Rv. 660789 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

E. (ROMITI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Processi soggetti al cd. vecchio rito - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione di coerenza e plausibilità da parte della Commissione territoriale o in primo grado - Conseguenze.

In materia di protezione internazionale, per i processi soggetti al cd. vecchio rito, di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, ove le dichiarazioni del richiedente risultino essere state espressamente ritenute coerenti, plausibili e in linea con le informazioni generali sul Paese d'origine dalla Commissione territoriale o in primo grado, le stesse non possono essere valutate non veritiere, addebitandosi al richiedente di essere venuto meno all'onere di compiere ogni necessario sforzo di comprovazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11925 del 2020 Rv. 658017 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7396 del 16/03/2021 (Rv. 660750 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

T. (TRUCCO LORENZO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/01/2019

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Lavoro e attività formative e di istruzione svolte dal richiedente - Previsione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo di far luogo all'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle attività formative e d'istruzione svolte dall'interessato, non rilevando la circostanza che tali attività risultino favorite dall'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 o da altre norme nazionali, regionali o locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1117 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Legge 14/07/2017 num. 110 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 18805 del 2020 Rv. 658816 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7105 del 12/03/2021 (Rv. 660795 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

E. (PASTORE MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 30/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Doveri di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Censura in sede di legittimità - Onere di allegazione del ricorrente - Distinzioni - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l'indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell'ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l'inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01, N. 22769 del 2020 Rv. 659276 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6745 del 10/03/2021** (Rv. **660737 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

C. (MESSINA NUNZIA LUCIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda per manifesta infondatezza - Automatica riconducibilità alla procedura accelerata - Esclusione - Previa decisione della procedura da adottare da parte del Presidente della C.T. - Necessità - Conseguenze in tema di dimidiazione dei termini per impugnare ex art. 28 bis, comma 3 del d. lgs. n. 25 del 2008, applicabile "ratione temporis"-Fondamento.

La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. lgs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 lett. BIS, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 3, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Difformi: N. 7880 del 2020 Rv. 657680 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18860 del 2019 Rv. 654665 - 01, N. 23021 del 2020 Rv. 659424 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6743 del 10/03/2021** (Rv. **660897 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

C. (NERI LIVIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale - Proposto in via telematica - Attestazione consegna - Tempestività - Rifiuto iscrizione da parte della cancelleria - Rinnovo iscrizione - Sufficienza - Ragioni.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale, il deposito telematico del ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale, ancorché avvenuto presso un ufficio di cancelleria non competente per l'iscrizione (nel caso di specie, mediante invio al registro di volontaria giurisdizione anziché registro contenzioso civile), si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando, invece, che a seguito del rifiuto la parte abbia indirizzato un

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

secondo deposito al registro corretto; ciò in quanto il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2019 Rv. 654644 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6736 del 10/03/2021 (Rv. 660735 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

G. (LANZILAO MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Indicazione delle fonti informative comprovanti i fatti allegati - Necessità - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, l'onere di allegazione che incombe sul richiedente non implica che egli sia tenuto a ricercare e citare le fonti informative sul suo paese di origine, essendo sufficiente l'indicazione del luogo di provenienza nonché delle vicende e delle criticità che attingono alla sua sfera personale, onere che richiede un grado minore di specificità solo ove si paventi il rischio di cui all'art. 14, lett. c) del d. lgs.n. 251 del 2007.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6736 del 10/03/2021 (Rv. 660735 - 02)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

G. (LANZILAO MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004557/2021 66045501

Massime precedenti Conformi: N. 4557 del 2021 Rv. 660455 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6738 del 10/03/2021** (Rv. **660736 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **RUSSO RITA.** Relatore: **RUSSO RITA.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

I. (INGHILLERI ENRICA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Inverosimiglianza del racconto - Giudizio di inattendibilità - Esclusione - Previa acquisizione di Coi pertinenti e specifiche - Necessità - Differenza con il caso di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili - Fattispecie.

Ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all'esito dell'acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto inattendibile il pur dettagliato racconto del richiedente, ritenendolo non già intrinsecamente incoerente, ma non verosimile, senza avere prima acquisito informazioni sul paese di provenienza e sullo specifico profilo di rischio da lui lamentato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 24575 del 2020 Rv. 659573 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2018 Rv. 649697 - 01, N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 01, N. 10908 del 2020 Rv. 658050 - 01, N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6747 del 10/03/2021** (Rv. **660889 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

D. (GRASSO GIOVANNI MARTINO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Limiti - Matrimonio fittizio o di convenienza - Prova - Linee guida e manuale della Commissione europea - Rilevanza - Fattispecie.

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione, che aveva ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno risultando il matrimonio contratto subito dopo il provvedimento di espulsione di uno dei coniugi, conosciutisi appena tre giorni prima, in assenza della prova della consumazione o

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

della successiva convivenza, ma con la dimostrazione del pagamento di un compenso in favore del consorte italiano).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5378 del 2020 Rv. 656882 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6228 del 05/03/2021 (Rv. 660887 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: DOLMETTA ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

P. (NAPPI NOEMI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Induzione di una donna a contrarre un matrimonio forzato - Mancanza di una vera e propria imposizione - Riconoscimento della protezione sussidiaria - Esclusione - Sottoposizione a pressioni implicantanti forti disagi e sofferenze -Riconoscimento della protezione umanitaria - Sussistenza.

In materia di protezione internazionale, se il giudice del merito accerti che l'istante si è trovata di fronte a pressioni per indurla al matrimonio che, seppur reiterate e di taglio «insinuativo», non hanno raggiunto il livello della vera e propria imposizione, sì da esporla a trattamenti in sé stessi lesivi della dignità personale, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; tuttavia, qualora le pressioni ed induzioni in fatto subite abbiano comportato forti disagi e sofferenze nella persona della ricorrente, ed abbiano così inciso sulla sua facoltà di autodeterminazione e di positiva esplicazione della libertà personale, ponendola in una situazione di peculiare vulnerabilità, ricorrono i "sei motivi di carattere umanitario" di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6573 del 2020 Rv. 657087 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 5829 del 03/03/2021 (Rv. 660627 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.

C. (BERTONCINI CRISTIANO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 21/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e protezione sussidiaria - Condizione di omosessualità dichiarata del richiedente - Verifica del trattamento degli omosessuali nello Stato di provenienza - Necessità - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, la condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale", la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato; tale situazione

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

sussiste non solo quando le persone di orientamento omosessuale, per poter vivere liberamente la propria sessualità, sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito, ma anche se nello Stato di provenienza (nella specie, Costa d'Avorio) l'omosessualità non sia considerata reato, e tuttavia manchi l'accettazione sociale di tale condizione e tale Stato non garantisca all'interessato adeguata protezione a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 11172 del 2020 Rv. 657909 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5675 del 02/03/2021 (Rv. 660734 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO.

Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 07/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c. del d. lgs. n. 251 del 2007 - Conflitto armato - Nozione.

In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purchè il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 18306 del 2019 Rv. 654719 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13940 del 2020 Rv. 658384 - 02, N. 29621 del 2020 Rv. 660152 - 01, N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5523 del 01/03/2021 (Rv. 660729 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: DOLMETTA

ALDO ANGELO. Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO.

S. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/03/2017

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Paese di origine del richiedente - Individuazione in relazione al momento della presentazione della domanda - Necessità - Attività istruttoria relativa al suo accertamento - Priorità rispetto all'accertamento dei presupposti della protezione - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, l'espressione "paese di origine" del richiedente, di cui all'art. 14, lett. b) d. lgs. n. 251 del 2007 deve intendersi riferita al paese della sua cittadinanza al momento della presentazione della domanda di protezione ed il giudice del merito, nel caso in cui non vi sia certezza su tale dato, deve compiere l'indagine ad esso relativa, quale passaggio logico necessario, prima di procedere all'istruttoria relativa alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare il ricorso senza prendere posizione in ordine a quello che riteneva essere il paese di origine della richiedente, aveva indicato in motivazione quale paese di provenienza, alternativamente, la Sierra Leone, la Nigeria ed il Marocco).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25311 del 2020 Rv. 659576 - 01, N. 13758 del 2020 Rv. 658092 - 01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5524 del 01/03/2021 (Rv. 660558 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

B. (CORACE GIACINTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Valutazione oggettiva delle condizioni del paese di origine - Differenza rispetto alla valutazione effettuata ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria prevista, dall'art. 19, comma 1 e 1.1 del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione relativa alle condizioni oggettive del paese di origine non coincide con l'esame finalizzato all'accertamento della sussistenza di una delle forme di protezione sussidiaria previste dalla legge (quella prevista nell'art. 14, lettera c, d.lgs n. 251 del 2007) essendo le due tipologie di tutela dei diritti fondamentali caratterizzate da requisiti oggettivi e soggettivi diversi ed essendo solo la protezione umanitaria, in funzione della sua natura aperta, fondata su un accertamento comparativo focalizzato sul livello di protezione, o privazione, di diritti umani inalienabili eziologicamente correlabili con la condizione di effettiva integrazione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito, che si era limitato a scrutinare la situazione del paese di origine del richiedente, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza valutare e confrontare il contesto di vita nel paese di origine e in Italia ed il percorso di integrazione conseguito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 7599 del 2020 Rv. 657425 - 01